

IA
ENZA
otto
do



4

inv. 6322


III

Q 466

F-ANT. V. C. 77

REC 36869

UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO
di
FACOLTÀ DEL DIRITTO
e di
DIRITTO COMPARATO



LIBRO II
DELLA SCIENZA DEL BUON GOVERNO

SCIENZA

BUON GOVERNO

DEL TIGER
DI SONNENFELD

Traduzione del Tighe in Italiano

di SONNENFELD

di SONNENFELD



IN VENEZIA
MDCCCLXX

Stampa di GIUSEPPE VITTO
in via della Chiesa
SENZA ALCUNA APPROVAZIONE.

SCIENTIA

BUON VINCINO

DEI SECOLI

IN VITA

ON THE DEATH OF A PERSON

L A
SCIENZA
D E L
BUON GOVERNO
DEL SIGNOR
DI SONNENFELS

Tradotto dal Tedesco in Italiano.

EDIZIONE PRIMA VENETA

Diligentemente corretta.



IN VENEZIA
M.DCC.LXXXV.

Appresso GIOVANNI VITTO
In Calle lunga a S. Maria Formosa.
CON PUBBLICA APPROVAZIONE.

LA
SCIENZA
DEL
BUON GOVERNO
DI SONNEFELS
Traduto dal Tedesco in Italiano.
EDIZIONE PRIMA VENETA
Diligentemente corretta.



IN VENEZIA
M.DCC.LXXXV.
Appresso GIOVANNI VITTO
in Calle de' S. M. della Madonna.
CON PUBBLICA APPROVAZIONE.
Per l'anno Congregazione della Repubblica
in Venezia.

A CHI LEGGE.

FRa i molti libri tedeschi niuno ne ho rinvenuto a mio giudizio , che tanto interessi la società quanto le lezioni politiche del Sig. di Sonnenfels . Elleno non recan forse alcuna cosa , che nuova sia ; ma con qual ordine mirabile e nuovo non si connettono e si derivano , quasi geometrico lavoro , l'una dall'altra le utili verità di queste belle lezioni ? simili per avventura agli ornati di un superbo Edifizio che parte a parte si mostrano per ogni dove , ma riuniti e disposti da un Palladio formano un tutto ammirabile e raro , che rapisce ed incanta i riguardanti .

L'Autore di quest'opera la scrisse per la pubblica cattedra di Politica ch'egli reggeva in Vienna . Indi è che lo stile n'è sì preciso , e sì metodica la tessitura . La Germania , ch'era stata avara di applausi alle istituzioni politiche del Baron di Bielsfeld , ne fu liberalissima a quest'opera ; e Vienna diede a Sonnenfels quello , che rare volte si dà ai buoni Autori , un decoroso mantenimento , e una carica luminosa .

Non è egli da maravigliarsi che in paesi di per se prosperi e abbondanti , vengano coltivate e promosse

se

(1) Sonnenfels fu fatto Consigliere della Reggenza in Vienna .

se le scienze politiche, e si trascurino in quelli la cui esistenza dipende unicamente dal Commercio, e la felicità dalla interna sicurezza? E tanto più crescerà la sorpresa, se in luogo delle utili cose, vi s' insegnino vane, incerte, o pericolose. E in vero, a dir più particolarmente di quella scienza politica che ha preso a tradurre (2), ella è la più utile e la più meritevole della pubblica attenzione. Le guerre, i trionfi, gli acquisti lusingano la vanità de' Sovrani, ed accrescono i mali del uomo. Per lo contrario le regole del buon Governo proteggono i popoli, assicurano lo Stato, e ai Sovrani ricordano, che la misura del loro potere è il bene de' Sudditi. Queste e altrettali riflessioni mi mossero a tradurre la Scienza del buon governo del Sig. di Sonnenfels.

Non mi ha certo lusingato il picciolo o niun premio di fama, che acquista ogni traduttore per le sue fatiche; nè mi ha sgomentato la noja della traduzione. Ho sacrificato alcune ore di divertimento alla speranza di giovare alcun poco alla mia Patria; speranza che nel vero cittadino tien luogo di piaceri e di ambizione. Se a voto non mi andrà siffatta lusinga, il tempo impiegato in questa traduzione riuscirà il tempo più bello di mia vita.

(2) L' Autore ha trattato la scienza del Commercio, e quella delle Finanze.

I N D I C E

D E' C A P I T O L I.

CAP. I. D ivisione della Scienza di Stato.	Pag. 1
CAP. II. Principio fondamentale della Scienza di Stato e delle sue parti.	8
Scienza del buon Governo.	12
<hr/>	
Interna Pubblica Sicurezza	
Della proporzione delle forze d' ogni ordine di persone, e di ogni individuo, a quelle dello Stato, e dei necessarij regolamenti.	18
<hr/>	
Interna Sicurezza de' Privati.	
Della sicurezza delle azioni, ovvero della libertà civile.	42
CAP. II. Dello stato morale, e della vigilanza del Governo sopra l' educazione, e la condotta de' Cittadini.	52
CAP. III. Delle Leggi, che hanno una più stretta relazione all' interna sicurezza de' Cittadini.	85
Sicurezza personale.	86
Sicurezza della fama.	143
Sicurezza de' Beni.	151
CAP. IV. Dei Regolamenti, che promovon l' interna sicurezza dei Privati.	176

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di revisione, ed approvazione del P. *Fra Gio: Tommaso Mascheroni* Inquisitor Generale del Santo Offizio di *Venezia*, nel Libro intitolato: *La Scienza del Buon Governo*, scritta dal Sig. di *Sonnenfels*, *Stampa*, non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi: concediamo licenza a *Giovanni Vitto Stampator di Venezia*, che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle pubbliche Librerie di *Venezia*, e di *Padova*.

Dat. li 12. Novembre 1784.

(
(*Andrea Tron K. Proc. Rif.*
(*Girolamo Ascanio Giustinian K. Rif.*

Registrato in Lib. 2 Carte 141. al Num. 1226.

Davidde Marchesini Seg.

Addi 15. Novembre 1784.

Reg. nel Mag. Eccell. contro la Bestem. a c. 122.

Giuseppe Sanfermo Segr.

INTRODUZIONE

Divisione della Scienza di Stato.

1 Quando molti Uomini si uniscono per ottenere un dato fine con forze comuni, formasi allora una società. E' dell' essenza del nostro volere di nulla desiderare, che ciò che l' intelletto riconosce siccome un bene. Il fine adunque cui tende ad ottenere la società, dev' essere da lei siccome un bene considerato. La volontà non è già solo contenta del semplice bene, finchè vegga mezzi ad ottener ciò ch' è migliore; ma sempre cresce ne' suoi desideri, finchè ottenga l' ottimo bene, che per essa si può. Il fine adunque, cui tende ad ottenere la Società, dev' essere da lei riguardato siccome il migliore dei fini.

2 La Città è una società di cittadini, che uniti si sono ad ottener con forze comuni un ottimo fine. L' effetto di questa unione si è, che i cittadini, in vista di quel fine, debbono esser tenuti per una persona morale, e avere perciò un solo ottimo fine, il quale è il comune,

un solo comun volere , e una sola forza composta delle forze particolari di ogni membro della Società , ad ottenere il comune ottimo fine .

3 Da ciò che la moral persona dello Stato ha un solo comune ottimo fine , egli siegue , che il privato bene non dee venire in considerazione , fuorchè per esser egli una parte del bene comune ; e in caso che si opponesse a questo , ayrebbe ad essergli posposto . Se nonchè egli non può giammai avvenire , che il vero privato bene al pubblico si opponga . Imperciocchè il privato vantaggio cessa di essere tale , quando al pubblico si oppone . Il ben delle parti dipende dal bene del tutto . (*)

4 Da ciò che dev' essere in uno Stato una sola comune volontà , si vuol conchiudere che non vi ha luogo alla privata volontà , tosto che si tratta di comuni affari .

5 Da

(*) Quando una società di Negozianti carica di merci una Nave , il comun fine è il trasporto delle medesime . Sopravviene una tempesta . L' unico mezzo di salvar la Nave , è nel gittar le merci più pesanti in mare . Il Proprietario di queste si oppone al partito e ne impedisce l' esecuzione . Intanto la Nave si perde . La momentanea conservazion delle merci ha ella recato un vero vantaggio al proprietario ? Le sue merci , la Nave , ed egli stesso sono andati a mal fine .

5 Da ciò che affine di ottenere il pubblico bene vi vuole essere una sola forza in uno Stato, egli apparisce che le parti di questa forza, cioè a dire, le forze di ciascun cittadino, in quanto necessarie sono al pubblico fine, debbono solamente impiegarsi dov'è destinata la forza pubblica. (*)

6 Il pubblico bene esige disposizioni e regole, che debbono essere in proporzione degli accidenti, e delle circostanze. Proporne, esaminarle, approvarle o rigettarle, egli è un comun dritto di tutti i membri della Società, perchè i mezzi debbono corrispondere al fine. Ma quando ciò che è risoluto, obbligar deve tutti i membri, cioè a dire, quando dee farsi una Legge, è necessario il consenso di tutti loro, vale a dire, è necessaria la dichiarazione della comune volontà.

7 Questa fu la prima forma di tutti gli Stati: questo fu il passaggio dalla moltitudine alla Società, dall' Anarchia alla più semplice Democrazia. Ma facilmente apparisce a quante difficoltà questa dichiarazione soggiaccia nelle
mag-

(*) Non si toglie con ciò ai privati la libertà di usar delle forze loro a lor talento, se non quando ne usino contra il ben pubblico.

maggiori Società. Un consenso universale è cosa da non poterfi che rare volte sperare, anzichè sempre. Sovente adunque i pubblici consigli andrebbero a voto. La natura degli accidenti non ammette sempre una tal dilazione qual si vorrebbe per pubbliche assemblee, e per l'unione di tutti i voti particolarmente in numerose società. La penetrazione di chi vota, le parti che i cittadini hanno ne' pubblici negozj non sono in tutti in grado eguale. Il voto del più saggio e del più ricco non avrebbe maggior peso del voto del men saggio e del povero. Si dovette adunque pensare a un modo di dichiarar la comune volontà, atto a riparare alle addotte difficoltà. Queste diverse maniere furono l'origine della differenza de' Governi.

8 Gli Stati in cui ogni cittadino ha diritto al voto, ma i più voti decidono, chiamati sono Democrazie in senso più stretto. In una moltitudine i più non sono i più saggi. Le dilazioni, e la confusione rimangono sempre i vizj di questo Governo. Indi furono scelti i migliori della moltitudine a governare lo Stato; E questo Governo si chiamò Aristocratico. Viste particolari s'introdussero in questi Governi, e cagionarono divisioni. Quindi altri ripresero

in un solo ogni potere, acciocchè egli fosse lor capo, e padre. Questo Governo vien detto Monarchia.

9 Nulla si cangiò con questi Governi all' essenza della Società. Indi è, che, siccome le Leggi di tutti sono per tutti obbligatorie, così pure debbono esser le Leggi di coloro, i quali fan le veci di tutt' i cittadini. Questa obbligazione è l' essenza della suprema autorità; ed esige l' ubbidienza da chi non comanda. L' ubbidienza adunque è l' uniformità delle nostre azioni al volere dichiarato dei superiori.

10 Il comun volere di tutt' i cittadini determinava l' uso delle forze comuni: egli dunque appartiene alla suprema autorità di decidere, come le pubbliche forze debbano indirizzarsi al comun bene. (*)

11 Il fine per cui gli Uomini formarono la società, fu quel sommo bene, che essi non poteano di per se soli in alcun modo acquistare. Il pubblico bene è la somma del bene d' ogni
in-

(*) Il popolo è sempre ardito nelle Democrazie, perchè non ha nulla a perdere; è sempre pronto ad arrischiare il tutto, perchè questo tutto è nulla (Il Sig. *Sonnenfels* avrebbe dovuto riflettere che il popolo arrischia moltissimo nelle Democrazie la perdita della sua libertà. Tr.)

individuo . La sicurezza , e la comodità della vita compongono il pubblico bene , la comune felicità .

12 La sicurezza (11) è uno stato in cui non vi è alcuna cosa da temere . Lo Stato in cui un Governo non ha che temere dagli esteri , si chiama la pubblica esteriore sicurezza ; e dove niun cittadino non ha che temere dagli esteri , si chiama esteriore sicurezza dei privati . Quando il Governo non ha che temere dai cittadini , vi è l'interna sicurezza pubblica . L'interna sicurezza privata è quando il cittadino non ha che temere , nè dal Governo , nè dai concittadini . Quando il Governo non teme alcuna cosa dagli esteri , nè dai cittadini , nè questi dal Governo , e dagli esteri , uno stato sì felice si chiama comune sicurezza . (*)

13 La

(*) Inutilmente si oppone da alcuni , che la vera origine degl' Imperj sia stata la prepotenza di alcuni . La violenza dissipa , e diminuisce , anzichè formare delle società . Ogni forza maggiore suppone una moltitudine riunita per la sua sicurezza e il suo comodo ; cioè una società . Anche la sommissione a un conquistatore suppone il desiderio di una sicurezza che si spera di avere coll' assoggettarli . *Montesquieu* dice che la grandezza era l'oggetto di Roma , la guerra quello di Sparta , il commercio quello di Marsiglia ec. non è vero . Roma riguardava la grandezza , e Sparta la guerra siccome il principal mezzo della loro felicità .

13 La comodità della vita (II) è la facilità di procurarsi la sussistenza con la propria industria. Se maggiore è il numero dei mezzi di sussistenza, più facilmente l'industrioso può procurarsi la sussistenza. Indi è, che la pubblica comodità della vita si ottiene con moltiplicare i mezzi di sussistenza.

14 Per ottenere, e conservare la pubblica felicità si richieggono molte spese. L'esterior sicurezza esige Fortezze, Eserciti, Ambascerie; e l'interna richiede Magistrati, e Giudici. Il Governo dee aver rendite corrispondenti alla dignità. Siccome queste spese tendono al bene di tutti i cittadini, egli è giusto che i medesimi ne abbiano il peso, nel modo che più conviene al fine.

15 Dopo molte osservazioni le diverse regole per cui si ottiene la comune felicità, furono appoggiate a certi fondamenti, e ne formarono una scienza detta di Stato, cioè quella di ottenere la felicità dello Stato. Questa vasta scienza si dirama in quattro minori.

16 L'unione di que' principj che tendono ad ottenere la sicurezza esterna, si chiama Politica.

17 I principj con cui si ottiene l'interna

sicurezza , vengono insegnati dalla scienza del buon Governo .

18 L' aumento dei mezzi di sussistenza con una utile circolazione di ciò che producono la terra , e l' industria , viene insegnato dalla scienza del commercio .

19 La scienza delle finanze ammaestra in quale maniera più vantaggiosa aver si possano le pubbliche entrate .

20 Molte altre scienze conducono , e servono a queste : Morale , Storia naturale , Matematiche , Storia , Leggi , e Lingue .

II.

Principio fondamentale della Scienza di Stato e delle sue parti .

21 **G**iacchè le regole , che tendono alla pubblica felicità , possono ridursi in una scienza ; esse debbono avere un principio fondamentale per cui si dimostri come tendono al fine ; Imperciocchè la dimostrazione dee rimontare addietro , grado per grado , finchè si giunga alla dimostrata verità , da cui le altre tutte dipendono . Questa verità è ciò che si chiama principio fondamentale . Le sue proprietà vengono

gono additate dalla Logica . Egli dee esser vero , primario , uno , sufficiente , e non troppo remoto , affinchè l' intelletto non si appaghi finchè non giunga a questo principio . (*)

22 Il primo Scrittore che si studiò di ritrovarlo fu il Sig. Giusti , e stabilì per principio fondamentale l' adempimento della pubblica felicità . Ma egli confuse il principio col fine , e lo rese di niuna utilità .

23 Il riflettere come fossero le civili Società , e per qual mezzo ottennero il lor fine , ci condurrà alla scoperta del vero . L' uomo isolato era la vittima di una Potenza maggiore . La sua sicurezza era eguale alle forze di difesa . Due Uomini di maggior forza metteano la sua sicurezza in pericolo . Egli cercò di aumentare le sue forze con unirsi ad altri . L' uomo isolato avea bisogno per sussistere di cose , che egli non avea nè forze , nè sapere , nè tempo di procacciarsi tutte di per se solo . Egli cercò
di

(*) Non è già necessario che il principio fondamentale sia il primo delle umane cognizioni . Questa proprietà è solamente propria dei primi principi dell' Ontologia . Basta che sia il primo in quella scienza di cui si tratta , cosicchè gli altri ne derivino , e dipendano . Tosto che vi si giunge , la verità acquista la sua piena dimostrazione .

di fornirsi di ciò che gli mancava , prestando agli altri uomini ciò che loro mancava per aver da loro lo stesso servizio . Mancavano all' uomo isolato mille comodi , che più felice , e più sicuro lo avrebbero reso ; egli cercò di ottenerli con associarsi ad altri . Quanto più numerosa era la Società , tanto maggiore era la difesa da ogni assalto , e perciò maggiore la sua sicurezza . Quanto più numerosa era la Società , tanto maggiori erano i bisogni , tanto più diversi i prodotti dell' industria , tanto più facile gli riusciva di soddisfare ai bisogni , e ai comodi suoi . In proporzione adunque dell' accrescimento della Società , si otteneva il fine delle civili Società . Questo fine è mai sempre lo stesso ; sarà dunque lo stesso mezzo sempre mai efficace .

24 L' accrescimento della società contiene subordinati mezzi , i quali insieme uniti fanno la pubblica felicità . Tosto che si dimostra di una disposizione che ella giova , o non nuoce all' accrescimento della Società , egli viene egualmente dimostrato che ella giova , o non nuoce alla sicurezza o al comodo della vita . La popolazione è dunque per mio giudizio il principio fondamentale della scienza di Stato , e delle sue parti . Questa domanda è la pietra di paragone.

ragione per ogni disposizione tendente al comun bene: giova ella alla popolazione, o le nuoce?

25 Quanto maggiore è la popolazione, tante è maggiore la massa della resistenza da cui dipende l'esterna sicurezza. (*)

26 Quanto maggiore è la popolazione da cui si possa aspettar soccorso, tanto vi ha meno a temere nell'interno. (**)

27 Quanto maggiore è la popolazione di tanto crescono i bisogni, ed i mezzi di sussistenza; e crescono ancora i prodotti della terra, e dell'industria, i quali servono all'esterna permutazione.

28 Tanto minore è la parte di ognuno nelle pubbliche imposizioni, quanto maggiore è la popolazione. Per conseguenza la popolazione è il principio fondamentale della politica (25), della

(*) Indi è che i piccoli Stati non son capaci di quella sicurezza esterna che spesso si richiede. E perciò si uniscono ad altri per formare una maggior Società.

(**) Chi tosto non comprende la forza di questa conclusione domandi a se stesso, se amerebbe meglio di abitar in un bosco che in mezzo a una gran Città. Certo una gran parte dell'interna sicurezza dipende da molti regolamenti; più da quel delle Guardie: ma anche l'efficacia del medesimo, spesso dipende dalla popolazione, come nel caso che la guardia sia sforzata.

la scienza del buon Governo (26), della scienza del commercio (27), e della scienza delle finanze (28).

Scienza del buon Governo.

29 **L**A scienza del buon Governo contiene i principj, e le regole, per lo cui mezzo si stabilisce, e si mantiene l'interna sicurezza dello Stato.

30 Tutto ciò che può aumentare l'interna sicurezza appartiene a questa scienza.

31 L'interna sicurezza si divide in pubblica, e privata (12). Questa scienza adunque ha due rami principali: 1.º la cura dell'interna pubblica sicurezza, 2.º la cura della privata.

32 La pubblica sicurezza dipende dall'ubbidienza che ogni ordine di persone, ed ogni individuo prestano al Governo. Questa ubbidienza riesce certamente più durevole se è spontanea; e tale sarà quando le Leggi siano evidentissimamente utili, e buone. Ma le Leggi non possono aver sempre quel grado di evidenza, il quale faccia sì, che ogni individuo vegga a prima vista la parte del bene, che ne ricava, ed abbia quindi un efficace motivo di agire giusta la Legge. Appresso, la parte priva-

ta del bene, che promette l'osservanza della Legge, sembra sovente di poco conto verso il vantaggio, che si spera dalla disubbidienza; Finalmente l'un bene è spesso lontano, e l'altro presente. Indi è che rare volte, e da ben pochi si presterebbe alle più savi Leggi un'osservanza volontaria. Convien dunque appoggiare l'ubbidienza alla impossibilità della resistenza. Ciò riuscirà facile, se le forze d'ogni individuo vengano mantenute nella dovuta proporzione con le pubbliche. Questa proporzione consiste, nel fare che la massa delle forze di resistenza sia sempre minore della massa delle forze coattive. Si deve dunque aver cura, che nessun corpo di persone, o nessuno individuo cresca a una forza perniciosa, con cui possa resistere allo Stato.

33 L'interna privata sicurezza (12) si divide in sicurezza delle azioni, della persona, dell'onore, e dei beni de' cittadini. Il secondo principio fondamentale della Scienza del buon Governo, abbraccia la sicurezza, 1.º delle azioni, 2.º della vita, 3.º della fama, 4.º de' beni.

34 La sicurezza delle azioni, è lo stato in cui non abbiám che temere per la libertà delle nostre azioni. Vi ha delle azioni, che non han-

hanno un' attivo influsso nel Pubblico : La sicurezza delle azioni di questa sorta consiste nel non violare i limiti della legislazione , la quale non si estende alle azioni indifferenti . Quelle azioni , che influiscono nel pubblico bene , sono il proprio oggetto della legislazione . Dalla osservanza delle Leggi dipende la pubblica felicità : egli è adunque evidente , che in una Società civile la sicurezza non si può estendere a quelle azioni , che son contrarie alle Leggi .

35 Per lo contrario la sicurezza delle azioni , se non sono alle Leggi contrarie , dev' essere in tal modo stabilita , che il cittadino non abbia a temere impedimento alcuno nel farle , nè dal Governo , nè dai concittadini . La prima cosa dipende dalla natura , e osservanza delle Leggi criminali , e della forma dei processi , i quali debbono offerire all' Innocente mezzi sufficienti di difesa , ed essere allo stesso tempo terribili , e inevitabili al reo . La sicurezza delle azioni dalla parte de' nostri concittadini dipende dalla pubblica protezione contra ognuno , che ardisse di scemarci , o toglierci la libertà delle azioni , che ci concedono le Leggi .

36 Affinchè la personal sicurezza , e quella pure della nostra fama , e dei beni (33) si
otten-

ottenga , ella non dee essere alterata dalle azioni dei concittadini , e dal caso . Le azioni contrarie alla privata sicurezza suppongono . 1.^o La volontà , 2.^o La possibilità di agire ; e questa talmente unita a quella , che basta d' impedirne una per togliere ogni cattivo effetto .

37 La volontà de' cittadini vien determinata da motivi , i quali sono la moralità dell' azione considerata in se stessa , o nelle conseguenze buone , o cattive , che ne possono derivare ; tutto ciò dipende da un retto giudizio , e intendimento , dalle passioni , e dalle inclinazioni . Il rischiarimento degl' intelletti , e in genere lo stato morale dei cittadini esigono adunque una particolar attenzione dal Governo .

38 Ma ciò non basta per dirigere la volontà al pubblico bene ; perchè la sagacità di tutti i cittadini non può esser tale , che gli diriga sempre nelle loro azioni ; son quindi necessarie le Leggi , per cui vegga ognuno , ciò che dee fare , ed omettere ; e per maggiormente determinare la volontà , fa dimestieri di unire a ogni azione pernicioso delle conseguenze il cui timore raffreni dal farla .

39 Se non che l' esperienza ne insegna , che le Leggi , e il timore della pena non fan-

no

no sopra gli animi di tutti una bastevole impressione . L' uom facinoroso si lusinga sempre di evitare il castigo . Egli è quindi necessario di far tali efficaci disposizioni , che gli tolgano la possibilità di porre in esecuzione una trama perniciofa , ovvero , giacchè ciò non è sempre possibile , egli conviene almeno toglierli la speranza di occultare un suo delitto , o di andarne impunito . (*)

40 Accidenti si voglion dire tutti gli avvenimenti , i quali non dipendono dal volere degli Uomini . Tali non sono propriamente le disgrazie , che hanno la loro origine nella negligenza di alcuno . Non possono certamente gli Uomini impedire i meri accidenti ; ma deve ogni buon Governo sminuire , o affatto impedire le loro conseguenze .

41 Da ciò , che fin' ora abbiain detto , gli oggetti della Scienza del buon Governo si possono collocare sotto un punto di vista .

L' in-

(*) La certezza della pena ne avvalorà l'efficacia , perchè la fa riguardare come se fosse un male presente . Il Ladro nel macchinare il furto dice : il castigo di questo mio furto è un male , il furto è un bene . Che farà ? Facilmente non farà castigato . Dunque si rubi . Se egli è sicuro del castigo , farà forse un' altra conclusione .

L'interna pubblica sicurezza si ottiene con la proporzion dovuta delle forze d' ogni ordine, e di ogni individuo a quelle dello Stato.

L'interna privata sicurezza delle azioni dalla parte del Governo si ottiene con osservare esattamente i limiti della legislazione, la bontà delle Leggi, e del processo criminale.

Per parte dei concittadini, con proteggere ogni individuo contro di tutto ciò che tende a limitare le azioni indifferenti.

La sicurezza della vita, onore, e beni, si ottiene 1.º con impedire le cattive azioni nella volontà, con aver cura dei costumi, e dello stato morale dei cittadini, con le Leggi, e le pene.

Nella potestà di agire con efficaci regolamenti contro l' esecuzione di cattive trame col punirle, 2.º Con riparare alle disgrazie, sminuendo, o togliendone affatto le cattive conseguenze.

Noi seguiremo esattamente questo piano.

INTERNA PUBBLICA SICUREZZA

Della proporzione delle forze di ogni ordine di persone, e di ogni individuo, a quelle dello Stato, e dei necessarij regolamenti.

42 **L**E forze d' ogni individuo debbono sempre essere in tale proporzione con quelle dello Stato, cosicchè in ogni caso la massa delle forze di resistenza dalla parte de' cittadini sia sempre minore della massa delle forze coattive (32). Le prime consistono ne' beni di fortuna, nella potenza, e ne' privilegi. La dovuta proporzione può dunque esser alterata per questi tre capi: 1.º per le smoderate ricchezze, 2.º per la grandezza di qualche ordine di persone, 3.º per li privilegi conceduti, o usurpati.

43 Vi sono stati, e vi sono molti politici, i quali pensarono, che le grandi ricchezze de' cittadini siano sempre perniciose allo Stato. La Repubblica di Sparta facea dipendere la sua sicurezza dal disprezzo delle ricchezze; a ciò solo tendeano tutte le leggi di Licurgo. Ma Sparta, che avea scelto per suo principio fondamentale, quello di conservarsi per lo valore de' suoi cittadini, dovea scegliere mezzi adattati

a un

a un tal fine , i quali però non possono essere dagli altri Stati imitati . I cittadini formano insieme lo Stato , di cui parte e Capo è chi governa . La prosperità delle parti conserva ed accresce quella del Capo , anzichè le rechi danno . Tutti gli esempj degli Stati , che per troppe ricchezze andarono a mal fine , provano solamente , quanto dannoso ne sia l' abuso , e la disuguale divisione . Roma non era troppo potente , quando le guerre civili la desolarono ; ma erano Cesare , e Pompeo troppo potenti per Roma . Egli è cosa degna di un Tiranno invidiare la felice abbondanza de' suoi schiavi . Se non che confutar quest' opinione più a lungo , farebbe farle troppo onore .

44 Il Governo dee invigilare che niun ordine di persone , niuna famiglia , e nessun cittadino acquisti sopra gli altri una tal superiorità di ricchezze , che lo metta in istato di turbare la pubblica tranquillità . Se però alcuni per mezzi legittimi divennero facoltosi troppo , non ha il Governo diritto alcuno di toglier loro , ciò che hanno . La sicurezza della proprietà è uno de' principali vantaggi , che la civile Società dà un dritto di sperare . Il Governo , che offende direttamente , o indirettamente questa si-

curezza, offende la Società, estingue l'industria, a cui fanno stimolo la speranza del guadagno, e quella di goderne. Anche nel caso d'illegittimi acquisti il Governo è esposto a gran pericolo. Chi cerca di disarmare un nemico, si espone più di chi gl'impedisce d'armarsi. Convien dunque ostarsi all'ammassamento delle ricchezze.

45 Tutto dipende dalle Leggi sopra gli acquisti de' beni. I Legislatori che fissar vollero ad ogni famiglia una certa somma, non rifletterono, quanto la cupidigia animi l'industria, nè quale universale oziosità prenderebbe radice, dove la diligenza, e il travaglio non avessero a sperare, che una limitata ricompensa. L'eguale divisione de' beni tra i figli d'uno stesso Padre andrà sempre al riparo del male, che quei Legislatori temettero. Si dee perciò impedire i maggiorati, i patti di successione, e di famiglia, e altre tali convenzioni, che inventò la privata cupidigia.

46 I diversi ordini di persone aventi le stesse regole, danno allo Stato diritto di limitare le loro ricchezze: di quelle mani morte principalmente intendo, la cui molteplicità non è sempre da raggugliarsi fra i vantaggi di uno Sta-

to. Il fine per cui furono stabiliti quegli ordini, può ancora determinare il lor numero. Un numero determinato non richiede che un fisso sostentamento. Tutto ciò che supera i limiti, è inutile ai membri di quel corpo, ed è pericoloso allo Stato. Tosto che dunque il bastevole sostentamento è fissato, conviene impedire ogni maggior ricchezza, restringendo la facoltà di testare, le donazioni, le compre, e ogni altra maniera di aggrandimento. Questa parte della legislazione merita la maggior vigilanza.

47 Ma se per negligenza di chi governa, le facoltà di una famiglia, o di una particolare Società crebbero a dismisura; il gius di ricupera-
zione offre un mezzo per dividere i beni immobili. Questo gius, che altronde compete ai parenti contra gli estranei, o ai membri d'una Comunità, contro di quelli che non lo sono, si potrebbe per cagion d'esempio dar primamente a tutti i parenti di chi lasciò dei beni immobili alle mani morte, e in loro mancanza a tutti i particolari contra le mani morte. Per procurare la circolazione del danaro, i regolamenti delle Repubbliche Greche, e Romana possono servire di norma. Plutarco, nella vita di Temistocle, racconta, che gli Ateniesi avea-

no decretato un premio, a chi avesse fatto una migliore spesa nelle pubbliche solennità. Perciò furono istituiti dagli antichi i pomposi combattimenti di fiere, e di Gladiatori, e altri tali divertimenti, che alcuni cittadini per essere rivestiti di alcuna dignità davano al Popolo. Le ricchezze, dice Montesquieu, erano là di egual peso, come la stessa povertà. A' nostri tempi si vuol conferire i titoli, e le dignità che richiegono spese maggiori; si vuol dare le Ambascierie alle più ricche famiglie; cangiare le Abbazie in Commende, come si usa in Polonia, ovvero invitare gli Abati di ricchi Monasteri alla Corte, conferir loro onori, e dignità, e indurre la loro ambizione a fabbricar Chiese, e ragunar Librerie, o quadri, e simili pomposità. Nè si dovrebbe contrastar loro un momento la libertà di alienare i loro fondi. In Francia si usa di dare agli Uffiziali in ricompensa de' servigi prestati, delle pensioni sopra i Conventi, e Monasteri più facoltosi. Tai mezzi indiretti conducono al principale oggetto più sicuramente, che non farebbero delle Leggi, le quali andassero a svellere a tutta prima il male.

48 Quando un ordine di persone divien troppo potente (42), gli verrà facile di ricusa-

re

re alla prima occasione la dovuta ubbidienza. La ragion lo dimostra , e lo conferma l'esperienza , che Uomini di un medesimo impiego , di un genere di vita , e di uno stato medesimo , son sempre inchinati a recarsi vicendevole ajuto , e a prendere un comune impegno in ciò che accade ad alcuno di loro . Il Governo dev' essere esattamente informato della forza d' ogni ordine di persone , affinchè se alcun d' essi crescesse a una pericolosa grandezza , il Governo possa tosto ritornarlo alla giusta proporzione.

49 Per ottenere questa cognizione delle forze delle particolari Società , che si ritrovano in uno Stato , il Governo dee conoscer la forza del tutto . Tre sono le maniere fin quì introdotte di conoscerla , la cui bontà merita di essere posta all' esame per iscegliere la migliore . La prima è il fondamento dell' Aritmetica politica (*), scienza dagli Inglesi inventata nella bell' opera *la divina ordinazione nella vita* , e morte degli Uomini . Ella consiste in un calcolo dei nati , e dei morti , ed è composta di diverse proporzioni . Dalle liste dei mor-

ti

(*) Tutta la storia dell' origine , e dei progressi dell' Aritmetica politica si legge in Bielsfeld . Inst. Pol. T. II. CXIV.

ti in più anni , in diversi Paesi , si è creduto di trovare un costante rapporto dei morti a i vivi , e quindi cavare il vero stato della popolazione . Supponendo per esempio con Siiffmilch , che di trentasei uno muoja ogni anno, ogni morto suppone trentasei vivi ; con ciò , cento morti dinotano la popolazione di tremila seicento .

50 Al ragguaglio dei morti si aggiunge il numero dei nati ; da questo si ricava il numero dei matrimonj , e quindi il ragguaglio della popolazione . Kerseboom ci dà una regola , la quale ci sembra sospetta ; imperciocchè se realmente vi fosse così poca differenza fra il numero di quei che nascono , e di quei che muojono , il progresso della popolazione sarebbe ben lento . Ponendo dunque in fatto , che di tredici matrimonj due siano fecondi ; due nati dinotano tredici matrimonj , ovvero ventisei teste : tredici matrimonj dinotano settanta teste perchè il citato Autore osservò , che avendo risguardo ai gemelli , e a quei che non si maritano , per un fanciullo che nasce , vi sono trentacinque persone in vita ; trecento nati son dunque una prova , che diecimila e cinquecento sono i vivi .

51 Questi computi , ai quali non mancano
arden-

ardenti difensori , e che hanno certamente la loro utilità , non possono per altro apportare quella piena certezza , che richiederebbe l'importanza del loro oggetto . Le liste dei morti di rado comprendono coloro che muojono nelle guerre , ed in mare . Indi la somma totale sovente sarà troppo minore del vero . Dall'altra parte elle comprendono i forestieri , e perciò riusciranno troppo eccessive . E' vero che questi difetti potrebbero svanire con una somma diligenza ; ma non si toglierà mai il difetto dell'incertezza delle addotte proporzioni , la quale vien confermata dalla stessa loro differenza presso i differenti Autori . E invero egli sembra impossibile di stabilire su questo punto una massima accertata . La mortalità è diversa nei diversi anni ; le epidemie , i costumi , i cibi , e mille altre circostanze ne alterano il corso eguale ; e tener conto di tutte queste cose , è affatto impossibile . La stessa incertezza domina nelle proporzioni dei nati ; la fecondità dei matrimoni è unita alla mortalità ; la proporzione dei maritati ai celibi dipende dai mezzi di sostentamento , e da molti vizj politici , che promuovono il celibato , o dalle sagge disposizioni , che gli mettono un freno .

52 Nei Paesi , dove il macino è soggetto ad una imposizione , hanno altri tentato di ragguagliare dallo smercio della farina il numero degli abitanti , supponendo che ogni testa consumi una certa quantità di farina . L' insufficienza di questo computo cade facilmente sotto gli occhi . In un Paese dove si mangia in maggior copia carne , pomi di terra , e simili , si consuma meno di pane . I ricchi e i ragazzi mangiano meno di pane , che i poveri , e gli adulti . Le variazioni nel prezzo del grano influiscono nello smercio del medesimo . I forestieri sono anch' essi compresi in questo computo . Le liste dei comunicanti , come quelle dei battezzati , riescono sempre mancanti ed imperfette .

53 Quand' anche alcuno di questi computi arrivasse a un certo grado di sicurezza , non si avrebbe mai che una superficiale cognizione ; ladove egli è interessantissimo di conoscere le più minute divisioni . Nessuno dei surriferiti difetti s' incontra nell' annua descrizione . Passo dapprima a spiegarla , e ne dimostrerò dappoi i vantaggi .

54 Le più necessarie parti di questa descrizione d' anime son le seguenti : lo stato di ciascuna famiglia dall' ultima descrizione : l' aumento della medesima cagionato dai nati , da perso-

ne

ne traspiantate da altre famiglie, o Città; da forestieri; la sua diminuzione cagionata dai morti, secondo le loro età, dalle persone traspiantate in altre case, o Città, da coloro, che han lasciata la Patria. Da queste liste si deduce il presente stato di ogni famiglia; nè si dee omettere, dopo il nome d'ogni persona, di ragguagliare il sesso, l'età, la religione, l'impiego, lo stato, i Servi, i Lavoranti, i matrimoni fatti, i Figli in vita. Ogni Capo di famiglia forma la sua lista: da queste liste particolari il padrone della casa forma la sua, e la sua esattezza dee stare in conto di lui. Egli vi dee aggiungere una piccola descrizione della sua casa. Dalle liste dei Padroni di casa i Comissarj delle strade formano la loro, e da queste i Comissarj de' quartieri di ogni Città ne compongono altre più estese. E' da osservarsi, che l'ultima dev' avere il carico di giustificare, quando ne sia richiesto, le liste che gli hanno servito di norma. In questa maniera il Magistrato a ciò destinato, avrà la lista della sua Città. Nelle Campagne la descrizione è ancor più facile. Ogni Giudice del Luogo coll' ajuto del Parroco forma la sua lista, e la dà all' Agente del Padrone del Villaggio, e questi al Depurato dal

dal Governatore della Provincia . Dalle tabelle delle Città , e delle Campagne si forma la descrizione generale , ove si possono omettere le divisioni meno importanti . Questa descrizione nelle mani di un saggio Ministro dirige le sue speculazioni , e gli addita i difetti dello Stato .

55 Egli scorge lo stato della popolazione , la sua differenza nelle diverse Provincie ; quella dei sessi , il numero dei matrimonj , e la proporzione dei maritati ai celibi , i rapporti delle diverse Religioni , degli stati di vita , degl' impieghi , l' accrescimento , o la diminuzione del tutto , e delle parti . Il totale della popolazione dà la somma dei bisogni , e serve di norma alle provvisioni del grano , ed altro ; alle manifatture , e altre occupazioni ; e finalmente alle operazioni delle finanze , le quali con questi mezzi possono acquistare un grado bastevole di certezza . La differenza della popolazione nelle diverse Provincie dà a vedere , se i vantaggi sono egualmente divisi , e quale di loro richiegga gli ajuti del Sovrano . La proporzione dei matrimonj ne' diversi anni dinota la loro diminuzione , o il loro accrescimento . Nel primo caso v' ha luogo a investigare , se manchino i mezzi di vivere , se sianò gli esecuti-
eccessi-

eccessivi , se il numero dei Preti , e Frati , o dei domestici sia gravoso allo Stato . Scoperta la cagion del male , è più facile il rimedio . La nota delle occupazioni avverte , se sianò nella giusta proporzione , e si porgano amichevole soccorso ; ovvero se elle si rechino reciproco nocimento . La mortalità eccessiva scuopre il difetto dei regolamenti della sanità ; l'espatriazioni indicano il mancamento di sussistenza , il grave peso delle imposizioni , o la violenza di altre oppressioni . Se finalmente tali descrizioni di tempo in tempo si stampassero , i politici potrebbero appoggiare le loro speculazioni a più sodi fondamenti .

56 Ciò che ha una principale connessione colla pubblica sicurezza , si è la proporzione che mantengono fra loro i diversi ordini de' cittadini . Lo stato presente di ciaschedun di loro si fa noto con questa descrizione al Governo ; e si tocca allora con mano , se uno sia aumentato col detrimento dell' altro . La politica dev' allora suggerire al saggio Ministro le precauzioni atte a impedire un soverchio accrescimento , o a ritornare ne' primi limiti chi gli ha oltrepassati . (*)

57 I

(*) Si può chiamar difettoso ogni stato , il quale vien detto con ragione stato commerciante , militare

57 I difetti, che alcuni Scrittori, preferendo i calcoli addotti, oppongono alla descrizione delle Anime, si possono con una più esatta osservazione sopprimere; ovvero son quelli, che rendono men perfetta ogni umana disposizione. Dicono che queste descrizioni non han la dovuta esattezza, 1.^o perchè comunemente i Soldati non vi sono compresi, 2.^o perchè i viaggiatori non entrano nelle liste: 3.^o perchè molti si studiano di non essere descritti. Ma non si potrebbe egli inchiudere in una comune descrizione, lo stato delle Truppe? I viaggiatori saranno descritti, dove hanno l'usata loro abitazione; e dove a caso si fermano, verranno indicati per viaggiatori. Finalmente siccome il timore delle descrizioni nasce principalmente, da che tali ordinazioni soglion essere annunzi di una nuova tassa; il Governo può far sapere non esser questo il fine dell' accennata descrizione; del resto egli non è facile di sottrarsi alla descrizione. Quando le prime liste debbano farsi dai Padri di famiglia (54), non è possibile, che chi abi-

tare ec. Queste denominazioni voglion dire, che non vi ha proporzione nelle parti di quello stato; appunto come la denominazione di un Uomo da qualche parte del suo corpo indica qualche difetto.

abita in una casa , possa tener nascosto al suo locatore lo stato della sua famiglia . Da tutto ciò si fa manifesto , che la descrizione delle anime è soggetta a meno inganni di ogni altra maniera di computare . Queste , al dir di Melone , sono i calcoli delle possibilità , e quella è un computo tutto composto di realtà . Forse si può dire , che l'esattezza , che il Governo deve desiderare , si ottiene interamente ; giacchè lo sbaglio di alcune migliaia non è da valutarsi.

58 Egli è una generale ed utile osservazione , che tanto più facile riesce l'amministrazione di un gran corpo , quanto minori sono le parti in cui viene egli diviso . Il bell'ordine , che regna negli eserciti , e i rapidi movimenti di così strana macchina si debbono unicamente attribuire a questa distinzione d'uffizj , e di gradi . La giurisdizione conceduta alle Università , e a simili corpi , viene da questo principio ; e ne vengon pure le maestranze , le quali si hanno a considerare come un utile regolamento . Imperciocchè il Governo , dando loro un Deputato , può più facilmente invigilare sulla classe degli Operaj ; le loro differenze più facilmente si accordano ; l'ordine , e la tranquillità si man-

mantengono , e il Deputato , e i Capi della maestranza son tutti mallevadori delle azioni dei loro subordinati .

59 Lo smisurato accrescimento dei corpi di persone si dee impedire , perchè un membro dei medesimi è inclinato a soccorrere l' altro in ogni occorrenza . Lo stesso pericolo può ancora incontrarsi in qualunque Congregazione o Società privata qualunque siane il fine . Il Governo dee dunque aver l' occhio su tutte , essere informato del loro fine , delle loro ragunanze , e di qual forza , e natura elle siano .

60 Se il fine , e la natura d' una privata Società non hanno in se alcuna cosa , che possa offendere la pubblica sicurezza , il Governo non ha alcuna ragione d' impedire le loro radunanze ; ma per accertarsi di ciò che troppo importa , gli conviene non solamente conoscere le regole , ma ancora introdurvi alcuna persona incaricata a invigilare , se le regole rappresentate son le stesse che dappoi si osservano . Ogni segreta e limitata Società , ogni ragunanza , che ricusa ed esclude la vigilanza del Governo , meritando il nome di conventicole , contro cui il Governo può ragionevolmente sospettare . Egli non si dee appagare di proteste circa la rettitudine

dine loro. La congiura contro la Casa de' Medici, conosciuta col nome di società di giardini, venne tessuta in una ragunanza che sembrava fatta per godere la delizia di un giardino. La sicurezza pubblica non ammette probabilità; ella vuol esser certa dell'innocenza di qualunque ragunanza. Se il Governo non l'ha, egli dee proibire la ragunanza, e se la sola ammonizione non basta, può usare d'una forza proporzionata alla resistenza. (*)

61. Egual vigilanza si richiede a che nessuna famiglia, ordine di persone, o nessun privato acquisti tal forza, e tali privilegi che abusandone possa negare la dovuta ubbidienza. Questi privilegi sono il dritto di aver fortezze, o soldati, leggi, e regolamenti d'una privata società, le quali obblighino in qualche occorrenza i focj a qualche azione contraria alle Leggi dello Stato, esenzione dalla comune giurisdizione, o dalle Leggi, privata giurisdizione, in somma tutto ciò che può considerarsi siccome una parte benchè menoma della suprema autorità, ovvero tuttociò che può ostare all'esercizio della mede-

(*) Il Governo vuol avere in questo punto di vista tutte quelle Fraternite che si obbligano al silenzio, e all'ubbidienza.

medesima . Fra questi privilegi annovero non meno l' eccessivo potere di qualche Magistrato , quando sia tale , che possa opprimere un Cittadino senza ch' egli possa avere a sua difesa le solite vie della Giustizia , come le terribili Inquisizioni : vi annovero ancora l' autorità conferita ad alcuno di distribuire a suo piacimento cariche , e uffizj . Imperciocchè egli è allora facile di affezionarsi le Famiglie , e formarli potenti aderenze . In tutti questi casi si può più facilmente , e perciò meglio è impedire , che nessuno vesta tai privilegi , che toglierne dappoi il possesso . (*)

62 Quindi è , che il Governo non può usare troppe precauzioni nel distribuire esenzioni tali , principalmente , che esimano una classe di Cittadini , o un privato dalla pubblica ubbidienza . Ogni esenzione infievolisce la Legge ; uno Stato è minacciato d' una prossima rovina , quando prevale ne' Cittadini l' opinione , ch' egli sia un vantaggio non ubbidire alla Legge . Questa opinione si diffonderà più rapidamente , se il Governo

(*) Siccome il Sovrano dee proteggere la sicurezza esterna ed interna , non vi è ragione alcuna , per cui i Privati mantengano dei Soldati . Se alcune Famiglie , e alcune Imprese , come quella del Tabacco han questo privilegio , le loro guardie , i loro Soldati debbono essere sottoposti al Sovrano .

verno concede siffatte esenzioni ai Cittadini, che ben meritavano della Patria: Allora si serve allo Stato per esser liberato dalle sue Leggi; se alcuno adunque godesse di tali esenzioni qualunque ne fosse il titolo, il Governo ha diritto di privarvelo; perchè il Cittadino non ha quello di goderle. Se un Sovrano anteriore ne ha conceduto alcuna, il Successore può revocarla, qualunque si fosse la cagione per concederla. Qual manifesta contraddizione dei mezzi col fine sarebbe egli mai, se un Sovrano potesse nuocere al comun bene con importune concessioni, e non potessero i suoi falli essere dal Successore emendati? Non solo egli può, ma deve revocarle, se falso non è, ch'egli sia obbligato a tutto ciò che il comun bene richiede. (*)

63 Se non che la maggior vigilanza rimane talvolta delusa. Segretamente una classe
di

(*) I Giuristi distinguono fra i privilegi *titulo oneroso*, e quelli *favorabili*. Ogni privilegio è del primo genere, giacchè il valore, la prudenza, la buona condotta son servigi di un merito almeno eguale a quelli che consistono nel danaro; e non si può supporre che il Sovrano sia tanto prodigo de' suoi favori, che gli dispensi senza un merito particolare. Se il Governo ha concesso un privilegio per qualche premio, o compensazione nel ritirarlo deve rifare i danni. Altronde il più forte titolo è un nulla al confronto del pubblico vantaggio.

di persone , o un privato han ragunato ricchezze , e potere bastante a dar loro pericolose aderenze ; segretamente una privata Società è cresciuta a tale , che la pubblica sicurezza n' è in pericolo . Già s' è formato un sedizioso partito . Non potè il Governo impedirne la cagione , o non gli ruscì fatto ? ne impedisca almeno le conseguenze . Queste altro non sono che opposizione alla suprema autorità , o coi fatti nell' impedire al Governo l' esercizio della medesima , o coll' ommettere il dovere di suddito semplicemente disubbidendo , o negando apertamente di prestar ubbidienza . Questa specie di opposizione è la sola , che veramente appartenga a questo luogo .

64 Ogni azione od ommissione unita ad una dichiarata disubbidienza , è una sedizione nel senso più ampio , e nel più stretto una sollevazione ; e il nome di sedizione si restringe a quelle azioni che hanno in mira la rovina dello Stato , o del Sovrano . In questo caso i sediziosi si considerano come stranieri , e sta alla politica il trovar mezzi per salvare lo Stato .

65 Egli di rado addiviene , che le sollevazioni si eccitino in un subito ; ma han le più volte i loro indizj , Pasquinate contro lo Stato ,

to, o i Ministri : pubbliche censure della condotta del Governo : declamazioni dalle Cattedre, e dai Pulpiti, o dal Teatro : Avvisi sediziosi nei foglj pubblici : libelli, e finalmente tumultuarie ragunanze.

66 In certe occasioni le Pasquinate meritano severi castighi, se han dato moto a qualche scompiglio, se le parole son troppo mordaci, o troppo pericolose. Allora si dee ricercarne l'Autore, e severamente punirlo. In ogni altro caso conviene usare la bella massima di Giustiniano : *Si quis Imperatori male dixerit, & id ex levitate processerit, contemnendum est; si ex insania, miseratione dignissimum; si ab injuria, remittendum.*

67 Se queste Pasquinate sonò state affisse in luoghi pubblici, si facciano rimuovere; se vanno di mano in mano, si faccia noto, che ognuno che avrà, o troverà tali scritti, gli debba consegnare al Governo sotto pena di esser egualmente punito come l'Autore di quelli.

68 Pubbliche censure della condotta del Governo (66) meritano la stessa pena delle Pasquinate nei casi riferiti (67). Ciò nondimeno, si dee ancora andar più cauti : giacchè lo scritto è cosa che resta, ed è meno soggetta alle inter-

pretazioni : laddove la maniera di esprimere , il luogo , e mille piccole circostanze alterano il senso delle parole . Gli audaci declamatori ne' casi addotti dovranno soggiacere alla pubblica vergogna : altrimenti si debbono privatamente ammonire ; e in genere *lubricum lingue non facile ad pœnam trahendum est* .

69 Dappoichè i Ministri del Governo non possono essere per ogni dove , egli è d' uopo servirsi delle private accuse : ma sia il Governo sollecito , che tali accuse non pongano in pericolo l' innocenza , ed aprano la strada alle segrete inimicizie , ed alla fraudolente vendetta . Siano gli accusatori uomini d' una condotta integerrima , non abbiano alcuna inimicizia contro del Reo , e manifestino il lor nome al Magistrato . Allora solamente si può prestar qualche fede alle loro denunzie . Chi non può provar le sue almeno con un grado di verisimiglianza , sia severamente punito siccome un infame calunniatore . Giacchè queste precauzioni non sono eseguibili nelle accuse deposte ne' luoghi assegnati , un buon Governo deve rigettarle come violatrici della sicurezza de' suoi Cittadini . Denunzie senza il nome non meritano attenzione , a meno che le circostanze non richieggano una par-

particolare vigilanza . Allora converrà ancora promuovere coi premj le denunzie , e assicurare i complici denunziatori della impunità.

70 Se i pubblici Parlatori , Gazzettieri , ed altri Scrittori ardiscono di eccitare altrui alla sedizione , meritano una pena tanto maggiore , quanto maggior peso aggiugne alle loro parole la carica , o il ministero che vestono , e quanto più si può per mezzo loro diffondere il contagioso esempio . Tosto che apparisce qualche segno di scontentamento nel popolo , egli è d'uopo leggere attentamente , e forse ancora prescrivere la materia dei pubblici sermoni . I tempi della lega in Francia , e quelli non meno dell' infelice Regno di Carlo I. in Inghilterra somministrano copiosi esempi dell' ardire che hanno avuto le spesse volte pubblici Professori , e gli stessi Predicatori di levarsi a romore contro dello Stato . La lista de' sediziosi fra gli Scrittori è amplissima : le belle arti arrossiscono di vedere Milton a lato di Mariana , Becano , Giovanni Petito , Persone , Cresnel , Parson , Boucher , ed altri difensori del Regicidio . Le Scene siccome osserva Brumoi , han sovente preso a segno della più amara critica , i Filosofi , gli Oratori , i Generali d' esercito , il Governo , e gli stessi

lor Dei . Generalmente i foglj pubblici , e tutt' i libri che trattano di affari politici debbono soggiacere , non che all' ordinaria censura , a quella dello Stato ; ed è saggio regolamento proibire affatto ogni foglio pubblico scritto a mano .

71 Tumultuose ragunanze nelle strade senz' alcuna cagione non si debbono giammai soffrire , e principalmente quando il popolo è inquieto . Il principio della *barricades* fu una tumultuosa ragunanza degli scolari di Parigi . In tali occasioni si farà promulgare (65) che ognuno ritenga in casa i figlj , e i domestici , se non vuole esser punito per loro . Birri , e Soldati dissiperanno l' oziosa moltitudine , senza per altro offenderne alcuno .

72 Finalmente se inutili riescono tutte le precauzioni a impedire una sollevazione , il tempo , e le circostanze debbono suggerire gli adattati provvedimenti . I più comuni sono chiudere con catene le strade , mettere sulle piazze dei Soldati , raddoppiare le guardie , e mandare in giro compagnie di Soldati , e di Birri , che abbiano l' occhio ad ogni movimento , e non soffrano le folle : far chiudere le botteghe ; e talvolta proibire di uscire dalle rispettive abitazioni . Vi sono dei mezzi più dolci , come la promessa

messa di un general perdono , o di sollevare il
 popolo dalle tasse , e simili . Si abbia però a
 cuore di non dar segni di timore , nè di dero-
 gare in alcun modo alla dignità del Governo .
 Il popolo divien superbo , ed intrattabile , se si
 avvede di essere temuto , ed è per lo contrario
 pieghevole , e timoroso , quando gli viene op-
 posta una vigorosa resistenza . Perdono e ubbi-
 dienza sono l'espressioni , che si convengono a
 chi regge . Germanico che si sforzava di affre-
 nare le sollevate Legioni con lagrime , e visac-
 ci , fu da loro dileggiato . Cesare in vece ac-
 chetò la ribellione con farne punire coraggio-
 samente i capi . Sovente la forza , e un esem-
 pio spaventoso sono mezzi necessarj : allora ci
 vuole prontezza nella determinazione , e nella
 esecuzione . Ma quante volte il Governo è co-
 stretto a punire , egli dee sempre avere in vi-
 sta , che la pena si estenda a pochi , il timore
 a molti , e l'esempio a tutti .

INTERNA SICUREZZA DE' PRIVATI

*Della sicurezza delle azioni, ovvero
della libertà civile.*

73 **L**A sicurezza, ossia la libertà delle azioni (33) è lo stato in cui non abbi- am che temere per le nostre azioni. S' elle sono tal- mente libere che non abbiamo a temere per par- te dell' altrui volontà, o potere; questo si è lo stato di una perfetta indipendenza. Benchè l'uo- mo per se solo non abbia a essere limitato da alcuna finita potenza, egli nondimeno non può pretendere a una totale indipendenza; perchè la natura con le sue Leggi pose un freno alla di lui volontà. Ma egli può di tanto meno aver- la; dappoichè si è posto nella civile società, ed ha sottoposta la sua volontà a una potenza su- periore, ed alle Leggi. La legittima limitazio- ne della libertà nelle nostre azioni proviene adunque dalle Leggi.

74 La loro natura determina i gradi della libertà, la quale è naturale, cioè a dire la li- bertà di operare ciò che non è contrario alle Leggi della natura; ovvero si è civile, cioè a dire la libertà di operare ciò che non è contra-
rio

rio alle Leggi civili . In egual guisa che Iddio non è men veramente onnipotente per non poter fare ciò che assolutamente è impossibile , così ancora l'uomo nella civile società non è men libero per non poter far ciò che alle Leggi si oppone : ossia per non potere far ciò che riesce impossibile volendo conseguire il fine proposto . Ancor più chiara diverrà l' idea della civile libertà , se alla parola *Leggi* si sostituisca quella del pubblico bene , ch'è la base delle Leggi . La civile libertà si potrà dunque definire , la libertà di far ciò che non si oppone al pubblico bene . Coloro , i quali estendono l' idea della libertà civile a una indipendenza non limitata da Legge alcuna , nullameno richieggonno , che la libertà di agire contro il Pubblico , e per conseguenza contro il proprio vantaggio .

75 Il Sovrano in qualità di Legislatore , e di Giudice ; i concittadini con abusare della loro dignità , o potere , possono offendere la sicurezza delle azioni . Il Legislatore l' offende violando i limiti del potere legislativo . L' offende il Giudice , quando fa un ingiusto confronto delle azioni con le leggi , e dichiarandone un incerto giudizio .

76 Il potere legislativo ha egli i suoi limiti

miti? (75), e quali sono? Tutto ciò, e ciò solamente, che richiede il comun bene può essere oggetto della Legislazione. Imperocchè, essendo stato stretto il civile contratto, in vista di un maggior bene, egli è fuor d' ogni dubbio, che si dovette rinunziare a quella parte di libertà, che al proposto maggior bene fosse divenuta contraria. Ed egualmente certo si è, che fu ritenuta tutta quella libertà, che non venisse a discordare col fine. Tutte adunque le indifferenti azioni, ancorchè siano minuzie e frivoltà, passano i limiti della legislazione. Il giudicare però se un' azione sia indifferente, o no, appartiene al Legislatore: perchè egli è solo in caso di vedere le connessioni delle cose, e le circostanze, che possono dar luogo a una Legge: e non vi è propriamente niuna azione, che in qualche occasione non cessi d' essere indifferente.

77 Il Cittadino a ragione attende dall' equità del Legislatore di non essere legato nelle azioni che nulla montano al ben dello Stato. Egli spera dalla prudenza del Legislatore che questi non cangierà in delitti, azioni, le quali anzi- chè castigo si meritano compassione; in una parola egli si lusinga, che non gli sarà ingiunto
né

nè proibito che ciò solo ch'egli stesso farebbe, o tralascierebbe di fare, se vedesse le connessioni, e l'importanza delle medesime azioni. (*) I savj che, siccome Tomasio, aprono alla giustizia gli occhi, e spogliano di pregiudizj la legislazione, prestano i maggiori servigj alla umanità, proteggono la civil libertà non di rado contro gli assalti della privata vendetta, la quale mette a profitto questi pregiudizj per l'oppressione dell'innocenza.

78 La libertà delle azioni non giugne più oltre, che quanto vien dalle leggi permesso (74). Egli è d'uopo adunque, per la dovuta sicurezza, che le Leggi sieno fatte in modo, che ognun conosca i limiti della sua libertà, che per ignoranza non le violi, che per la loro oscurità non si scusi, e in fine non sia la loro dubbiezza cagione, ch'egli non s'attenti d'agire; indi apparisce la necessità di far chiare le Leggi, e di pubblicarle. Il loro stile è uno dei più difficili.

(*) Per lo meno il giudizio de' Cittadini non sarà mai accertato, Quale azione, p. e. sembra più indifferente, che quella di portare una fettuccia sul cappello? Il Sovrano la proibisce. Egli vien accusato di abusar del suo potere. Ma coloro, che l'accusano, non fanno, che quella fettuccia era un distintivo d'una congiura.

li. Le sue proprietà sono la brevità, per potere più facilmente ritenerle a mente; la semplicità, e la chiarezza per accomodarsi alla più comune intelligenza, esattezza, e proprietà di espressioni, le quali non oltrepassino il senso del Legislatore, o non lo scemino, affinchè tutti vi trovino un egual sentimento. Restino adunque sbandite le superfluità, che dan luogo a mille interpretazioni; e quindi alla vessazione de' Cittadini. (*)

79 Se il Cittadino usa della libertà concessagli dalle Leggi, egli non dee temerne alcuna cattiva conseguenza per parte del Sovrano siccome Giudice. Uffizio di questo è confrontare con le Leggi le azioni del Cittadino. Se trova che queste con quelle si accordano, egli lo assolve; se no, lo dà all'esame e alla pena. La sicurezza adunque delle azioni per parte del Giudice dipende da un saggio codice, e processo criminale, i quali lascino non solo gl'innocenti nella

(*) Dyohes, al dir d'Erodoto, proibì ai Medj di sputare, o di ridere. Montesquieu cita delle Leggi Tartare a questo proposito. Egli è in que' Paesi un delitto di morte il gittar nel fuoco un coltello, il battere un Cavallo colla briglia ec. Le Leggi Romane *ad Legem Juliam Majestatis* meritano di essere consultate.

la libertà, che meritano, ma somministrino ancora a coloro, che hanno indizj di reato, que' mezzi di difesa, che possono sgombrar l'indizio, o accertarlo. Troppo richiederebbe un' estensione di un codice criminale; ma ben conviene al nostro proposito di dare un' occhiata alle parti principali del processo criminale, che offender possono la civile libertà. Queste sono la carcerazione, l'esame, e la sentenza. (*)

So Quando vi sono forti indizj di reato contro un Cittadino, egli vien carcerato. Il potere di carcerare non dee essere accordato senza limite a nessun Magistrato, e si debbono fissare gl' indizj bastanti a poter carcerare. La prigionia è così spesso riconosciuta come un castigo, che l'idea di vergogna si è unita alla carcerazione. L'imprigionato Cittadino, e riconosciuto dappoi innocente, non ha per testimonj della sua innocenza tutti quei che lo furono della sua vergogna. Egli ne siegue, che
la

(*) Da ciò si fa chiara una proposizione di Montesquieu che altrimenti parrebbe un paradosso. Ei dice che un Uomo processato che domani andrà al patibolo è più libero in uno Stato di buone Leggi criminali che in Turchia un Bascia. Sì, egli è più libero civilmente in quelle azioni che non son contrarie alle Leggi.

la carcerazione di un sospettato Cittadino vuol farsi con cautela, e almeno con questa differenza: che coloro il cui buon nome verrebbe offeso di più, senza tumulto e nel silenzio della notte sieno condotti alla prigione. Finchè nell'esame il Cittadino non è convinto del delitto, egli è contrario alle più forti idee di giustizia di recargli un male, che non è dalla pena diverso. Il fine della prigionia in questo caso si è, il farsi unicamente sicuro della persona del reo; ed i malori che ivi soffre, si possono chiamare offese della civile libertà. (*)

81 L'esame (79) ha in vista non solamente di convincere del reato, ma di dare ancora mezzi di difesa. Da ciò che l'esame è necessario, si rende manifesto che è ancora incerto, che chi viene esaminato abbia ancora commesso un male di azione, e intanto può la giustizia dargli un male di passione, il quale deve essere la conseguenza del reato, ciò è a dire la pena. Indi apparisce, che si è introdotta la tortura nel processo criminale ad onta della giustizia; tanto più che questo orribile ritrovamen-
to

(*) Convien quindi distinguere le prigioni di coloro, che non sono ancora stati esaminati da quelle dei Rei condannati alla prigione.

to non è un vero mezzo di scoprire il delinquente.

82 La stessa confessione de' Criminalisti nell'ordine degli interrogatorj lo dimostra. Imperciocchè la confession del reo nel tempo della tortura è invalida senza la ratificazione fatta fuori de' tormenti. Questa precauzione fu istituita affine d'impedire che il timore de' tormenti non istrapasse di bocca al reo una falsità. Se la confessione fatta nella tortura fosse bastante, l'altra sarebbe inutile, e porgerebbe gratuitamente ai delinquenti un mezzo di eludere la sentenza. Se il reo non dà la conferma, egli vien posto nello stesso modo alla tortura le due, e spesso le tre volte. Non è dunque lo stesso timore, quello che strappa la prima, e la seconda confessione? Si dica al reo: ella non vi farà di danno, nè di giovamento: ancorchè contraddiciate alla confession fatta ne' tormenti, voi non gli avrete più a soffrire un'altra volta. Qual Giudice potrà lusingarsi, che alcun reo confermi la prima confessione? E' dunque manifesto, che la seconda confessione vien fatta dal reo per lo timore d'essere di bel nuovo posto alla tortura.

83 Il timore fa una maggiore, o minor

D

im-

impressione secondo i diversi temperamenti, le forze, ed il modo di pensare di ciascheduno. L'uom più debole di corpo, o d'animo preferirà cento volte una presta morte a questi lunghi dolori, che soffrè allora, e che lo renderanno mai sempre accasciato, e miserabile. Il solo aspetto de' tormenti strapperà di bocca al debole innocente una falsa confessione. Egli sarà condannato. Il nerboruto e disperato delinquente, l'eroe de' facinorosi sopporterà francamente la tortura, e negherà costantemente. Egli sarà assolto. Non mancano esempi che queste speculazioni confermino, e in maggior numero sarebbero di certo, se dalla terra ove fu sparso, al trono de' Principi gridar potesse il sangue di coloro, i quali sul patibolo furon la vittima de' tormenti.

84 L'unico caso in cui si possa usare la tortura, senza questi terribili inconvenienti, si è quando il reo già convinto, tace i complici, o le circostanze, che importa al ben dello Stato di sapersi. Nel caso in cui chiaro è, che il reo convinto ha complici, e resta solo a sapere chi sono, egli col negare di dichiararli offende lo Stato, e merita una pena. E allora la tortura è un mezzo di difesa contro la resistenza

senza ostinata del reo. Le ragioni, per cui Correvon, e per lui la celebre Istruzione di Caterina II. rigettano anche in questo caso la tortura, non mi hanno convinto.

85 La sentenza, ossia condanna, succede alla convinzione del reo (73). L'offesa della sicurezza consiste in una condanna senza convinzione, e nel più, o meno della pena. Benchè egli sia impossibile di dare per ogni specie di delitto una pena diversa, e di prevederli tutti, e ch'egli sia perciò necessario di lasciar qualche cosa all'arbitrio del Giudice; pure le migliori Leggi criminali sono quelle, dove le pene sono più fisse, e men giuoca l'arbitrio del Giudice.

86 La libertà delle azioni può essere dai Concittadini ristretta (75) o per prepotenza di dignità o per violenze. I Padri possono abusare della loro autorità obbligando i figlj; o impedendo loro di entrare in uno stato, con minaccia di privarli della successione, con prevalersi della sommissione; che han verso di loro i figlj ben educati, con inganni, e superstiziosi insegnamenti, e finalmente con tutte quelle arti, che sforzano l'immatura gioventù ad azioni, da cui dipende la felicità d'una vita intera, e a tali ancora, ove il pentimento è tar-

do. Il Governo dee impedire questi abusi, e toglierli affatto nelle più interessanti azioni della vita, scelta dello stato, voti, matrimonj ec. Il modo più efficace si è di togliere alla gioventù il mezzo di fare tai passi nell'età della irriflessione, e della debolezza.

87 Per parte degli altri Concittadini la libertà delle azioni dipende da ciò, che nessuno ci possa sforzare a fare, o non fare ciò che le Leggi proibiscono, o ci obbligano di fare.

II.

Dello stato morale, e della vigilanza del Governo sopra l'educazione, e la condotta de' Cittadini.

88 **L**A risoluzione della volontà segue il giudizio dell'intelletto. Le passioni operano per lo meno come stimoli sopra della volontà. Egli è perciò, che il Governo deve invigilare sopra l'intelletto, le passioni, e in generale sopra il loro stato morale; così che il primo si riempia di giuste idee, e le seconde sieno regolate in modo che si reprimano le azioni dannose nella loro stessa origine. Il Governo si occupa de' costumi, non perchè sian-
que-

questi il suo scopo , ma perchè sono i mezzi di ottenerlo . Egli altro non richiede , che l'accordo delle azioni con le Leggi , non già per motivi elevati , ma unicamente per la speranza di un vantaggio , o per timore della pena . Quindi nasce un' idea della virtù politica , la quale è diversa dalla morale , ed è l' abito di conformare le proprie azioni alle Leggi della società .

89 La vigilanza del Governo sopra lo stato morale si richiama a due principj : che egli cerchi di perfezionarlo co' mezzi più adattati , e che egli si sforzi di togliere ciò che potesse infievolire questi mezzi ; e recar danno allo stato morale .

90 Fra i mezzi più efficaci tiene certamente la Religione il primo luogo . Ella è il più dolce legame della società ; ella insegna con dottrine ammirabili la virtù ; con promesse eccita altri ad esser virtuosi ; con minacce atterrisce altri , ed allontana dal vizio , e in fine col pentimento , che ingiugne ai delinquenti ne facilita la correzione . La religione salda il difetto della legislazione , dove l' occhio del Legislatore , e il gastigo del Giudice non possono giugnere , la religione è presente ad ogni azione ,

e affrena i dannosi progetti con le sue minacce. Il Sovrano non dee lasciarsi scappar di mano un filo così opportuno, e dee attentamente aver cura, che ogni Cittadino abbia religione.

91 Per questo aspetto l'Ateismo è ancora un delitto politico, perchè toglie al Principe i mezzi di reggere più sicuramente i suoi Sudditi. Dall'opinione, che Dio non esista, segue la nostra sregolatezza, o la nostra sollevazione. Il bene adunque dello stato non vuole, che si tollerino i dichiarati Atei: e il Governo può esigere dal Cittadino un segno esteriore della religione, che questi professa.

92 Dalla necessità della religione, anche per lo bene esterno de' cittadini, e per la comune sicurezza, si deduce il diritto del Governo di estendere la sua vigilanza all'ammaestramento del popolo ne' doveri della religione; di togliere, o impedire gli abusi, e di vigilare sovra l'ordine esteriore delle cerimonie sacre, e festività. L'ammaestramento ne' doveri della religione merita principalmente alla campagna una maggior attenzione; imperciocchè egli dee supplire presso i contadini alla educazione ed alla civiltà. Egli è d'uopo distribuire le Parrocchie in modo, che ogni Parroco possa comoda-

damente ammaestrare il popolo, ed esercitare il suo ministero; anche affinchè la troppa lontananza non serva al contadino di pretesto per trascurare il servizio divino. (*)

93 I Parrochi di campagna, i Maestri di scuola debbono ancora essere scelti con più scrupolosa attenzione, dappoichè essi hanno a formare il modo di pensare, e i costumi d'una così gran parte dello stato. La poca stima di questi uffizj, e molto più i loro tenui assegnamenti allontanano uomini di vaglia da cariche unicamente per loro adattate. L'influsso nella pubblica felicità dovrebbe determinar nelle cariche la precedenza. Allora il Parroco di Contado sarebbe molto superiore al Canonico, che non fa che cantare. Il concorso è il miglior modo di ritrovare l'uom più degno, e di rivestirlo di questi importanti uffizj. Il Maestro di scuola dovrebbe per lo meno essere il primo del Contado. Vi sono alcuni Parrochi immen-

(*) L'origine delle vaste Parrocchie altrà non può essere che la povertà e la piccolezza dei Villaggi, i quali per poter mantenere un Parroco si dovettero unire insieme. Ma egli è evidente quanto sia duro e difficile a un Contadino di far più miglia in mezzo alle nevi, o sotto un Sol cocente, per andare alla Parrocchia, e di farne altrettanto per ritornare. Eguale e maggiore si è l'incomodo per li Parrochi.

famente ricchi, ed altri poverissimi; vi vorrebbe un' eguale distribuzione. Le entrate de' Parrochi consistono in danari, in fondi di terra, in decime, ovvero in fissi pagamenti dei Parrochiani. L' economia rustica li dissipa di troppo, e loro ruba un tempo prezioso per l' istruzione, e per la lettura. I fissi pagamenti se vengono esatti, rendono odioso il Parroco al suo gregge: egli è tosto accusato d' inclementza non cristiana, e tutte le sue istruzioni riescono inefficaci nella sua bocca. Se egli non è esatto a farsi pagare, corre pericolo di perdere le sue entrate. Puro danaro sembra adunque essere la migliore assegnazione per un Parroco; e deve bastare a sostenere con dignità il ministero: perchè ciò serve a farsi rispettare dai contadini; e a dare con tenui limosine un esempio di fraterna carità.

94 Abusi (62) e tutto ciò che può rendere men rispettabile la religione, debbono impedirsi, come dispute di religione, arditi discorsi sovra i misteri, o le dottrine della medesima, disprezzo dei sacri Ministri ec.. Nulla torna in maggior vantaggio della religione, principalmente presso il popolo, e nulla dà maggior peso ai suoi insegnamenti; che quando coloro, che

che si appressano all' altare , danno con la loro condotta una prova dell' interna lor persuasione ; quando le loro azioni non meno istruiscono che le loro predicazioni . Egualmente nulla fa maggior torto alla religione , che il contrasto delle azioni loro con le loro istruzioni . Indi è manifesto che la disciplina del Clero è un punto importantissimo , e che esige tutta l' attenzione del Governo .

95 Nelle cerimonie , e nelle solennità della religione (92) le quali compongono il culto Divino , debbono regnar sempre l' ordine e la decenza . Il Governo invigili a che il culto non venga turbato , e tutto ciò che potesse interromperlo si allontani . Dappoichè la potenza Ecclesiastica non può usare se non se i mezzi spirituali , i quali talvolta non bastano a mantenere l' ordine , e la decenza ; il braccio secolare la soccorre , e atterisce con pene sensibili coloro , i quali non si sgomentano alla minaccia delle spirituali .

96 Il mezzo più efficace a perfezionare lo stato morale dopo la religione è certamente l' educazione . Questa è un particolare dovere dei genitori ; ma siccome ella serve a formar il futuro Cittadino , il Governo ha diritto d' avervi

l' oc-

l'occhio, e di non lasciarla interamente alla cura dei privati. Presso che in tutti gli Stati mancano Leggi adattate a dirigere la privata educazione secondo il piano generale dello stato. Egli farebbe utile cosa, se si facessero piani di educazione secondo le diverse classi dei cittadini, giusta i quali dovessero i genitori educare i loro figli. Questa parte della pubblica vigilanza par che sia bastevole peso, per avere propri Magistrati composti di uomini retti, illuminati, e pieni di ragionata esperienza: onori, e dignità avrebbero a rendergli ancora più rispettabili. Le pubbliche scuole allevierebbono loro il peso di tanta dignità, se ogni Cittadino obbligato fosse di mandarvi i suoi figliuoli; e se il Magistrato della educazione fosse quello dell' Università. Questo Magistrato, e questi piani di educazione terrebbero un mezzo fra la privata, e la comune educazione; ne fuggirebbono gl' incomodi, accoppiandone felicemente i vantaggi.

97 Egli è un dovere dei Genitori, di dare ai figli una dovuta educazione, ed istillare ne' loro animi la rettitudine di pensare, e di agire. I suddetti Magistrati dovrebbero aver cura, che i parenti non mancassero a questo importantissimo dovere. I negligenti nell' adempier-

piecarlo avrebbono ad esservi sforzati; i rei dovrebbero essere privati della custodia dei loro figlj. Bisognerebbe però prendere parte delle loro entrate, ed impiegarle alla educazione dei figlj, affinchè il far delitti non fosse un mezzo di esentarsi da un dovere penoso, e imposto agli uomini dabbene.

98 Vi ha di molti, i quali hanno perduto il Padre, e non hanno altri in sua vece. Altri hanno genitori incapaci per l'età, o la miseria di educarli; e finalmente molti non sono da alcuno riconosciuti per figlj, quali sono gli esposti. A tutti costoro dee il Governo far da Padre, e dar loro la giusta educazione. Le accademie adunque, le case d'orfanj, e di esposti, e somiglievoli fondazioni per l'educazione della gioventù meritano particolare attenzione, e distinti privilegj.

99 Non basta che vi siano case d'orfanj: bisogna che nel ricevergli, e nell'educargli tutto vada a dovere. Essi debbono essere ricevuti con somma facilità, e con niuno dispendio per parte loro. Non si ha a temere, che il pubblico erario venga troppo aggravato. L'amore paterno parlerà abbastanza al cuore di coloro, che possono dare ai loro figlj l'adattata educazio-

cazione. E se ci avrà alcuno cotanto sordo alle voci della natura per esporre i figlj, benchè li possa educare; un tal Padre è uno sciagurato, presso cui i poveri figlj farebbono in pericolo della vita, e dei costumi, perciò ancora più degni della pubblica compassione. La maniera di riceverli deve esser tale, che i padri, che potessero venir di poi in migliore stato, avessero a riconoscere i loro figlj a certo indizj. Egli è d'uopo adunque di tenere esatti protocolli dove il numero degli esposti, i nomi loro, il giorno, e l'ora, in cui furono ritrovati, e ciò che seco aveano, vengano segnati esattamente.

100 Nè ciò basta ancora. Il Governo dee far togliere dalle strade i fanciulli miserabili, cercarli nelle case, e farsene carico. Le Levatrici, e i Parrochi potrebbero esser utili al Governo nell'indicare i figlj nati da poveri parenti.

101 L'educazione deve proporzionarsi al fine. Innanzi a tutto, ogni distinzione fra gli orfani, e gli esposti si deve abolire, e con ciò togliere ogni ombra di discredito a queste case. Dappoichè non vengono generalmente quivi educati, che i fanciulli, la cui destinazione è la
fati-

fatica, essi non debbono essere tenuti morbidamente, ma bensì avvezzati alla nettezza, instruirsi nei doveri sacri, e civili, e finalmente imparare a leggere, e scrivere, e conteggiare. Detestino l'ozio, come un vero reato da i loro più teneri anni, e s'impieghino tosto che per loro si può in lavori, che loro convengano. A questo fine, meglio farebbe unire le case di orfani con quelle dei lavori, onde più agevolmente apprendessero i fanciulli a guadagnarsi il pane.

102 Le scienze compongono una parte rilevante della educazione, e sono per questo rispetto ancora degne della cura pubblica. S'istituiscano Scuole, e Accademie, nelle quali principalmentete si abbia a cuore, che la gioventù apprenda ciò che più importa ai doveri della vita civile, all'utile d'ognuno. Agesilao richiesto, che cosa avessero i fanciulli a imparare, rispose: *ciò, che avranno a fare, quando saranno cresciuti*. Non solamente le Capitali debbono essere provvedute di scuole, ma ancora i Villaggi. Gli Inglesi usano con buon successo le scuole erranti. Le scuole debbono essere mantenute a spese pubbliche, affinchè anche i più poveri ne possano godere. I poveri, come i ricchi

chi sono Cittadini; tutti i fanciulli anche alla campagna debbono imparare leggere, scrivere, e conteggiare. (*)

103 Per rendere queste scuole pubbliche vieppiù frequentate, e rispettabili, giova bensì di dar loro distinzioni, esenzioni, e privilegi; i quali però non debbono giugnere a tal segno, che fatti contrarij al loro fine, promovano la sfrenatezza della gioventù. Sono pure cagione di questo male le condiscendenze dei Maestri, le quali sono allora comuni, quando il salario dipende dagli scolari. Essi possono vendicarsi della severità del Professore allontanandosi. Ma cessa questo timore nel Maestro, se vien pagato dal pubblico erario. Le Capitali sembrano meno adattate per li Collegi, le Accademie, che le piccole Città di Provincia, ove minore è la dissipazione, più rispettati gli Studenti, e dove una maggior uguaglianza può fra
i me-

(*) Mi sembra che al Catechismo di Religione, che nelle Scuole s'insegna, si potrebbe unire un catechismo, per così dire, politico. La tenera Gioventù riceverebbe fra le prime sue idee quella dei doveri di un Cittadino, e saprebbe come diportarsi tosto che ei giugneste a una età più matura. Io penso di meritar bene dalla Società con questo Catechismo.

medesimi stabilirsi. A tutte queste ragioni si aggiunge quella della minore spesa.

104 Allor che i costumi della gioventù sono regolati dalle dottrine della Religione, dalla educazione, e dalle scienze; egli non v'ha dubbio che i buoni effetti appariranno utilmente nei già cresciuti Cittadini. Gli altri mezzi non debbono trasandarsi: e mille ve ne sono, i quali al gran fine di perfezionare lo stato morale conducono. Mille la storia, e le saggie Leggi delle Repubbliche Greche ne additano. (*)

105 Il proprio vantaggio è la gran regola delle azioni umane. Se perciò l'uomo più costumato venisse nel concorso alle cariche preferito agli altri per esser tale; se il libertino giov al onore fosse

(*) Si fatti artifizi erano la Legge di Solone, che proibiva agli scostumati di parlare nelle pubbliche Assemblée: Il giudizio sopra i morti, dal quale non andavano esenti gli stessi Re: le dichiarazioni dei Romani aruspici che il più probò Romano avesse a ricevere, ed alloggiare la Dea di Pessinunte, e che la più casta Matrona dovesse consacrar la statua di Venere. Il Senato, dice Livio, si rimase gran pezzata in forse per decidere chi fosse l'Uom più probò di tutta la Città. Naturalmente ognuno avrà desiderato una tal preferenza assai più di qualunque dignità. Anche i soprannomi degli Antichi, e l'onore di avere una statua, furono le fonti segrete delle azioni eroiche, cui vanta l'antichità.

fosse escluso dalle dignità , si scorgerebbe nei costumi la stessa perfezione , che regna nelle scienze , dove queste son guida agli onori , ed al potere .

106 L' esempio ha una forza imperiosa sugli animi altrui . Di quanto dunque non miglioreranno i costumi , se i primi personaggi di uno Stato , se il Clero , e i Superiori di ogni condizione saranno esempj di costumatezza ? I delitti di costoro meritano doppia pena per se stessi , e per l' altrui scandalo .

107 Simile a un Architetto , che fa servire gli ornamenti della sua fabbrica alla solidità della medesima , il Legislatore dee far servire i divertimenti del popolo a formare i costumi di lui . Indi è che i Teatri esigono la vigilanza del Governo . E' possono unire l' utile al dilettevole , e , come dice Bielfed , divenire la scuola dei costumi , della civiltà , e della lingua .

108 Il delitto deve adunque rappresentarsi nel suo più orrido aspetto con la pena a fianco , e la virtù con tutte le sue attrattive , amabilmente bella , e in fine trionfante . Si può quindi a ragion quistionare se le tragedie , dove si opprime le più volte la virtù , sieno ai costumi giovevoli .

109 I buoni effetti delle rappresentazioni si possono sperare solamente, quando lo spettatore può applicarsi ciò ch' ei vede sulla scena. Perciò le Tragedie, dove compariscono i Re, e gli Eroi, non recheranno mai il vantaggio, che recano quelle, dove i personaggi sono di una classe più inferiore. (*)

110 Chi non vede che le indecenti commedie, e le Farse ridicole si debbono escludere dai Teatri? Una censura sopra i Teatri è necessaria. Ogni cosa da recitarsi deve esservi sottoposta, si debbono perciò sbandire le Commedie non iscritte.

111 I Burattini, ed altre simili rappresentanze esigono la stessa vigilanza, tanto più che la plebe, e i fanciulli formano la maggior parte dell'udienza.

112 Maggior effetto potrebbero avere le

Com-

(*) Si sa che gli Spartani ubbriacavano i loro Schiavi, e li mostravano di poi in quello stato a i loro figli per istillar loro un forte orrore a quel fozzo vizio. Giacchè una morale più pura non ci permette sì fatti mezzi, noi possiamo colla imitazione del vero destramente eseguita nei Teatri, operar lo stesso effetto negli animi degli Spettatori. Meglio sarebbe che la virtù trionfasse alla fine d' ogni Tragedia. Se ella rimane sempre oppressa, le anime comuni e basse diranno a se stesse: La virtù è sempre infelice, sempre fortunato il vizio; io voglio esser felice.

Commedie, se più costumati fossero gli Attori. L'elogio della modestia in bocca ad una Frine, sembra una satira. Abbia cura il Governo, che gli Attori sian costumati; e questo ceto diverrà al pari d'ogni altro onorato, e commendevole. (*)

113 Ciò che si è detto finora dei Teatri, in riguardo de' costumi, si può applicare ai medesimi per riguardo al buon tratto, e alla lingua.

114 Ma forse in nessuno Stato i Teatri vengono considerati come una scuola dei costumi, e delle maniere, ma bensì come un pubblico divertimento. Anche in questo aspetto non sono indifferenti al Governo. Imperciocchè è d'uopo non perdere mai di vista la massima, che i divertimenti del popolo non debbono recar offesa ai costumi. E perciò ancora le Commedie estemporanee, che han per sistema l'indecenza, e per ornamenti le scioccherie, o le ciniche allusioni, meritano il bando dal Teatro di ogni ben costumata Nazione. Io ho loro
dichia-

(*) Oltre questi vantaggi si può ottenere quello di emendare qualche difetto, o passion più generale. Si abbandonino i pazzi al Teatro, dice Diderot, e vi farà appena bisogno di rinchiuderli.

dichiarato guerra: alle mie ragioni furono opposte satire, e derisioni. Finalmente la verità, ch'era dalla mia parte, ha trionfato.

115 Quando tutto ciò che può migliorare i costumi, è stato messo in opera; tutto ciò, che può infievolire questi mezzi, e recar danno ai costumi si dee attentamente impedire, con reprimere i delitti, e punirli.

116 Per conto dei costumi, della religione, e dei sentimenti politici dei Cittadini, nulla è più capace di far argine ai delitti, che il frenare la libertà di scrivere, o leggere cose contrarie alla religione, al governo, ai costumi, e ad un retto modo di pensare. La censura dei libri merita perciò tutta la cura del Governo.

117 Lo scopo n'è d'impedire la propagazione di opinioni false, scandalose, o pericolose: e ne segue, che il suo potere si deve estendere a tutto ciò che può propagare cotali opinioni, o svegliare altrimenti desiderj fregolati. Ella perciò invigila sopra i libri, i Teatri, le pubbliche Tesi, i foglj pubblici, i pubblici sermoni, i quadri, i rami, in una parola tutto ciò che ha una cert'aria di pubblicità.

118 Ella esamina ancora tutti gli scritti,

che vengono di fuori, e tutti quelli che si stampano nel Paese. Questi non possono stamparsi, senza aver presentato il manoscritto sotto gravi pene. E' d'uopo perciò proibire le stampe nei piccioli luoghi, dove difficilmente si può erigere un Tribunale di revisione. Quanto agli scritti venuti di fuori, i Libraj debbono portare alla censura una copia dei nuovi libri, e non vendere giammai pagina alcuna sotto pene gravissime pria di ottenere: l'*admittitur*.

119 Egli è indifferente in qual modo, e da chi sia regolata questa censura. Uomini vi siano versati nelle scienze, e scevri di pregiudizj. Si avverta, che siccome la sfrenata libertà delle stampe è madre della miscredenza, delle sedizioni, e della più fregolata licenza; così ancora una severità soverchia si oppone alla perfezione delle scienze. Abbiamo perciò i Censori regole fisse, e invariabili; la sola applicazione di queste dipenda dal loro giudizio. Del resto, acciocchè nessuno pretenda ignoranza, e i Libraj non soffrano vessazioni, egli conviene fare stampare di quando in quando il catalogo dei libri proibiti.

120 L'esperienza ne insegna, che l'ozio, è il seme dei delitti. Esirpare l'uno è toglier

re gli altri: e non v'ha dubbio che l'ozio possa essere punito; giacchè tutti i Cittadini, anche i facoltosi possono essere obbligati a una occupazione. La suprema autorità ha un dritto di togliere ciò che nuoce ai costumi, e promuove i delitti; essa ha un dritto di determinare l'uso delle forze comuni(10). L'ozio nuoce ai costumi, promuove i delitti, rende inutile, e passiva una parte di quelle forze, che potrebbero impiegarsi a pro di tutti. Chi dunque contrasterà al Sovrano il dritto di estirpare l'ozio? A questo dritto dee corrispondere l'obbligo dei Cittadini di ubbidire ai Sovrani. Se vero egli è(9) che non possano impiegare le lor forze, che dove le dirige il Sovrano, tanto meno avranno a lasciarle affatto inutili.

121 Le generali disposizioni per isfradicare l'oziosità sono, proporzionare i mezzi di sussistenza alla popolazione per mezzo del commercio, e non restringerli con ispontanee catene; onorare ogni utile occupazione, e diffamar l'ozio, e gli inutili trattenimenti; imprimere questi principj nella gioventù, e farli dal Clero insegnare al Popolo; far noto ad ognuno, che le limosine date ad uomini capaci di travaglio, anzichè essere un'opera meritoria, sono il pasco-

lo dell'ozio, e la cagion di mille mali. Le particolari disposizioni consistono nel proibire di mendicare, nell'invigilare sopra la condotta d'ogni Cittadino; in por freno ad ogni occupazione meno utile, e più simile all'oziosità; nello scemare il numero degli Studenti; in tenere a freno i Domestici, e finalmente per rendere tutto ciò efficace, in istabilire case di correzione, e di travaglio.

122 Se que' poveri, i quali per età, o per malattie non si possono sostentare, vengono provveduti decentemente, non vi è ragione alcuna per tollerare un solo mendico. Si proibisca il mendicare sotto qualunque pretesto, e il fare limosina in qualunque luogo. Per dare alla proibizione tutta la sua forza, convien punire con pene addattate alle circostanze i contraventori. Abbiano l'occhio a quest'ordine le guardie a ciò destinate. I mendici che han forza di lavorare, si menino nelle Case da travaglio, o si facciano Soldati. Se alcuni contravverranno la seconda volta, si aggiunga al lavoro una pena; e se ciò non basta, non si potrà forse strignere di catene questi ostinati ed oziosi, e sforzarli al travaglio delle forttezze, delle mura, e ad altre siffatte occupazioni? (*)

123 Per

(*) Quanto è lodevole il fine di soccorrere i poveri

123 Per privare i mendici d' ogni ricovero , convien proibire alle osterie di riceverli , e farne spesso ricerca , e punire coloro , i quali incaricati di aver l' occhio a queste disposizioni , si rimanessero negligenti , e non curanti .

124 In quasi tutti gli Stati simili regolamenti sono stati introdotti , ma sempre senza frutto . Si venne quindi a scacciare i mendici cittadini dal Paese , impedirne l' ingresso ai mendici forestieri , e finalmente a proibir loro d' ammogliarsi . Il vero politico , che sa quando apprezzar debbanfi gli uomini , e sa mettere a profitto ogni cosa , si atterrà da tai leggi , e invece di scacciare alcuno , darà a tutti occupazioni , e travaglio . Se spesso i regolamenti sono riusciti voti di effetto , non è colpa loro , ma di chi non gli ha fatti osservare .

125 Se ogni cittadino sarà obbligato a dar
con-

veri , tanto nocive son molte disposizioni credute finora mezzi adattati a conseguire il fine proposto . Le zuppe , i bajocchi sono il vero fomite dell' ozio . L' Austria è piena di mendicanti , la cui occupazione è di errar nelle campagne , e poi all' ore consuete ricoverarsi ne' Monasterj vicini , e prendervi la zuppa o la limosina . Quelle che si danno ai Giovani studenti son la cagione di tanti studiosi bricconi . Sarebbe da desiderarsi che una sì bella generosità usasse dei mezzi più adattati al bene della Società .

conto della sua occupazione, e se non si soffriranno che quelle solo, le quali convengono a uomo onorato, non vi farà luogo per l'ozio (121), e i pericolosi mestieri di giuocatore, di alchimista ec. cesseranno a un tratto. La descrizione delle famiglie (54) racchiude le occupazioni di ognuno; e quelli, che fossero avuti in sospetto di falsità nella loro descrizione dai proprietari della casa, debbono denunziarsi al Magistrato, affinchè egli possa venire in cognizion della verità. (*)

126 La voglia di sostentarli con poca fatica ha inventato mille arti inutili fautrici dell'ozio, e nemiche delle arti vere, togliendo loro gli artefici. Qual contraddizione! Le arti utili sono sovente limitate a un numero determinato, e le inutili possono crescere all'infinito. Il Governo dee renderle di poca estimazione, e di molto aggravio con imposizioni, e ogni sorte di restrizioni.

127 L'eccessivo numero degli studenti, si
scor-

(*) Certamente nella classe del popolo è cosa assai facile che il Padrone della casa sappia qual sia il mestiere de' suoi pigionali. Ora se alcuno si fosse detto Ferrajo e non si sentissero mai colpi di martello o altro, ciò sarebbe un ragionevole sospetto circa la veracità del pigionale.

scorge facilmente pensando quanto siano pochi gli uffizj cui tendono i loro studj . Convienne adunque limitare la libertà di frequentare le scuole . Giovani avvezzi a vivere in una scuola, tornano inabili e pigri ai robusti lavori ; onde sovente si riducono a farsi Frati . Neppure si dee scegliere per gli studj i migliori talenti . Le arti , il commercio , e le manifatture a volerle portare a un certo grado di perfezione , esigono non meno delle scienze , ingegni perspicaci , e sollevati . Il Legislatore , deve dividere i talenti fra tutte le occupazioni .

128 Buoni regolamenti manterranno una buona disciplina fra i domestici (121) . Se i Padroni , e il Governo li faranno osservare , sono quelli atti a scemare il numero degli oziosi col rendere pressochè impossibile l' oziosità . La parola *domestici* comprende tutti coloro , che si pongono al servizio di alcuno per alcun tempo . L' oggetto di tali regolamenti è di tre sorti : l' uno consiste nell' impedire l' insolente capriccio dei domestici ; l' altro nel por freno alla severa durezza dei Padroni ; e il terzo nello scemare il numero dei domestici senza impiego .

129 I capricci dei domestici consistono nel lasciare senza cagione il servizio ; nel fare smodera-

derate richieste ; nel ricusar di servire ; nel fare inganni , o infedeltà ; nel commettere considerabili negligenze ; e finalmente nel perdere il rispetto ai Padroni .

130 Per ovviare al primo male si dovrebbero fissare alcuni termini entro i quali non si potesse lasciare il servizio , eccetto che in caso di maritaggio , o di uno acquisto di fortune . Se tai termini non si voglion introdurre , si determini almeno il tempo dell' avviso nel quale il Padrone si possa provvedere . In ogni caso si deve far differenza fra la città , e la campagna ; nella quale non si lasci il servizio , che nell' Inverno , quando poco nuoce ai Padroni di rimanere senza il domestico . E' ivi ancor bisogno di termini più lunghi : giacchè le occasioni sono men frequenti . Fuori dei termini stabiliti non si possa abbandonare il servizio sotto gravi pene ; e tanto più si gastighi chi sen fugge segretamente ; chi seduce altri a far lo stesso ; o chi cospira contra il Padrone . Si proibisca ancora severamente di alloggiare domestici sfuggiti , e di ricevere coloro , che non ottennero l' opportuna licenza .

131 Per frenare le smoderate richieste dei domestici (129) conviene fissare esattamente i loro

ro salarij, il prezzo dei vestiti, e le solite mancie. Egli importa al bene dei Padroni, ed alla disciplina dei domestici, che il cangiamento di Padrone non possa migliorare le circostanze di chi serve. E affinchè non si deludesse questa regola, si proibirebbe utilmente di portar livree con oro, e argento. (*)

132 Non è possibile di prevedere, nel prendere un servo tutti i casi in cui si abbisogni della sua opera. Affinchè dunque un domestico col ricusare di servire non rechi danno al padrone, non sia permesso ad alcun domestico di ricusare servizio alcuno, se non quello che apertamente non potesse prestare, o fosse di troppo disparato dal suo uffizio. I Padroni nell'obbligare i domestici al loro dovere siano assistiti dal Governo,

133 Considerabili infedeltà (120) e tali inganni, che recan non piccolo danno al Padrone, vengono puniti dalle Leggi Criminali. I delitti dei domestici di minor considerazione si puniscono con la casa di correzione, la pubbli-

ca

(*) Questa tassa, come ogni altro salario, vorrebbe essere proporzionata al prezzo del vitto, e ad ogni sensibile cangiamento di questo diminuirsi pure, o accrescersi.

ca frustra ec. Servirà ancora a tener fedeli i domestici, il permettere ai Padroni di cacciar via subito coloro che sono trovati in fallo, e ingiugner loro di porre nel viglietto di congedo la cagione per cui fu congedato; e in caso che fosse dal Padrone ommessa questa circostanza, egli sia obbligato a rifare il danno al secondo Padrone, in caso che a questi pure venga rubato dallo stesso servo. Affinchè i domestici non prendano in prestito, nè vendano, nè comprino a nome del Padrone, sia proibito ad ognuno di comprare, o vendere alcuna cosa ai domestici senza saputa del Padrone; e i contravventori non solo debbano prendere di nuovo, ciò che vendettero, o comperarono, ma siano oltre a ciò gastigati. Chi presta ai domestici senza permissione del Padrone, non possa ripetere il suo credito, nè dal servo, nè dal Padrone.

134 Le negligenze, e la poca attenzione, per cui soffrono gran danno i Padroni, si puniscano collo scemare il salario in proporzion del danno. Dura sembra questa disposizione, ma sembrerà necessaria, se si consideri quanto inutili riescono spesso gli avvisi e i rimproveri, e quanto facilmente sciaurati domestici si potrebbero altrimenti vendicare dei Padroni.

135 Restano a impedirsi le irrivèrenze , e i mancamenti di rispetto (129). In forza del contratto per cui uno si obbliga di prestar l'opera sua ad un' altro , egli nasce fra il Padrone ed il domestico una certa differenza di rispetto , e riverenza , senza la quale vien turbato l'ordine che dee regnar nelle famiglie . Se il servo manca a questo dovere , ei merita senza dubbio un gastigo . Ma addivien spesso fiatte , che un' accusa al Tribunale richiede troppo tempo , e il rimedio vuol prestezza ; e talvolta la cosa è di troppo poca rilevanza per essere nelle forme posta all' esame , e giudicata . Un padrone principalmente fra la classe di coloro che vivono della loro industria , perderebbe troppo a queste lunghezze ; e perciò soffre piuttosto l'insolenza de' suoi servi . I regolamenti sinora introdotti mancano in questo punto , e a me sembra che concedere ai Padroni il dritto di gastigare i suoi domestici , sia il solo mezzo atto a riparare il male . Le pene pecuniarie ecciterebbono l'avarizia di molti : il congedo principalmente alla campagna può recar grave danno al Padrone . Convien dunque concedere ai Padroni un diritto di pena corporale , a cui le Leggi segnino i giusti limiti .

136 Il secondo fine de' buoni regolamenti intorno ai domestici è di proteggerli contro l'ingiustizia, o la severità dei Padroni (129). Si assicuri dunque ai domestici il loro salario: si provvegga, che questo non venga scemato loro per lievi cagioni, quali sarebbero un danno involontario e lieve arrecato al Padrone, e simili: s'invigili, che il Padrone non abusi del dritto di punire (135) siccome al servo non è lecito di lasciar subito il Padrone; così ancora non possa subito il Padrone congedare il servo, senza avvertirlo dapprima, nè possa negargli il congedo chiesto nel modo prescritto, o il ben servito, se egli ha servito fedelmente, ed onoratamente.

137 Per dar maggior forza a questi regolamenti, è stato in alcuni luoghi eretto un Tribunale a decidere di ogni piato fra i Padroni, e i domestici. E veramente, atteso il gran numero di questi, e la molteplicità de' regolamenti, questo Tribunale è pressochè necessario. Egli non deve ammettere eccezione di persone. Sue parti siano il punire i cattivi domestici, frenar la severità de' Padroni, assicurare ai servi il salario, far loro avere il congedo, e se alcuno delle loro un' ingiusta accusa nel ben servito,

vito, ridurlo dopo maturo esame ne' giusti termini. Si vede chiaramente che questo Tribunale non dee osservar le formalità; deve essere aperto a tutte l'ore, e soprattutto essere inappellabile.

138 Ciò che importa allo Stato al pari d'ogni altra cosa si è la diminuzione dei domestici privi di padrone (129). Col proibire, che niuno accolga domestici segretamente sfuggiti, o non provveduti del ben servito, egli vien posto un ostacolo a tanti oziosi, che per capriccio, o per amore di oziosità lasciano il loro impiego. Ma non s'impedisce con questa ordinazione che molti domestici benchè provveduti di un' ottimo ben servito non si rimangano talvolta lunga pezza senza impiego.

139 Si recherà rimedio a questo inconveniente con istabilire certe persone, che chiamerò custodi dei servi. Essi debbono essere eletti dal Magistrato. Il lor numero deve esser proporzionato alla città, p. e. due per quartiere. A loro solamente spettar dee il dritto di alloggiare i domestici congedati in luogo per ogni sesso distinti, e la pigione, che hanno a ricevere, vuol essere fissata dal Magistrato; il servo congedato deve tosto andare da loro, e mo-
stra

strare il suo benservito , il quale sarà posto in un protocollo con nome , cognome , col nome dell' ultimo Padrone , il giorno del suo congedo . Il custode deve curarsi di procacciargli servizio , nè ciò gli sarà difficile . Imperocchè tosto che questo regolamento avrà luogo , chiunque avrà bisogno di un domestico , s' indirizzerà al custode; se poi passassero quindici giorni , senza che si ritrovasse servizio , il domestico avrà a esser condotto in una casa di travaglio , per guadagnar ivi il pane , finchè gli riesca di rientrare in servizio . Il custode sarà pagato parte dal nuovo Padrone , e parte dal servo secondo una certa tassa . Questo regolamento impedirebbe efficacemente le fughe nascoste dei domestici , renderebbe più facile l' invigilare sulla loro condotta ; e farebbe sì , che con la tema della casa di lavoro i domestici non sarebbero così facili a lasciare il servizio , e così indeterminati a sceglierne un nuovo .

140 L' effetto di tutti questi regolamenti dipende da una ben diretta casa di lavoro e di correzione , dove si vuole condurre i mendichi , a provvedere del travaglio proporzionato chiunque in perfetta salute non vuol travagliare (122) ; coloro che si sostentano in un modo pernicioso
allo

allo Stato (127) ; e domestici senza padrone . Questa casa deve essere in tal guisa regolata , che ognuno trovi un lavoro da poterli sostenere sua vita durante , secondo le sue forze e cognizioni , e senza eccezioni anche di chi non ha che una mano . Vi debbono essere adunque tutti quei lavori e mestieri , che si possono esercitare senza imparargli , o almeno con una piccola direzione , come sarebbe segar pietre , tagliar legna , far corde ec. Tali occupazioni non possono mai mancare in un paese , dove il commercio è promosso .

141 Queste case hanno un doppio fine , occupare gli oziosi , e punire i delinquenti (121) . Questi debbono essere da quelli separati . I primi hanno da essere trattati gentilmente , convenevolmente pagati , e fatti liberi nella scelta dei lavori . Laddove si vuol caricare i secondi di penosi lavori secondo il loro reato , pagarli poco , e secondo le circostanze batterli , e farli lavorare incatenati , o ancora tenerli in luogo separato . Per rendere più sensibile la sofferenza fra la casa di correzione , e di travaglio , gioverebbe di far passare nella casa di travaglio , come per premio coloro , i quali dopo esser rimasti alcun tempo nella casa di correzione , aves-

fero dato segni di pentimento, e di emendazione. Soprattutto è necessario che queste case non abbiano la menoma taccia d'infamia, affinchè in luogo di correggere non fortiscano l'effetto contrario.

142 Molti vi ha, che non farebbono mai caduti in fallo, se non fossero stati sedotti, e molti non vi cadrebbero così spesso, se l'occasione, e la facilità non si parassero loro innanzi. Non si risparmino cure, e fatiche per iscoprire gl' indegni seduttori, mezzani, pollastrieri, e altri di simile professione, e scoperti non si perdoni loro un mestiere tanto pernizioso ai costumi. Da ciò che fin ora abbiain detto si potrà agevolmente comprendere, se i luoghi di pubblica infamia debbano essere tollerati, e molto meno protetti, e stabiliti, come si vorrebbe da alcuni.

143 Ogni altra cosa, che direttamente, o indirettamente nuoce ai costumi, deve essere impedita, ed estirpata. Per impedire i disordini dell' ubbriachezza si sminuisca il numero delle taverne, si ordini di chiuderle ad una cert' ora, e di negarne l' ingresso a chi dà segni di ubbriachezza; si punisca pubblicamente alcuno più noto per gli suoi disordini nel vino a terrore
de-

degli altri . Per impedire disordini più gravi , si proibisca a tutti coloro , che non tengono osterie , e locande colla permission del Governo , di dar alloggio di notte a chieccia . La diminuzion de' giorni festivi toglie pur anco mille disordini , e produce i migliori effetti . Savj Sovrani l' han chiesta , e un Pontefice degno dell' immortalità l' ha conceduta di buon grado : tutti persuasi e certi , che il tempo , che si dona alla fatica , e al lavoro , è ritolto al vizio , ed alle dissolutezze .

144 Egli non sembra possibile , che il vizio metta forti radici , dove esistono di tali regolamenti . Pure , siccome raro è , che tutti sian in vigore , e siccome sovente addivien , che riesca ad alcuni di nuocere ai costumi segretamente , egli è d' uopo di andare alla scoperta dei vizj , che serpeggiano per poscia estirparli . L' ottimo mezzo è senza dubbio un Magistrato sopra i costumi ad imitazion della Romana censura . Egli sia composto di uomini ragguardevoli per dignità , e per virtù , e sia destinato a invigilare sulla condotta dei cittadini senza esclusione di persone , e su i pubblici disordini senza esclusione di luogo . Sieno però le ricerche guardinghe e prudenti , gli avvisi , e i rimproveri

moderati ; e sopra tutto le domestiche ricerche sian aborrite . Il Sig. Giusti non approva questa istituzione , dicendo che sia indegna cosa del Sovrano di aver l'occhio a particolari negozi ; che i forestieri eviterebbono un paese di tale severità ; e finalmente , che in luogo de' piccoli , grandi disordini avrebbono a nascere da questa ordinazione . Io rispondo : quando alcuno viene ucciso , non si dovrebbe neppure ricercare l'autore del delitto : egli è pure un affare privato il male di un solo . L'assurdo che nascerebbe da questa mia illazione è la risposta più adeguata all'obbiezione del Sig. Giusti . Il massimo bene del tutto è la somma del massimo bene di ogni parte . Viziofi forestieri faranno disgustati da questi regolamenti ; e la perdita di loro sarà ben compensata dal maggior numero di matrimoni , frutto ben certo di migliori costumi . A meno che non si pensi che la natura umana sia fatalmente strascinata al peggio ; perchè non lusingarsi , che limitati i rei piaceri , gl'innocenti , e i più utili alla società saran da tutti abbracciati ? E se fra pochi alcun più reo disordine s'introducesse dopo gli addotti regolamenti nei pubblici costumi , questo non si dovrebbe attribuire alla Legge ; siccome alla proibizion del
duel.

duello nessun attribuisce la cagion di un assassinio.

145 Scoperti i vizj resta a punirli secondo la loro qualità . Le pene principalmente destinate per delitti , che offendono i costumi , debbono sempre avere lo scopo principale di correggere .

III.

Delle Leggi , che hanno una più stretta relazione all' interna sicurezza de' Cittadini .

146 **L**A vigilanza per quanto grande ella sia , che il Governo usa affine di perfezionare lo stato morale de' Cittadini , non può avere un effetto così grande e universale , che sia per se sola bastante a regolare la volontà d' ogni Cittadino in modo che ognuno interdica a se stesso ogni azione dannosa ai suoi Concittadini . I regolamenti di cui parlammo finora , posero il fondamento : egli appartiene alle Leggi , di compiere l' edificio (38) . Queste Leggi han relazione ai casi particolari , divengono la regola delle azioni , e sono eseguite , quando vengono violate , da un mal certo ; il cui timore raffrena la volontà del violarle . Questo male è la pena .

147 La pura conformità delle azioni con le Leggi è presso ben pochi il motivo dell'ubbidienza. Il timor della pena fa invece sopra tutti, anche sopra l'uomo il più facinoroso, una forte impressione. Egli giova al comun bene, che le Leggi vengano da tutti osservate. La pena è dunque essenziale all'efficacia delle Leggi. Laddove le Leggi, la cui violazione non è seguita dalla pena, sono inefficaci.

148 Gli oggetti delle Leggi, che hanno una più stretta relazione alla interna sicurezza de' privati, sono le persone, la fama, e i beni de' Cittadini: (33) fra i quali si comprende anche i loro dritti, e ragioni verso gli altri Cittadini. Per evitare la confusione dividiamo questo trattato in altrettante parti.

Sicurezza Personale.

149 **L**A sicurezza personale è lo stato dove non abbiain che temere per la nostra persona. Affinchè questo stato sia perfetto, dobbiammo essere sicuri per la nostra vita, e per qualunque altra offesa corporale. Indi vi ha delle Leggi, che proteggono la vita de' Cittadini, e altre, che allontanano da loro ogni altra lesione.

150 La vita de' Cittadini corre pericolo dalle violente uccisioni, dai cimenti, dalle malattie e altri mali, dal mancamento della sussistenza, o di altri bisogni. Indi ci vogliono delle Leggi contro le uccisioni, leggi contro i cimenti, altre che procaccino i rimedj alle malattie, e comprendano i regolamenti medicinali; altre che provveggano alla sussistenza, e comprendano i regolamenti circa la penuria privata, o pubblica.

151 Gli omicidj si dividono in assassinamenti, omicidj domestici, avvelenamenti, duelli, suicidj, ed infanticidj nel più lato senso.

152 Le divine, e le umane Leggi, l'umanità, un orrore impresso ne' cuori degli uomini dall' Autore della natura, si uniscono a proibire severamente gli omicidj. Alle diverse specie si debbono adattar diverse pene. Il parricidio, l'assassinio premeditato debbono aver maggior pena, che non hanno l'uccision d' uno straniero, e un impeto di collera. In tutti questi delitti, come quelli, ne' quali non v' ha luogo a compenso, conviene far sì che la pena atterrisca altri da peccare in ciò che riesce inutile di vendicare. Per questa stessa ragione fa d' uopo rendere difficile l' esecuzione di questi

delitti . p. e. con proibire di portar armi nascoste, e micidiali.

153 Gli avvelenamenti meritano una maggior vigilanza, perchè son più facili ad eseguirsi, e anche le persone più timide possono commetterli. Quanto è più facile un delitto, tanto più grave deve essere la pena. Si vuol dunque aver l'occhio a coloro che vendono veleni naturali, o preparati, ovvero tali cose, che son necessarie a qualche mestiere, e delle quali si può fare un uso pernicioso. Il primo regolamento è dunque di non concedere la vendita di tai cose ad ognuno, e andare più cautamente nel concedere la vendita fuori della Città; nè mai si deve accordare ai Droghieri vagabondi.

154 Il secondo regolamento riguarda i compratori. A niuno per niun pretesto si dee vendere veleno, se non se a coloro, la cui arte ne abbisogna: e anche a questi con gran precauzione. Un servo che vuole tai merci, dee portare la sottoscrizione col suggello del suo Padrone; ogni altro compratore dovrà dire il suo nome, la quantità del veleno, che compra, l'uso che ne vuol fare, e la sua abitazione. Il Droghiere sarà tenuto farne registro per poter comunicare opportuni lumi al Governo, se sono perso-
ne

ne di contado, o contadini stessi, i quali tal volta abbisognano di arsenico per lo bestiame, essi saran tenuti a mostrare di più l' attestato del Parroco, o del Giudice. Non si venda veleno mai ai poveri; se alcuno ne richiedesse per uccidere insetti o altro, si richiamino a maniere men pericolose. Dopo la pubblicazione di questi regolamenti, chiunque senza osservarli volesse del veleno, sia tosto, come sospetto, trattenuto, e denunziato. I Droghieri che venderanno senza le anzidette precauzioni cose velenose, avranno a essere considerati come complici del misfatto.

155 Affinchè in cosa di tanto peso si tolgga ogni occasione di errore, facciano i periti un catalogo esatto di tuttociò che può mettere in gran pericolo la vita. Tutte le droghe estranee, e sconosciute non si debbono permettere pria di farne saggio. Gli artefici, che abbisognano di tai merci, siano obbligati severamente a farne un uso cauto, ed una esatta custodia. I droghieri debbono tenerle con precauzione; particolar posto deve essere assegnato a tutte quelle merci notate per perniciose; e persone bene instrutte debbono essere quelle, che le tolgono dal loro posto. Non sarebbe inutil cosa, se

se i Droghieri subissero un esame delle loro cognizioni in questo genere. I vasi, ove stan riposte tai merci, debbono essere contrassegnati, non essere affidati che a persone più conosciute, e finalmente essere visitati e riconosciuti di tempo in tempo. Chiunque manca nell'osservare questi regolamenti, venga severamente punito. (*)

156 Egli è stato le cento volte dimostrato, che i duelli (151) son perniciosi alla civile società, sono un mezzo inutile di difesa, una usurpazione del dritto della Sovranità, e finalmente una offesa della civil sicurezza. Quante volte non è stato ripetuto, che il principio che guida a duellare è un onore mal inteso, anzi una vera vigliaccheria nel farsi il carnefice del suo concittadino. Chi non vede che il duello non è un mezzo di rispingere una offesa, o di riaver la sua fama; che l'onore d'un cittadino non è, nè può essere la vittima del capriccio di un pazzo, d'un ubbriaco, d'un bravone? In ogni Nazione si sono fatti severi editti contro chi sfida, e contro chi accetta, e chi presta aiuto; ma il pregiudizio nato ne' tempi della barbarie,

(*) Sarà dovere della Facoltà Medica, e del Magistrato della Sanità il fare una lista esatta di tutte le cose velenose e anche delle purghe più violente.

barie, nodrito, e cresciuto di abusi legittimati si mantiene tuttora. La pena di morte da alcuni imposta a questo delitto è un debil freno nella stessa sua essenza. Chi apprezza più la vita del suo falso onore, non duella. E chi antepone questo onor suo alla vita, non teme la morte. Una inevitabile infamia posta su i duelli stessi sarà mai sempre il più efficace mezzo, come quella, che toglie le radici al male, e fa che chi crede falsamente di difendere il suo onore, venga con ciò a perderlo. (*)

157 Inoltre le Leggi hanno fatto una dif-
flin-

(*) Vedendo l' inefficacia di tanti Editti contra i duelli, molti Scrittori han fatto varj progetti, per cui speravano di riparare ai duelli senza le pene capitali altronde inefficaci. Montesquieu (*Eprit des Loix* 28. l. 24. c.) dice: Nel passato secolo si punirono con la morte i duelli, mentre sarebbe stato meglio di privare un Soldato del suo stato con tagliargli la mano. Imperciocchè nulla comunemente dispiace tanto agli uomini che di esser fatti incapaci del loro mestiere. Noi vedremo altrove se le mutilazioni al fine delle Leggi si convengano. Biesfeld (*Inst. Pol. Ch. V. §. 18*) propone un Tribunale di onore, il quale abbia da giudicare dei duelli. Ma ciò non sarebbe egli tenere in troppo conto un pregiudizio? L' Autore d' Emile sembra in una nota (l. 24.) approvare la momentanea vendetta; e poi soggiunge: che se fosse Sovrano, torrebbe di mezzo tutte le ingiurie con un mezzo semplicissimo senza aiuto di Tribunale. Sarebbe a desiderarsi che egli avesse comunicato al mondo il suo segreto.

finzione, la quale è cagion principale della loro inutilità. Elle distinsero i veri duelli dai rincontri, intendendo per quelli un combattimento, dove si fissano tempo e luogo; e per questi una zuffa allora allora insorta da qualche offesa, o disparere. Egli non v'ha dubbio, che la prima sorta è più dell'altra condannabile, come quella, che dà maggior luogo alla riflessione. Ma siccome i duelli vengono perciò solo impediti, perchè in uno Stato, dove Leggi, e Giudici vegliano alla comun sicurezza, la propria difesa non può essere ammessa, la ragione medesima vale ne' due casi. E dicono che i primi moti non sono in nostro potere, ma si appongono ben male: giacchè questa ragione apre la porta a tutti i delitti, e gli scusa presso che tutti. Ogni reato eccita un subitaneo e violento affetto: il ladro si sente avvampare alla vista di una ricca preda, e la presenza di una bella commuove la più intrattabile passione del cuore d'un dissoluto. Da chi può esigersi con maggior dritto di essere padron di se stessi, che da coloro appunto, che si fanno un vanto di duellare? Il primo bollorè può bensì scemare l'atrocità d'un delitto, ma non può giammai toglierla interamente.

158 La paterna vigilanza del Governo si estende tant' oltre , che proibisce le violenze contro la propria vita (151). Queste son di due spezie , altri s' uccide con riflessione , altri per pazzia . Si è cercato di por rimedio alla prima spezie con caricare di opprobrij il cadavere del suicida ; strascinandolo sovra un carro , esponendolo sul palco di giustizia , e confiscando parte de' suoi beni . Quando l'amore della propria conservazione non è efficace , come lo sarebbe una pena data a chi non sente ; una pena , che suppone , che il suicida stenda il pensiero oltre la propria vita fino alle sue conseguenze . Certamente se egli vi pensasse non si ucciderebbe : vi sono alcuni popoli fra i quali il suicidio è tenuto cosa da uomo risoluto , quando non vi è più nulla che lo affezioni alla vita . I principj di religione , la dimostrazione , che non è permesso a chi ricevette la vita di lasciarla senza il volere di chi la diede , la persuasione di una terribile eternità , che succede a pochi istanti di miseria malamente evitati , questi , e altrettali motivi debbono finalmente rovesciare questa massima nazionale . Doppia mente svantaggiosa son le conseguenze : ella rapisce allo Stato i suoi cittadini : ella indurisce i loro animi contro

tro il timore delle pene: imperciocchè qual cosa può mai temere chi la morte non teme?

159 Il suicidio è sovente la conseguenza della somma disperazione. Bisogna privar gl' infelici, che vi si sono abbandonati, di ogni mezzo violento per terminare i loro giorni. Indi è che si toglie ogni cosa pericolosa alla vita de' prigionieri, e che talvolta ancora si legano così strettamente, che non possano muoversi. Mille funesti esempj insegnarono queste precauzioni.

160 I pazzi (151) si legano, si chiudono, e si ritornano se è possibile all' uso della ragione, o finiscono in una necessaria prigionia una vita deplorabile.

161 Ogni membro della Società riceve nel primo istante del suo essere un dritto alla protezione del Governo. Quindi nasce l' obbligo di porre in sicurezza la vita de' Fanciulli con impedire gl' Infanticidj (151). Questo misfatto giugne ad un grado di barbarie, a cui gli altri tutti non giungono. Questo misfatto è più d' ogni altro facile a commettersi. Quindi un' esemplare severità dee regolarne la pena. Gl' Infanticidj succedono direttamente con uccidere il fanciullo, o indirettamente con esporlo. Se nell' ultimo caso la lontananza, e la solitudine del
luo.

luogo rendon la morte del fanciullo necessaria, la seconda spezie deve essere come la prima castigata.

162 Egli è la stessa cosa quanto all' effetto, che la creatura sia uccisa dopo che è uscita alla luce, o mentre che ancora sta nell' utero della Madre, con medicine, con violenza, o con appostata sconciatura. Ogni differenza fatta dalle Leggi nella pena è affatto contraria al loro fine. La facilità di disperdere la creatura, e d' ingannare il Giudice, invitano abbastanza madri sciaurate a disperdere la creatura senza aggiugnere a questo motivo quello dell' impunità. Se si considera il danno che allo Stato ne viene; egli è il medesimo in ogni Infanticidio; lo Stato vien privato di un cittadino. Se si considera la barbarie del fatto, in ambo i casi una madre distrugge un essere concepito nelle sue viscere. La distinzione fra il delitto *affectus*, & *effectus* ha forse cagionato l' errore. Ma è sempre la volontà, e non già l' effetto che le Leggi puniscono. Un pazzo, che uccide è assoluto, ed è punito un assassino che ha mancato il colpo. Questa distinzione può solamente aver qualche luogo fra que' delitti che possono avere un compenso.

163 Per impedire quanto è possibile , che le madri non disperdano appostatamente le creature , egli è d' uopo ordinare di negar tutto ciò che tende a far disperdere il feto , se chi vuole averne non è munito della permissione sottoscritta dal Medico . Gl' ingredienti di tai medicine debbono riporsi fra i più alti segreti della medicina . E deve essere similmente ingiunto a' Chirurghi di non cacciar sangue alle donne senza la ordinazione del Medico ; giacchè talvolta il feto ne può essere danneggiato . I contravventori si puniscano severamente .

164 Esaminando le cagioni degli Infanticidj , si fa manifesto , che son queste il rossore , e la povertà . Si tolgano le cagioni , e cesserà l' effetto . Le pubbliche penitenze , e le pene disonoranti , che le Leggi talora imposero alle donne sedotte sian con abborrimento abolite . Vengano le infelici accolte in case tali , ove senza timore di essere tradite , possano sgravarsi , e ritornarsi dappoi alla virtù . La vergogna , dice Mirabeau , è un resto della virtù che soffoca ; chi ci sforza a perderla , ci condanna a esser sempre viziose . (*)

165 S.

(*) Oppongono alcuni che queste case aumenterebbono i disordini . Noi rispondiamo coll' amico dell'

165 Si può dunque ragionevolmente dubitare, se le Leggi, che per impedir gl' Infanticidj, impongono alle donne sedotte di scoprir il loro delitto, ottener possano il loro intento. Per quelle, la cui fronte non sa più arrossire, la precauzione è soverchia; ed è senza effetto per le vittime sventurate della lor propria debolezza. Il loro stato è violentissimo. Elle hanno a scegliere fra se ed il figlio, fra la vergogna del primo delitto e un nuovo. L'amor proprio vincerà: per non ubbidire alla Legge non udiranno la voce della natura; non vor-

Uomo: la dissolutezza non genera figliuoli. La miseria, le disgrazie, o la debolezza deporranno in quelle case i loro..... Egli soggiunge poco dipoi come debbanfi governare quelle case, e dice: vorrei che in tutte le Capitali e anche nelle Città di terza sfera si ergessero delle case comode, e ben tenute ove si avesse a ricevere questi doni preziosi. Le donne vi dovrebbero servire a tutto, e gli uomini esserne esclusi. Ogni fanciulla, o donna gravida che vi cercasse ricovero, avrebbe ad esser ben ricevuta, e servita senza udirsi continuamente rimproverare la sua debolezza; e all'uscirne si vorrebbe far loro un dono di dieci scudi per quello che han fatto allo Stato. Sopra tutto non ci dovrebbe essere esclusione alcuna di Paese, o di Città; giacchè quella che vuol restar nascosta, non vorrà partorire nella sua Città.

Queste disposizioni farebbono certamente più a proposito per impedire i disperdimenti volontari di qualunque altra Legge, o regolamento.

vorranno esser madri per non esser sempre disonorate. Un nuovo Legislatore ha cercato una strada di mezzo , imponendo con gravi pene a ogni donna di non isgravarsi senza palesarsi a una donna onorata , e a questa di tener l'affidato segreto gelosamente nascosto . Ma il rossore non cessa perciò : la diffidenza non può cessare , e per le circostanze , il segreto del parto , può essere impossibile ad osservarsi .

166 La povertà estrema di molti fa sì , che non potendo essi sostentare i figlj , gli esponghano a una morte pressochè sicura (169) . Ma questo male cesserà tosto che saranno erette case di orfani , ove i figlj di poveri genitori sian ricevuti a braccia aperte , e senza la menoma spesa , anzi vengano ricercati (98 , 99 , 100) e di queste abbiám già ragionato .

167 Non solamente dee mettere riparo un buon Governo agli Infanticidj , ma eziandio alle negligenze , e agli errori per cui i germogli della popolazione ne' primi istanti dell'esistenza loro vanno a mal fine . Si ordini adunque severamente , che se alcuno trovasse mai fanciulli esposti ad onta delle addotte precauzioni , ei sia obbligato a portarlo alla casa degli orfani . La natura invira a quest' atto , nè le contra-

tra-

tradice il proprio interesse, dovendo essere ogni fanciullo ricevuto senza la menoma spesa. Si invigili attentamente, a che le Levatrici sappia-
no un' arte tanto dilicata perfettamente, e le imprudenti, e le trascurate sian punite con ri-
gore. Ne' villaggi fa d' uopo ancora di una cu-
ra più particolare.

168. Eguale attenzione meritano tutti quegli
accidenti, che alterando lo stato della madre,
possono nuocere al feto. Perciò le Leggi cri-
minali differiscono i tormenti a una donna gra-
vida. Si dee fare aprire ogni donna che muore
nella gravidanza. Si dee particolarmente proteg-
gere le donne gravide da ogni attentato. Si dee
finalmente proibire affatto tutti quegli oggetti
che possono atterrirle, o nojarle, e recar dan-
no a loro, e al feto.

169. Egli è impossibile di prevedere tutti
gli accidenti, per cui la poca precauzione di al-
cuno può recar danno ad altri (150). Basterà
adunque segnare alcune occasioni, che son più
ovvie per farle servire d' esempio a somiglievo-
li circostanze. I ponti, le strade, la navigazio-
ne de' fiumi farli debbono per quanto si può si-
curi. Il popolo dee poter francamente passeg-
giare senza timore de' cavalli, e delle carrozze.

E perciò i cocchieri sianò obbligati ad andar lentamente nella Città , e principalmente sopra i ponti , e negli angoli delle strade . Nelle pubbliche feste , e ovunque accorre moltitudine di popolo , fa duopo mandarvi soldati , e birri per impedire i disordini .

170 Ovunque si alza un edificio , o si lavora da luoghi sollevati , conviene avvertire con segni apposti , o chiudere affatto il luogo ; si vuol coprire le aperture fatte nel suolo , affinchè tali e sì fatti regolamenti , che risguardano le fabbriche , vengano osservati , si ingiunga a chiunque fabbrica di farne avvisare il Magistrato , onde possa questi dirigere , ove n'è duopo , le sue precauzioni .

171 Per la stessa ragione convien proibire ogni sorta di aperture , come quelle delle cantine , nelle strade ; ogni minuccia di rovine degli edifizj deve essere prevenuta , e impedita dai Ministri del Magistrato ne' rispettivi quartieri . Ognun di loro compensi ogni danno per sua colpa avvenuto .

172 Appartengono pure a questo luogo li divieti di gittar nulla sulle strade ; di far giuochi di palla , e simili ne' luoghi frequentati ; in una parola i divieti di fare tutto ciò che fatto

fatto in luoghi frequentati può danneggiare alcuno.

173 Cimenti, (150) si chiamano tutte quelle azioni, che per una piccola casuale circostanza divengono pericolose. Tutte queste azioni debbono essere proibite. P. e. balli con rispede, voli d'aria, salti detti comunemente mortali, in somma tutte quelle frivole arti, nelle quali la menoma disgrazia può rendere inutile ogni maggiore destrezza.

174 Una azione è soggetta a cimento in certe circostanze, e non lo è punto in altre: p. e. l'andare sopra l'acqua ghiacciata è cosa sicura, quando il ghiaccio è tenace, e nel radolcirsi della stagione riesce cosa mortale. Conviene adunque pagare degli uomini capaci, i quali determinino il tempo del passaggio, e la strada da tenerli; simili circostanze vogliono simili regolamenti.

175 Non basta impedire gli omicidj, conviene ancora portar riparo alle morti, che cagionano le infermità, per quanto l'umana condizione il sostiene (150). Recar soccorso al cittadino nelle sue malattie, e con ciò diminuirne il numero, e il danno, ecco le parti del Governo in questo articolo. Il complesso di quel

regolamenti, cho questo fine abbracciano, forma le mediche ordinanze, le quali comprendono ancora tutto ciò che appartiene alla Facoltà Medica; Medici, Levatrici, Speciali, Chirurghi, Spedali, Case di Pazzi. A questi regolamenti altri si debbono accoppiare, che non appartengono direttamente alla medicina, benchè di somma importanza, per la salute pubblica; indi è che tutto ciò che può su di questa influire deve far l'occupazione di un Magistrato separato detto di sanità, e composto di Medici, e di altri membri del Governo.

176 Il fondamento d' ogni regolamento a questo fine diretto deve essere uno studio di Medicina saggiamente istituito, e diretto, dove i Medici, i Chirurghi, le Levatrici, gli Speciali possano acquistare teoretiche, e pratiche cognizioni. Uomini capaci, e dotti usciranno da questo studio: e questo ne sarà il primo effetto.

177 Si pensi dappoi a distribuire con giusta proporzione queste persone intelligenti. Ogni piccola Città abbia il suo Medico, ogni Villaggio il suo Cerusico, ogni luogo più picciolo una Levatrice. Si opporrà forse, che tante persone, sono un peso troppo grande. Ma la cassa della Provincia gli dovrà pagare: e quale spesa migliore

gliore di questa si può mai fare, e quale imposizione farà più giusta di quella, per cui l'erario della Provincia sosterrà questa spesa?

178 Le Spezierie debbono essere numerose, ben distribuite, e provvedute. Medici onorati le visitino di tempo in tempo e per sorprese: e gl'ingredienti delle medicine siano prescritti agli Speciali, e da questi usati, e posti insieme con somma esattezza.

179 Vi sono molte malattie, che richiegono un subito rimedio; eppure non è fattibile, che ogni Villaggio abbia una Spezieria; converrà dunque scegliere alcuni rimedj più generali, e più utili, per provvedere i Villaggi. I Chirurghi, e Levatrici gli terranno a serbo, e gli useranno al bisogno.

180 La vita degli uomini è troppo preziosa per lasciarla in mano di Truffatori, e Cantambanchi. La cura delle malattie appartenga a coloro, che hanno acquistato sufficienti cognizioni, e han dato saggio del loro sapere. Sia interdetto ad ogni altra persona di prescrivere rimedj, e fare ordinazioni. Anche fra Periti stessi ognuno stia ne' suoi limiti, il Chirurgo non faccia da Medico, e viceversa. Gli Speciali siano con pena severa obbligati a non dare le me-

dicine , pria di vedere le ricette di chi ha diritto di farle .

181 Affinchè gli apprestati soccorsi non riescano inutili , o almen di troppo incomodo a una gran parte de' cittadini , i salarij de' Medici , ed il prezzo delle medicine non possano crescere a capriccio . Nelle campagne principalmente , e nei villaggi conviene fissare una tassa ai Medici , i quali siano obbligati a prestarli al bisogno de' poveri contadini . Per impedire le truffe si facciano stampare i prezzi delle medicine , prezzi che saran minori per li contadini , i cui Speziali non han bisogno di tanto pagamento per la maggior facilità di sostentarli . Coloro poi , i quali son privi affatto di mezzi per comperarsi i rimedj , potran ricorrere a' Medici pagati dal Governo , e a Spezierie provvedere a pubbliche spese . Le Spezierie degli ordini religiosi avrebbero a scemare il peso di queste spese al Governo : e la cristiana loro munificenza ci lusinga giustamente , che non renderanno inutile questo nostro incoraggiamento di meritar bene della patria , e de' loro concittadini .

182 Ciò nondimeno non possono tutti sostenere le spese di una lunga malattia , e procacciarsi la necessaria assistenza . Conviene però
cri-

erigere spedali , ne' quali coloro che vogliono pagare alcuna cosa , e quelli che son privi affatto d' ogni mezzo abbiano a ricoverarsi : la separazione di questi da quelli gli esporrebbe a essere tenuti in poco conto ; laddove cessa un tale inconveniente , se non si ammettano le odiose distinzioni.

183 Gli Spedali debbono servire a tutte le malattie . Quivi sgravansi povere donne , fanciulle sedotte (164) ; le levatrici vi sogliono imparare l' arte . (Si osservi però che la poca speranza , o la disattenzione non iscrediti il luogo) . Quivi le donne , e gli uomini , che portano seco il gastigò de' loro disordini , vengono curati con lieve spesa , o senza alcuna , affinchè un mal sì dannoso non si accresca per loro . Osservino i medici il segreto , e la più esatta carità , affinchè la loro durezza non renda il rimedio

Nei Paesi Cattolici è ancor più facile , essendovi degli Ordini Religiosi , i quali si obbligano con voti solenni ad assistere agli ammalati . Sarebbe meglio , che essi fossero fuori delle Città , ove il bisogno ne è maggiore , e più difficile il riparo . Pensano alcuni che se gli Spedali ricevano ogni sorte di persone , ne saran troppo aggravati . Ma se conoscessero questi teatri dell' umana miseria , si persuaderebbero facilmente , che persone benestanti non preferiranno giammai il migliore Spedale all' assistenza delle loro Famiglie .

medio quasi peggiore del male. Quivi finalmente si chiudono i pazzarelli (154).

184 Le acque minerali, e tali altre, che giovano a più malattie, meritano ancora l'attenzione del Governo. Convien ergervi comode fabbriche all'intorno, procacciarvi abbondanza di vettovaglie, passeggi ameni, e ricercati divertimenti. Tutto ciò giova a ragunar moltitudine di ricchi stranieri, arricchisce i Locandieri, e gli abitanti del Luogo, e finalmente agevola le disposizioni che si hanno a fare per gli poveri ammalati. Questi godranno di alcuni bagni senza spesa alcuna, e saranno egualmente alloggiati, e nudriti dai Locandieri.

185 Le malattie si dividono in due classi, in quelle che si comunicano, e in quelle che no. Nelle prime dette epidemiche si pensa non solamente alla guarigione degli Infermi, ma ancora a preservare i sani, e impedire, che il malore non si estenda più oltre. A questo fine si vuol mantenere i visitatori dei morti, i quali abbiano a visitare ogni morto, e a farne il ragguaglio al Magistrato della Sanità, il quale secondo la specie dei mali, prescrive le dovute precauzioni, ordina di bruciare le vesti, e gli arazzi, ovvero di purificarli; vigila che le camere ven-

vengano liberate dagli insetti vapori ; e finalmente addita i rimedj preservativi .

186 Quando alcun male epidemico comincia a serpeggiare , il Magistrato della Sanità pensa a preservarne , o almeno a liberarne il Paese . Egli farebbe utilissimo di prescrivere in pubbliche ordinanze ciò che si debba osservare quando il paese comincia a essere infettato , e quando solamente le vicine Regioni sono in queste terribili circostanze . I regolamenti per la peste sono pressochè i seguenti . Tostochè una terra vicina divien sospetta , le si toglie ogni comunicazione , e si estende ai confini cordone di Soldati , con molti Chirurghi ; questo cordone fa sì che nessuno venga da tai luoghi sospetti senza la quarantena , e che niuno s'innoltri senza la fede della sanità . La precauzione della quarantena è principalmente necessaria ne' Porti di mare . Le merci , per le quali si comunica il contagio , o non si lasciano entrare , o si purificano con profumarle , bagnarle , e sciorinarle . Così ancora si opera , quando la peste è già nel paese : si stende il cordone de' soldati : si chiudono le case ; si prendono molti uomini pronti , ed arditi per servire gli infermi , e seppellire i morti ; si danno i rimedj per sanare , e pre-

servare, e si ordina tutto ciò che giova a purificar l'aria. E siccome sovente adiviene, che dagli animali si comunicano le epidemie agli uomini, così convien servirsi di simili precauzioni, quando alcun male epidemico distrugge il bestiame. (*)

187 Vi ha malattie non men della peste contagiose. p. e. i vajoli. Io non voglio qui fare un esame scientifico dell'inoculazione. Egli è certo, che la maggior parte degli uomini è soggetta al vajuolo. (**) Egli è una costante osservazione, che ducento, e secondo altri cento contro uno muojono del vajuolo naturale; laddove la proporzione è appunto il contrario nell'inoculazione. Gli Arciduchi d'Austria, e altri figli di Sovrani sono stati felicemente inoculati. Che resta mai a desiderarsi per rendere senza il menomo timore universale l'inoculazione?

188 Quando una qualunque malattia for-
pren-

(*) In questi casi la facoltà medica ordina, e il Magistrato del buon Governo eseguisce. Perciò egli è fuori del nostro soggetto di riferire i mezzi di purificar l'aria, come fuochi grandi, e frequenti; ventilatori ec.

(**) Questo calcolo mi sembra eccessivo, e forse vi è qualche errore di stampa. Genovesi calcola il pericolo dell'inoculazione a quello del vajuolo nella ragione di uno 1. 10.

prende molte persone in una stessa Città , ella si chiama epidemia . I medici tosto che riconoscono in una malattia una certa generalità , son tenuti di farne avvisato il Magistrato della Sanità , il quale terrà consiglio sopra il rimedio migliore , e pubblicherà dappoi la determinazione . Perciò ancora saranno utilissime le liste de' morti , le quali altronde son necessarie alla perfezion de' regolamenti di sanità . Elle voglion farsi prima dal Parroco in ogni Parrocchia , e poi dal Visitatore dei morti . Il confronto delle due liste ne assicurerà la veracità . In quella del Parroco si segni l'età , ed il sesso del morto : in quella del Visitatore vi si aggiunga la specie di malattia , o il genere di morte . Questi avrà a dare un estratto d'ogni mese al Magistrato , e tosto che si avvede che qualche malattia prevale , ne dee fare il suo rapporto . Dovendo distinguere questi visitatori la specie delle malattie , ne segue che hanno ad essere periti nella medicina .

189 La Facoltà Medica dee ricevere volentieri i lumi stranieri , e i rimedj pellegrini . Pure prima di permetterne l'uso li deve mettere all'esame . La ricompensa delle utili invenzioni , e il castigo de' Cantambanchi saranno le

con-

conseguenze dell' esame. Non vi debbono essere segreti. Imperciocchè le cose utili hanno ad essere pubbliche. (*)

190 I rimedj simpatici , e le superstizioni si vogliono interdire con severissime pene per gli seduttori. Benchè tai cose spesso non rechino danno alla salute, elle fan pure, che molti per isciocca credulità le preferiscono alle naturali medicine.

191 Il fine dei regolamenti fin quì addotti si è di scemare gli effetti delle malattie. Chiunque adunque assiste a un ammalato, e pone queste ordinanze in non cale, è reo di una specie d' omicidio. Indi giustissima sarebbe una Legge, la quale privasse dell' eredità gli eredi di quello, alla cui assistenza non avessero essi chiamato il medico; e privasse della dote una moglie rea di simile eccesso. (**)

192 Non solamente deve il Governo far curare le malattie de' cittadini, ma impedirle
anco-

(*) Ogni segreto è sospetto in quelle cose. Se il Governo dà un prezzo ragionevole; qual ragione può rimuovere il Possessore del segreto dal pubblicarlo? Odio contra i suoi simili, s' egli invidia loro un rimedio salutare, ovvero inganno e frode s' egli teme di pubblicarlo.

(**) Questa si è la ragione, per cui un medico non può curar sua moglie senza l'assistenza di un altro.

ancora , per quanto è possibile . Questo articolo è il più importante , e merita la maggior cura per parte del Magistrato della Sanità . Mille , e mille sono le circostanze , che ricercano la di lui vigilanza . Le più comuni , e le più dannose alla salute degli uomini sono la qualità insalubre de' cibi , e l' impurità dell' aria .

193 Affinchè nessuno adunque possa ammalare per lo cattivo nutrimento , necessarij sono i regolamenti dei mercati , ne' quali si prescriva ciò che appartiene alla qualità de' cibi , e la cui esecuzione si affidi a onorati visitatori del mercato . Eglino proibiscano ai macellaj di ammazzare bestie non sane , di portare al mercato carne già macellata , e di venderla senza averla divisa in più parti . Prima che si venda alcuna parte di un animale di fresco macellato , egli deve essere soggetto all' esame del visitatore , e se questi vi scuopre segni di poca salubrità , si dovrà gittar via tutto l' animale in modo che altri non ne possa usare . Perciò la carne fumata , e salata merita maggior attenzione ; giacchè non è possibile di riconoscerne la qualità .

194 Caci , latte , e tutto ciò che le bestie somministrano al nutrimento degli uomini , dee

sotto-

sottoporsi ai visitatori. Ma siccome non si sono ancora scoperti dei segnali esterni capaci di far distinguere la qualità di questi cibi, si vuole severamente proibire di venderne di quelli che vengono da paesi sospetti, per qualche epidemia nel bestiame.

195 La stessa vigilanza si richiede per ogni altra sorte di cibo, p. e. pesci, uccelli, frutta, e altronde si dee fare la general proibizione di vender cibi dichiarati dannosi dal Magistrato della Sanità; i contravventori oltre alla perdita della mercanzia hanno ad essere puniti rigorosamente.

196 Non di rado adiviene, che qualche cibo, per sua natura salubre divenga per certe circostanze, e per qualche tempo dannoso. I medici tosto che hanno scoperto questa accidentale insalubrità, siano tenuti ad avvertirne il Magistrato della Sanità, affinchè egli proibisca la vendita, e l'uso di un tal cibo. (*)

197 Li-

(*) A questo luogo appartengono ancora i vasi o stromenti nocivi alla sanità, nei quali si fanno varj liquori, e molti cibi, o si serbano altre cose da uso. Tali sono appunto i vasi di rame tante volte dannosi e anche mortali a chi ne usò. Tosto che vien dimostrato simili cose recar danno alla sanità, conviene assolutamente proibirne l'uso.

197 Liqueur , bevande , e tutto ciò che l'uomo consuma , si riducono sotto gli stessi regolamenti . Vi ha di molte cose , le quali per se stesse son sane , ma cessano di esserlo per la cupidigia di chi le vende . Il Magistrato faccia adunque visitar spesso fiate le osterie , e le taverne per vedere se vendano sinceri vini . Generalmente i Chimici pagati dal Magistrato debbono esaminare la qualità di questi cibi , e bevande . La certezza di essere scoperti atterrà gli avidi venditori .

198 La purità dell' aria (192) proviene dalla situazione del Paese , ovvero da cagioni accidentali . Nel primo caso egli è difficile di togliere le più volte affatto ogni male : l'asciugamento delle paludi , lo sgorgo dell' acque non son sempre cose possibili . Certamente in cosa di tanta importanza nulla si dee omettere di ciò che è possibile . Gioverà non rade volte di animare con la speranza di larga ricompensa uomini d'ingegno , e di sapere a mettere ogni loro studio nell' inventare qualche riparo a una tanta disgrazia .

199 L' impurità dell' aria accidentale avrà rimedio , col ricercarne le cagioni , e toglierle via . Tutto ciò che per vapori , e per fetore

riesce non solamente dannoso, ma eziandio incomodo, deve allontanarsi dai luoghi abitati. Perciò i sepolcri si hanno a fare fuori delle Città, e non si dee permettere la esposizione de' cadaveri nelle Chiese. I Macelli, i Lavoratori di rame, i Mercanti di bestiami, i Tintori, e simili non debbono lasciarsi ne' luoghi più frequentati: lo stesso si dica dei mercati delle cose, che infradiciano facilmente. Si dia un libero corso alle acque, si radunino le immondizie in canali di acqua, ove siano portate fuori dell'abitato: In fine si abbia particolar cura della nettezza delle Città, e ripulimento. (*)

200 La nettezza delle Città interessa di molto la sanità de' loro abitanti. I mezzi di ottenerla consistono principalmente in severe proibizioni di gittar delle immondizie sulle strade, e nell'ordinare un esatto ripulimento.

201 Il comodo de' cittadini, e la necessità nettezza rendono necessarie pubbliche fogne,

(*) Nelle Città ben regolate i macelli sono fuori della Città, o almeno in luoghi poco frequentati, e vicini a qualche acqua.

Egli è troppo difficile di usar tutte queste precauzioni nei villaggi: senza che l'aria essendovi più libera, e le case più separate, molte ne farebbono soverchie.

le quali restino presso a qualche ponte o a qualche canale di acqua. Allora potrà farsi osservare il generale divieto di nulla gittar sulle strade, e si potrà mettere una pena contra i contravventori, corporale per gli domestici, e pecuniaria per li padroni, che permettessero tali contravvenzioni. Allora la vigilanza delle guardie del giorno, o della notte basterà a ottenere l'intento.

202 I regolamenti per lo ripulimento delle strade (200) consistono nel farle pulire certamente, ordinatamente, e presto. Il Magistrato assume questo carico, o lo confida agli Impresai. Egli è facile a comprendersi, che la prima maniera è la più utile. Ogni impresa ha per suo scuopo il guadagno; questo consiste nel risparmiare gli uomini che ripuliscono, e i carri che portano via le immondizie. Ora il danaro, che si dà all'impresa è tanto, che il vantaggio per l'impresario è certo, e considerabile; e in tal caso il danaro pubblico non è impiegato economicamente; oppure il danaro è troppo poco, e allora l'impresajo per aumentare il piccolo guadagno farà pulire negligen-temente; o se in niuna maniera egli sarà possibile di guadagnare, niuno prenderà l'impre-

fa. Anche la celerità del ripulimento non si può ottenere in questa maniera. Imperciocchè un privato non può mettere all'opera tante mani, quante ne farebbe duopo. Se poi si adducessero ragioni di economia, francamente affermo non poter esser questa in peggior luogo adattata. Se il ripulimento della Città non è necessario, tutto il salario dell'impresa è superfluo ed è gittato al vento: ma s'egli è necessario, non vi ha luogo a un nocivo risparmio.

203 Il Governo adunque darà la cura di ripulire la Città al Magistrato. Si dee sicuramente ripulire: dunque vi s'iano ordini severi, e senza eccezione alcuna, i quali minaccino ai contravventori un castigo inevitabile.

204 Acciò che la Città venga ordinatamente ripulita (202), fan di mestieri i più esatti regolamenti, che fissino il modo e il tempo. Diversamente si dee procedere a tempo sereno, con nevi, piogge, e nell'inverno. Nei giorni tranquilli si fisseranno ora, e giorno in cui si debba spazzare da ambi i lati di una strada, e ragunare il fuccidume nel mezzo. Allora vengon dei carri, che lo tolgon via. Se nevicata, o piove forte, tre ore dipoi, ovvero la mattina appresso, si avrà certamente a ripulire le strade. Il
ghiaccio

ghiaccio nell'inverno si dee sminuzzare, e poi dissipare. Se per avventura si trovasse sulla strada qualche cosa, che avesse a torrsi via prima del tempo stabilito, starà a birri del Magistrato il farlo senza dimora.

205 La desiderata celerità (201) non si otterrà che dividendo il lavoro fra più persone. Ogni altra maniera di ripulimento, tranne quella di far pulire da ogni proprietario di case lo spazio, che sta innanzi a quella di ognun di loro, avrà almeno il difetto della lentezza. In niun altro modo se non se in questo non si può pulire un'intera Città nello spazio di due o tre ore. Vi sia un numero bastante di carri, e tutto andrà a dovere.

206 Vi ha molte cose, che indirettamente appartengono a questo articolo: la manutenzione del lastricato, il corso dell'acque dei tetti ec. Quanto migliore è il lastrico, tanto minore è il fango nelle strade. Quella sorta di lastrico è da preferirsi, la quale alza un poco nel mezzo, come quella, che agevola il corso dell'acqua, e asciuga più presto. Non ha nulla di più incomodo, che ragunar l'acqua de' tetti in un canaletto, che mette nella strada; conviene ragunarla in canali, che raccomandaci al

muro della casa le portino in luoghi sotterranei.

207 Appartiene quì ancora l'ispezione sopra le seggiole portatili, e le carrozze da nolo. Si agevola per queste la comunicazione nella Città in tempi di pioggia. Il Governo dee aver cura, che siano numerose, e disposte in ogni parte, ed affinchè si possa facilmente rimediare ai disordini, converrà metter un numero sopra ogni carrozza da nolo. Non so essere d'opinione di fissare i prezzi. La quantità delle seggiole, e delle carrozze ne abbasserà il prezzo; e altronde egli sarebbe ingiusto di privare di alcun maggiore vantaggio uomini, che nella buona stagione non han guadagno alcuno.

208 Non basta provvedere agli omicidj, ed alle malattie, conviene ancora pensare al difetto di sussistenza (130). Questo difetto si riferisce o alle persone, che lo soffrono, ovvero alla cosa che manca. La prima spezie consiste nella povertà, e la seconda nella carestia, entrambe degnissime della pubblica attenzione.

209 Noi supponghiamo, che il commercio somministri abbastanza a ogni uomo industrioso per nodrirsi: supponghiamo inoltre, che i volontari mendici siano banditi severamente (122).

Non

Non resta adunque sotto la denominazione de' poveri , altri , se non se quelli , i quali sforniti di mezzi mancano di sanità per acquistarli . Il numero loro non sarà troppo vasto . Tutti questi poveri si comprendono in tre classi : sono soldati invalidi , poveri cittadini , o contadini miserabili .

210 Chiunque a costo del suo sangue , e di sua vita difese la Patria , fatto dappoi incapace di sostentarsi , ha dritto di esserlo dalla Patria , cui difese . Pure generalmente vien di troppo disteso il nome d'invalido . Altri può essere incapace di militare , e non di meno bastare al lavoro . Tali uomini , benchè meritino privilegi , e agevolezze , pure non appartengono propriamente a questo luogo . Per gli veri invalidi si destinino comode abitazioni , ove siano ben nodriti .

211 I poveri cittadini (209) vengano sostenuti dalla cassa de' poveri , o accolti in case dette de' poveri . Le casse sono il prodotto di pubbliche entrate a ciò destinate , e delle generosità dei privati . Elle possono essere solamente utili , dove non vi ha , o sufficienti non sono le case dei poveri . Imperciocchè , come è mai possibile nelle Città grandi di sapere esatta-

mente , chi merita la pubblica assistenza , e compassione ? Quante volte il bene dei Poveri divien la preda dell' ozio , e la cagione ? e chi avrà ad essere sostentato con questa cassa ? non un padre di molti figlj : questi saran mantenuti nella casa degli orfani : (100) non un uomo malfaticcio : questi avrà ricovero nello Spedale : non un povero vergognoso , questa vergogna è un pregiudizio , è un orgoglio , che non merita favore . Tutte adunque le limosine dei privati hanno ad essere impiegate nelle case de' poveri , e degli orfani .

212 Men costa allo Stato , e più comoda per gli poveri stessi riuscirà una comune abitazione . Perciò anche i poveri dei villaggi potranno essere così provveduti . Il luogo di queste case dovrebbe essere alla campagna , dove il vitto è men dispendioso , e l' aria più salubre . Nettezza , ordine , e savia condotta degli amministratori sono ciò che si richiede in questa cassa . La magnificenza della struttura , e il monopolio dei cibi ne debbono essere banditi . Nulla altro , se non se la vecchiezza , e l' incapacità di lavorare ne può schiudere l' entrata .

213 La rendita loro deve essere certa . Si sono inventate diverse imposizioni per stabilirla .

Si

Si offervi però, che siccome son quelle una spesa necessaria, il Governo le dee assolutamente sostenere, e levare da tutti i cittadini, senza che faccia duopo consacrarvi una parte determinata, e divisa dal pubblico censo. Imperciocchè o queste entrate sono eccessive al bisogno, o son mancanti, ovvero eguali. Nel primo caso, si raguneranno ricchezze inutili, e l'imposizione potrebbe essere di tanto minore. Nell'altro caso il Governo è pure obbligato di supplire ciò che manca. Nel terzo finalmente che importa d'onde la somma sia presa?

214 La spesa sarà molto scemata, se que' poveri, che sono ancora capaci di qualche lavoro, sian obbligati a farlo. Se le case de' poveri sono nelle città, i poveri contadini non vi saran mantenuti, ma bensì nel loro villaggio a spese del loro Padrone, per non caricar di troppo le città; perchè è ben giusto, che quegli che profitto delle forze giovanili del suo contadino, ne sostenti la vecchiezza.

215 Il difetto di nutrimento, rispetto alla cosa stessa, onde sorgono le carestie, (108) nasce dalla sterilità del terreno, da vizio di coltura, dalla scarshezza di qualche anno cattivo, e altri malori di alcuna estensione, e finalmente

re da una carestia cagionata dagli stessi venditori . Alla rustica economia si appartiene di correggere il vizio della coltura , e altrove ne sarà trattato . Se il terreno è per se stesso arido , e ingrato , una saggia direzione del commercio porterà dagli esteri quel che abbisogna alle più utili condizioni . Alle conseguenze di una cattiva stagione riparano i magazzini . Il Governo porge la man benefica a coloro , cui improvvisi accidenti han rovinati . E finalmente si vuol opporre le leggi del mercato alle carestie per li venditori cagionate .

216 Doppio si è il fine de' magazzini , provvisione , e un prezzo moderato . Chiamo provvisione una quantità di generi necessarj proporzionata alla consumazione , e per conseguenza alla popolazione . Fra questi i grani di ogni sorta tengono il primo luogo . A quella proporzionata quantità si vuole aggiugnere parte di grani impiegati in altri usi , e parte ancora destinata agl' improvvisi accidenti d' incendj , e di rovine ec. La perfetta cognizione adunque di quanti magazzini sia d' uopo , e quella ancora , se bastino i prodotti nazionali , dipendono primamente da una esatta cognizione della coltura dei terreni ; e far magazzini senza questi fondamenti è un esporli al caso .

217 Non

217 Non basta una generale cognizione ; vi vuole ancora una locale , per cui si sappia la differenza di coltura , ed i bisogni delle diverse Provincie di uno Stato . Tutto ciò che si dirà di una provision generale , si può agevolmente applicare alla locale . Direm solo della prima per amor di brevità .

218 Certamente un prezzo moderato del grano dipende principalmente da una baltevole provisione ; pure non solamente dipende da questo , ma ancora da altri regolamenti . Se la provision dei generi manca in realtà , nasce allora la reale carestia . Se questa non manca , ma bensì coloro , che la posseggono , fatti accorti del loro vantaggio , trattengono il grano , nasce da ciò la carestia violenta . Se neppur questa cagion vi ha luogo ma certi eventi , come il timor di un anno sterile , o ammassamenti imprudenti di grano fan temere una carestia ; ne nasce una carestia immaginaria .

219 Per ovviare alla reale fa duopo di magazzini bastanti all' oggetto , e proporzionati alle diverse contrade . Il modo di ergere questi magazzini somministra i mezzi d' impedire l' ultime due forti di carestie . Il fondamento della bastezza dei prezzi si è il seguente principio :

I ven-

I venditori sianò in maggior numero dei compratori. L'applicazione di questo principio alla pubblica annona ci servirà di guida sicura.

220 Si credette per molti, che magazzini eretti a spese dello Stato fossero i più utili, come quelli, che frenando il monopolio del grano impediscono la violenta carestia, e che facendo ognun sicuro di una bastevole provvisione, riparano alla immaginaria. Si potrebbe, a loro credere, vendere il grano dei magazzini ogni terzo anno ai mugnai, e alla armata, e ragunarne del recente. Ma a questo specioso progetto opponghiamo queste considerazioni. Tali magazzini debbono essere necessariamente assai vasti; e indi nasce una somma difficoltà di preservare il grano dalla corruzione; e se per avventura si corrompe tanta quantità di grano, ecco cagionata almeno in quella contrada una real carestia. La costruzione di edifizj sì vasti, il salario di tanti ministri, e lavoratori debbono almeno comparativamente crescere il prezzo. Inoltre, siccome non si può ergerli che in poche Città, la provvisione deve esser presa da lontano. Se i contadini vengono obbligati a fare i trasporti, egli è per loro un peso gravissimo e un danno non lieve per la coltura delle

ter-

terre. Se poi i trasporti son pagati, cresce vieppiù il prezzo del grano. Alle compere fatte dal Governo va mai sempre unita una certa violenza, che mal si adatta alla agricoltura. Ogni terzo anno destinato alla vendita del grano raccolto, i prodotti delle campagne avranno minore smercio. Spesse volte il grano avrà patito, e i mugnaj, e i mercatanti, che saranno obbligati a prenderlo, lo venderanno a danno della salute di chi lo consumerà: finalmente l'arte dei ministri impiegati dal Governo, e i pretesti di vantaggi male intesi daranno agevolmente nelle mani del Governo un commercio esclusivo di grani fatale mai sempre, e ruinoso all'agricoltura.

221 Si fatti inconvenienti non si parano innanzi ai magazzini privati. Dee però il Governo essere consapevole della quantità di grani, che è ragunata, e dirigere quei magazzini nella guisa più vantaggiosa. Se i privati magazzini son grandi assai, gli stessi mali vengon con loro. Pochi sono coloro, che li possono avere, e da pochi perciò dipenderà il prezzo del grano. Non hanno che a chiudere i loro magazzini, ed il bisogno sforzerà tosto i compratori alle condizioni, che vorranno impor-
re.

re. E' vero che il Governo può usar con loro la violenza . Ma questo stesso rimedio porterà gli avidi Monopolisti a nascondere il grano dagli occhj del pubblico, ed alla carestia violenta si aggiugnerà sempre la immaginaria , e sovente ancora la reale ; perchè il grano nascosto, sotterrato , e ammonticchiato senza misura , verrà facilmente a infracidirsi . Inoltre i mezzi violenti , rade volte utili , e sempre dannosi in parte , non vogliono usarsi , che nell' estrema necessità , e in questa non si cadrà giammai , se si promuovono magazzini piccoli , numerosi , e segnati nei pubblici registri .

222 Il Sig. Duhamel è l' inventore di un progetto , così semplice , e così bene ideato . Se sia duopo , si potrebbe obbligare a queste piccole provvisioni i Conventi , gli Spedali , Mugnaj , e tutte le grandi Società . Perchè la provvisione è piccola , il prezzo non potrà crescere tutto a un tratto , ed è più facile ancora di conservarla dalla corruzione , perchè i magazzini faranno in gran numero , la concorrenza dei venditori manterrà quel mediocre prezzo che per l' una parte non opprime i compratori , e per l' altra non iscoraggia i contadini nei loro sudori . Perchè finalmente questi magazz-

gazzini son registrati. Il Governo non ha mai occasione di aprirli violentemente; eppure egli sarà facile d'impedire la immaginaria carestia con pubblicare ai primi indizj di una cattiva raccolta, i luoghi, e la quantità del grano bastevole a riparare ogni bisogno; e questa stessa dichiarazione farà sì che solleciti compratori non facciano crescere a un tratto, e smodata-mente il prezzo. Per esser sicuro che ognuno notifichi al Governo la sua provvisione di grano, si pubblichi un regolamento che minacci ai magazzini non registrati una certa violenza senza pagamento alcuno, e dall'altro canto afficuri i magazzini registrati di una perfetta libertà in qualsivoglia occorrenza. Nè con questo regolamento si obbliga il Governo a cosa alcuna, perchè con queste precauzioni tali occorrenze non forgeranno giammai. (*)

223 Anche il grano dei piccoli magazzini deve di tempo in tempo cangiarsi per evitarne la

(*) Quando si fatti regolamenti vengono introdotti per la prima volta, conviene andare adaggio, e con prudenza; giacchè un ordine generale cagionerebbe una carestia per timor di qualche cagion segreta. Per ovviare a questo male, non sia più lecito di comprar grani per magazzini quando il grano ascende a un certo prezzo.

la corruzione . Se l' esportazione del grano non è permessa , niuno s' indurrebbe a far magazzini di cosa il cui smercio sarebbe malagevole . La libertà del commercio del grano è perciò ancora regola di buon Governo . Pure affinchè una smodata esportazione non alteri di troppo il prezzo , ci servano d' esempio i regolamenti inglesi , per cui l' esportazione è lecita finchè il prezzo si mantiene in limiti non gravosi ai contadini per una parte , e al resto dei cittadini per l' altra .

224 Il prezzo degli altri generi dipende da quel del grano : e perciò la sola provision de' magazzini basta a impedire una generale carestia . Oltre il grano e altre forti di cibi vi ha di molte cose le quali sono pressochè egualmente necessarie . Fra queste certamente tengono il primo posto le legna , le quali debbono sempre essere , per quanto si può , abbondanti e a buon prezzo . L' esperienza ne insegna , che tutti i Paesi mancano , o mancheran fra poco di una merce di tanta e così varia utilità . Il Governo perciò non può abbastanza vigilare ai regolamenti de' boschi , non impedire abbastanza tutto ciò che nuoce alle tenere piante . Tutte le invenzioni che tendono a far produrre una
mag-

maggior quantità di legna, e a scemarne l'uso debbono essere avidamente abbracciate. (*)

225 Il sale occupa il secondo luogo. Fa di mestieri averne più magazzini: vengono dapoi le carni, fieni, vini, ogli, zuccari, ec. de quali basta non impedire l'importazione, perchè la certezza del guadagno inviti molti venditori.

226 Un bisogno di prima classe, e affatto dipendente dai pubblici regolamenti è l'acqua, la quale vuol essere abbondante, pura, e pronta al bisogno d'ognuno. Per verità al primo fabbricar di qualsivoglia luogo, si dee aver cura, che presso vi scorra un' acqua bastevole, o che do-
po

(*) I carboni fossili possono essere di una grande utilità principalmente nelle fabbriche di ferro, e simili, ove l'odor del zolfo non può nuocere alla sanità.

La tassa suppone che le legna siano del Paese. Se vengono di fuori, non vi è luogo a tasse: giacchè il forestiere si vendica col non portare la sua merce, e intanto se ne sente il mancamento.

I regolamenti dei boschi debbono provvedere, che non si taglino i boschi a capriccio degli sciocchi padroni; che non ci siano presso alle Città più grandi delle fabbriche di cose che consumano molte legna; che in caso d'imminente difetto di legna si proibisca affatto l'uso delle legna del Paese, provvedendosi dagli esteri, per lasciar ripopolare i boschi esauriti.

po un mediocre sfondato si trovi sotterra: e allora si vuol formare delle fontane per l'uso di tutti. Se poi un luogo già fabbricato è privo di questi vantaggi, convien far molte cisterne che raccolgano la pioggia, e l'acqua delle nevi, e che bastino al bisogno. Vi si dee osservare attentamente, che l'acqua rinchiufavi da gran tempo possa scorrerne via, e dar posto alla recente. E sopra tutto vi si richiede la maggior nettezza.

227 Se i riferiti regolamenti circa i magazzini, insieme con altrettali, cui suggeriscono le circostanze, faran tenuti in vigore, egli riuscirà facile di soccorrere per le vicine contrade a qualch' una desolata da inondazioni, incendi, o sterilità (215). In tali circostanze sogliono le più volte i privati stessi somministrare ciò che mancò nelle campagne, se la speranza del guadagno gl' invita. In provincie le quali non lascian luogo a queste speculazioni, deve il Governo ordinare l'importazione del soverchio delle altre Provincie, e sovente donare agl' infelici contadini le sementi, senza cui le terre giacerebbono per la loro indigenza sproviste e incolte.

228 I regolamenti sopra i mercati (215)
han-

hanno il doppio fine di procacciare al mercato battevol copia di commestibili , e di mantenergli in un prezzo moderato . Il primo giova di per se solo al conseguimento in parte del secondo . Più particolarmente l'abbondanza de' commestibili si otterrà col promuovere l'importazione , e la giustezza del prezzo coll' allontanare i Treconi , e col porre una tassa sopra i commestibili di prima necessità .

229 In varj paesi , affine di favorire l'importazione dei commestibili , è stato determinato un certo tratto di terreni , per somministrare ad ogni città , ciò che le vien fatto di abbisognare . Ma un regolamento che sforza i contadini allo smercio delle loro derrate in un luogo determinato , fa violenza alla loro libertà , e perciò solo non può essere vantaggioso . Le città ne han troppo , anzi tutto il vantaggio : e il contadino scoraggiato , e violentato spargerà meno di sudori , e i prodotti scemeranno ; l'agricoltura ne soffrirà , e ne ricadrà poscia il danno sulle stesse città ingiustamente favorite .

230 Giorni di mercato ben regolati e privilegiati , giorni in cui si combinino i vantaggi di chi vende , e di chi compera , son quelli che procacciano da ogni parte i commestibili .

Se i compratori son troppo favoriti, il numero de' venditori dee scemare, sminuirsi il numero de' commestibili, e crescerne il prezzo. Se i venditori son sicuri dello smercio, essi arricchiranno tutti i loro prodotti, e questa stessa abbondanza segnerà al loro prezzo i limiti che si convengono. Ogni oppressione, ogni tassa debbono essere sbandite. Le tasse al mercato sono impossibili a fissarsi: giacchè i commestibili recati da lontano richieggon maggior prezzo di quei che vengono da vicino: e se la loro tassa fosse eguale a quella degli altri, non tornerebbe a conto di portargli al mercato dai luoghi lontani: onde verrebbe anche per questo a sentirsi una mancanza di ciò che importa sommamente essere abbondante.

231 I giorni del mercato debbono essere fissati. Se fosse permesso tutti i giorni di recarvi i commestibili, tutti coloro che vendono a minuto nelle città varj generi di cibi, si troverebbero senza pane, e la città tutta, o quegli almeno cui sforza la povertà a piccole compere non potrebbero soddisfare ai loro bisogni. Siccome non sempre avviene che tutto ciò che vien recato al mercato, trovi lo smercio, ci dee essere un luogo dove i contadini possano
ri-

riporrè senza alcuna spesa o timore le loro merci fino all' altro giorno di mercato.

232 Il mercato non si ha che in certi giorni, e in quegli stessi avanti il mezzo dì: eppure vi ha di molte cose come il pane, la carne di cui fa d' uopo ogni giorno, e ogni ora. Se veri regolamenti debbono obbligare tutti coloro, che vendono commestibili ad averne una bastevole quantità. Eglino spesso son compresi in una maestranza (come l' arte de' macellaj, de' fornaj) la quale ne restringe il numero, e dà perciò occasione a mille vessazioni contro la parte la più miserabile de' cittadini. Tali maestranze, o voglion togliersi affatto, o almeno lasciarle a chiunque voglia e sappia esercitare quell' arte.

233 Non basta che vi sia in ogni tempo abbondanza di commestibili. Han questi ad essere in vendita nelle parti più piccole. Questo regolamento ha in vista i bisogni della plebe, e perciò non si estende, che ai generi di prima, o al più di seconda necessità, siccome sono, pan nero, farina, sale; ec. Indi apparisce quanto necessarij siano i treconi nelle città, e nel contado, benchè, come già acennammo e addesso vedremo, essi siano soggetti ad alcune regole.

234 Il barullare de' commestibili nel mercato, vi sminuisce l'abbondanza de' commestibili, e ne altera perciò il prezzo. I Barulli portano di nuovo al mercato ciò che vi comprano, e il loro guadagno è un alzamento del prezzo. Convien dunque studiare ogni arte possibile per ovviare a questo male. I maneggi de' Barulli sono questi. Essi vanno alla campagna e comprano tutto ciò che vi trovano; ovvero aspettano di nascosto che i Contadini vadano al mercato, e comprano da loro ciò che recano; oppure comprano essi stessi ciò che è ragunato nel mercato; maniere diverse, e non egualmente perniziose.

235 L'arti e i mestieri che richieggono una certa provvisione di commestibili, e sono d'altronde soggetti a una tassa, vogliono per necessità la permissione di far compere nella campagna stessa; nè vi farà alcun male, giacchè sarà tassato il prezzo delle loro merci. L'unico regolamento, che per rispetto a loro si richiede, è d'ingiugner loro di andare a compra di ciò che abbisognano, nelle campagne più lontane dalla Città: giacchè comperando nelle vicinanze impedirebbono che giugneste al mercato alcuna sorta di commestibili.

236 Le altre due maniere di far monopolio dei commestibili (134) proprie dei treconi richieggono maggior vigilanza, e severi gastighi anzichè libertà. Si dee proibire i segreti maneggi de' barulli con pena di toglier loro ciò che han comprato, e di pagare di più una somma proporzionata alla compera. Se la metà di questa somma sarà destinata al venditore, che accuserà il trecone con cui avrà trattato, ne nascerà fra i due una diffidenza che accetterà l'osservazione della Legge. Finalmente si escludano dal mercato tutti coloro, che fan negozio di commestibili fino a una certa ora. Anche per questo fine gioverà assai la proibizione che nessuno, mentre altri sta trattando di alcuna compra, possa offerire di più, e nessuno pure possa ne' mercati comperare dagli abitanti della città.

237 Si toglie la libertà di barullare, perchè sminuendo la quantità dei commestibili nel mercato, il prezzo loro aumenta: (237) indi è che i privilegi esclusivi per viveri, e il dritto di treccare non si vogliono mai concedere ad alcuno; benchè altri privilegi di vendita in altri casi possano essere di qualche utilità. Dai perniziosi treconi si vuol distinguere quelli,

che comprano ciò che resta nel mercato ; se pure ciò segue senza ree intelligenze fra il venditore , e il compratore . Eglino anzi che nuocere , promuovono l'abbondanza nel mercato .

238 Nel dire che le tasse sono un mezzo di tener sempre i viveri in un prezzo mediocre , (228) egli non s'intende che per riguardo ai venderecci , ossia venditori , di cose da mangiare a minuto . Contrario al fine che qui si propone , e alla libertà del commercio sarebbe certamente il porre delle tasse sui negozianti de' viveri . Imperciocchè le tasse son fatte propriamente per queglii , i quali sono dalla loro povertà costretti a comprarsi il vitto a poco a poco . Alcuni stimano che sia inutile di tassare altri viveri che il grano , dicendo che da questo vengono tutti regolati . Ma non riflettono costoro che il mercante da grano è sempre in certa maniera un mercante considerabile , e che il suo negozio è grande ed esteso . Di più , le tasse sopra il grano ne cagionerebbono facilmente la carestia ; dapoichè ogni violenza , ogni legame d' un ostacolo allo stabilimento di magazzini ; unico mezzo , come vedemmo , di ottenere il prezzo mediocre .

239 I varj generi di vitto ottengono varj
gra-

gradi , alcuni necessarj per se stessi , come il pane , il sale ; e altri son renduti tali dall' uso comune , come la carne ; altri pure a diversi usi destinati , e fatti perciò pressochè necessarj , come l'oglio , il zuccaro ; e altri finalmente son puro oggetto di leccornia , e di lusso , come vini forestieri , caffè , liquori . I due primi generi vengono compresi sotto l'appellazione di viveri di prima necessità .

240 Benchè nelle tasse , che il buon ordine interno richiede , si abbia principalmente riguardo ai venditori , elle però non debbono essere troppo gravose ai venditori , parte perchè sono essi cittadini , e parte ancora perchè niuno allora vorrebbe vendere i viveri troppo parzialmente tassati . Indi è che le tasse hanno ad essere fissate da persone che sappiano calcolare ogni vantaggio , ogni danno , ogni favorevole circostanza , e mettendo a profitto le loro cognizioni , tengano mai sempre in giusta bilancia le cose . I principali oggetti delle tasse qui appartenenti , sono il pane , la carne , la farina , il sale , le legna , ec. la birra ove l'uso lo vuole , e ne' paesi cattolici i pesci .

241 La brevità che ci siamo proposta in questi principj generali , non soffre che si annove-

noverino tutte le diverse tasse . Uomini di vaglia debbono essere eletti dal Governo , e le tasse da loro proposte debbono essere pubblicate , e rivestite della forza delle Leggi . Invigilino all' osservanza delle medesime i visitatori del mercato . I contravventori sian non solo con pena pecuniaria ma con pena corporale eziandio severamente puniti .

242 I visitatori del mercato vogliono avere il dritto di fare le loro ricerche ovunque , e quando lor piaccia . Le ricerche le meno aspettate sono le più utili . Tutte le maniere di eludere le Leggi debbono essere punite come vere contravvenzioni . Ed affinchè col pretesto di aver già venduta ogni cosa , i venderecci non obblighino i poveri compratori a dure condizioni , essi sian obbligati a tener pubbliche botteghe .

243 Tutti questi regolamenti dei mercati vogliono osservarsi sempre e in ogni luogo . Casi particolari richieggono particolari disposizioni . Se il prezzo de' viveri cresce di molto per qualche cagione straordinaria , l'abbondanza sarà mantenuta con togliere i dazj , con tener mercato tutti i giorni ec . In casi d' inondazioni , di tremuoti , o in altri urgenti bisogni , il Governo dee gratuitamente dispensare i viveri ai

pove-

poveri cittadini, e per questo fine eleggere dei commissarj pieni di zelo, e di attività. Egli allora obbliga i Vendereccj, i Fornaj, e simili persone a vendere tuttociò che serbano, prende da chicchessia i viveri che mancano, e ovunque li trova, nè più attende al dritto di proprietà, il quale in tai casi cede al dritto universale della conservazione, compensando però dappoi i danni sofferti da coloro, la cui proprietà è stata resa comune.

244 Sotto il nome di bisogni (150) comprendo tutte quelle arti, e mestieri i quali anche alla più infima plebe sono di assoluta necessità, e vengono generalmente prezzolati, nel che si distinguono dalle arti più nobili, e meno necessarie. Tali sono i Mugnai, i Muratori, i Calzolari, i Sarti, ec. La parte che hanno di comune con l'arti di puro commercio, vien considerata nella scienza del commercio. Quella poi che ha una stretta relazione alla sicurezza personale, appartiene a questo luogo.

245 I mulini contribuiscono di molto al buon prezzo dei viveri. Il Governo dee aver cura, che il loro mancamento non sia mai per cagionare alcuna carestia. Vi sono varie sorti di mulini, mulini d'acqua, mulini nei fiumi,
mulini-

mulini da vento , e finalmente quelli che vengono girati da uomini , o dalle bestie . Ottima cosa farebbe , che ogni paese fosse fornito di tutte queste sorti di mulini : imperciocchè le siccità rendono talvolta inutili gli uni , il ghiaccio , e la bassezza dell'acque tolgono l'uso degli altri ; e finalmente l'irregolarità dei venti non permette un uso costante dei terzi .

246 Gli altri mestieri debbono essere proporzionati al bisogno dei cittadini , ed essere privati della libertà di farsi smoderatamente pagare . Alcuni possono soggiacere a una tassa , quelli cioè , ne' quali non può essere gran differenza di perizia , come i Muratori , i Falegnami , e altri che sono prezzolati alla giornata . Queste tasse vogliono essere proporzionate al prezzo dei viveri ; e perciò soggette ad alterazioni . Negli altri mestieri le tasse sono o impossibili per l'estensione dell'uso loro , o inutili ; giacchè il prezzo sarà mantenuto in giusti termini per lo numero istesso degli artieri , se i capricciosi regolamenti delle maestranze non vi pongono ostacolo .

247 La perfezione della sicurezza corporale unisce ai regolamenti che tendono immediatamente alla conservazione dei cittadini , quegli

anco-

ancora , che ne allontanano ogni offesa (149). Tanti e così varj sono gli accidenti per cui possono esserè in pericolo i cittadini , che non è possibile al Governo di prevederli tutti , e a noi di tutti annoverarli . L'altrui trascuraggine e insolenza ne son sovente cagione ; e il Governo dee scemarne le occasioni . Noi ne addurremo alcuni : e questi potran servir di norma per gli altri.

248 Il concorso di molto popolo cagiona soventemente molti disordini , Il Governo vi deve aver l'occhio . Indi è , che in tutti i pubblici divertimenti vi debbono essere dei commissarj del Governo attenti a impedire , o a far cessare ogni disordine . Ovunque si può prevedere gran concorso di popolo si dee postare delle guardie , e dei commissarj ; nè si vuol dimenticare di aver medici , e chirurghi pronti ove occorresse . Essendo questi regolamenti necessarij , chiaramente si vede che non può darsi alcun pubblico divertimento o solennità senza prenderne la permissione del Governo .

249 Fra i danni , che l'altrui trascuraggine cagiona , (247) si possono annoverar quelli che sovente fanno le bestie . Animali per natura feroci si debbono estirpare , e se ciò non è pos-

è possibile non permettere giammai che tali fiere siano condotte nelle città per l'interesse di alcuni, e la curiosità di molti oziosi. I cani feroci non si debbono soffrire nelle città, o debbono essere tenuti alla catena. Generalmente egli conviene ammazzare tutti i cani che non han padrone in una certa stagione. Non basta però che chi viola tai regolamenti sia tenuto a far sanare chi è stato offeso, e a fargli una lieve riparazione: bisogna punirlo nella persona, affinchè la trasecuraggine degli uni non costi agli altri la vita.

250 Occasion di molti disordini (248) è certamente l'ubbriachezza, per cui spesse volte gli uomini più tranquilli, e più cari amici l'un l'altro si offendono. A ciò che già dicemmo altrove (242) si può aggiugnere, che i danni cui l'ubbriachezza cagiona, saranno efficacemente impediti con punire ogni azione insolente o contraria alla comun sicurezza, con castighi, che imprimano negli altri terrore, e miglioramento: sbandite siano l'eccezioni, i riguardi, e non si attenda alla casualità delle circostanze.

251 Debbo per ultimo avvertire quanto si erri da que' Governi, che in certi delitti per-

met-

mettono a tutti di esercitare sovra i rei la loro barbarie . Il popolo dà queste licenze passa a insolentire sui birri , e gli stessi riguardanti . E quando ciò non avvenga , il Giudice , e non la plebe dee punire e determinare la misura del gastigo : il reo , il facinoroso non cessa mai di essere cittadino .

Sicurezza della fama .

252 **L**A sicurezza della fama (148) è lo stato in cui non abbiain che temere per la nostra riputazione . Ella nel senso nostro è la estimazione della probità di un cittadino . Questa estimazione è unita ad effetti civili . Chi priva di questi un cittadino , lo priva di reali vantaggi , gli reca un vero danno . Nel senso comune l'ingiuria reale e verbale vien considerata come contraria alla nostra fama , vale a dire , per una offesa . Il Governo è obbligato a difendere il cittadino nella sua fama per riguardo alle civili conseguenze , non meno che in quelle che offendono le ingiurie verbali e reali .

253 Giusta i pregiudizj tuttora regnanti un cittadino è privo di quella fama cui vanno uniti gli effetti civili della stessa nascita , o per cagione del suo stato e condizione , ovvero per qual-

qualche azione volontaria o no , e finalmente per cagion di pena imposta dalle Leggi . Tutte queste maniere d' infamia sono state dalle Leggi introdotte , confermate , o almeno tollerate . Mi prendo a carico , e spero di dimostrare che son tutti abusi e cagioni di pessime conseguenze .

254 I figlj dei birri , dei manigoldi , e dei macellari ec. inoltre i figlj inlegittimi sono in più luoghi per nascita infami , e perciò incapaci di onorati impieghi , se la uatìa macchia non venga lor tolta con certe cerimonie . Essendo la fama (252) l' estimazione della probità , e consistendo questa nella sommession delle azioni alle Leggi , quanto irragionevole è egli mai di privar della fama chi non è ancora capace di agire ? La probità dipende dal nostro volere , e la nascita dal caso ; come dunque le conseguenze di quella si possono a questa trasportare ? Io ben so che rendendo infame la prole legittima , la Legge ha voluto por freno alla dissolutezza , e favorire i matrimonj . In questo aspetto l' infamia sarebbe una pena : ma se vi è alcuno da punire , lo son certamente i Genitori , e non i figlj , i quali non poterono dire : non voglio essere il frutto della dissolutezza . Appresso , il vizio non pensa alla figliazione : ora una cosa
a cui

a cui non si pensa , non può essere remora ed ostacolo a compiere ciò che si appetisce ; e finalmente si suppone che il tenero affetto di Padre esista in cuori, ove non regna che sensualità .

255 L' infamia cagionata dalla nascita si oppone adunque ai sani principj di buon Governo . Le sue conseguenze son certamente la vita facinorosa , e i pravi costumi di tali uomini , i quali son miseramente privi di quel gran freno , il buon nome ; e inoltre sono esclusi da ogni onorata maniera di sostentarsi . Facilmente si risponde a una obbiezione . Si dice per alcuni , che togliendo questa nota d' infamia alla prole illegittima , i costumi verrebbero peggiorando . Questa obbiezione suppone sempre che gli scostumati pensino alla prole : e a ciò abbi- am già risposto . Chi vuol aver figlj si ammogli- a ; e chi disordina , non vuole averne ; e tanto meno si cura della lor sorte . Perciò questa Legge d' infamia inefficace per gli colpevoli , sarà ingiusta per gl' innocenti . Non si pretende però che si diano agl' illegittimi tutti i vantag- gi cui li figlj legittimi si godono . Le unioni legittime debbono sempre avere delle distinzioni , che animino chi si cura della successione a entrarvi . Abolendo l' infamia non vogliam dare

ai frutti della scostumatezza i diritti de' figli, e delle famiglie, ma sibbene quelli dei cittadini.

256 Se il mestiere di Birro, di carnesice, di macellajo, è utile anzi necessario allo Stato, se al comun vantaggio senza di questi mestieri verrebbe a mancare qualche sua parte, perchè hanno egli ad essere infami? Se tutti i cittadini dell' onor loro gelosi, negassero di occuparsi di tai mestieri, cui l' infamia accompagna, non sarebbe il Governo sforzato a invitarli con premi, e con privilegi? La fama vien dalla proibita, e questa dall' osservanza della Legge. Queste occupazioni non son contrarie alle Leggi, perchè dunque sono infami? Ma forse, come dice Rousseau, elle richieggono in chi le esercita un' odiosa qualità di animo, che mal si confa con la natura dell' uomo. Pure, se ben si esamina, si troverà che nessuna di quelle altro non fa che ciò che accade in molte condizioni onorevoli assai, e giustamente onorevoli; che i fatti, e i motivi, che tutto in una parola è d' ambe le parti eguale; che avrebbe Rousseau da per tutto trovato le odiose qualità, ovvero non ne avrebbe accusato de' ceti che assistono la giustizia, se i pregiudizj non avessero lasciato anche nel suo animo alcune tracce.

257 Le azioni, (253) le quali rendono altrì infami, sono volontarie; come quando alcuno uccide un cane per difonorarsi; o involontarie, quando ciò o qualche cosa simile per caso avviene. Coloro che cercano a bella posta l'infamia, son certamente degni di pena; ma vedrem nel seguito, se quella dell'infamia sia la pena adattata. E certamente non è tale per chi volontariamente vi si sottopone: dappoichè egli dichiara con ciò di non tener per male alcuno l'infamia. Finalmente niuno potrebbe in tal guisa difonorarsi, se le Leggi non proteggessero questi pregiudizj. Nelle azioni involontarie l'ingiustizia, e l'inconvenienza saltano agli occhj. Non è che il misfatto il quale difonori; perchè questo si oppone alla probità. Inoltre egli è gran contraddizione, che io mi possa difendere con uccidere un cittadino in caso di necessità, e farlo non possa verso di un cane. (*)

258 L' Infamia come pena (253) segue di per se stessa un'azione, o vien data dalla sentenza del tribunale. La prima più comune nelle Leggi Romane lo è meno nelle nostre. La

fe-

(*) In Germania chi uccide un cane divien infame. T.

seconda è quando il gastigo consiste solamente nel privare altri dell'onore, e questa non è in uso chè fra i militari ; ovvero è quando ella accompagna il gastigo , come nelle scopature , negli sfregj (80). Non si può negare che i delitti , i quali si puniscono in tal guisa , cancellino meritamente l'estimazione della probità d'un reo . Pure una legale infamia è direttamente contraria al fine del gastigo : anzi che migliorare il reo , gli toglie ogni mezzo di mai divenire un utile cittadino , e quello di vivere in un modo onorato ; lo allontana dalla compagnia degli uomini da bene , lo rimanda in quelle de' malfattori , e lo sforza a cercar la morte con delitti fatti presso che necessarj . Il delinquente o si può ancora tornare a buona condotta , e allora questo non è certamente il modo ; o non vi è speranza di miglioramento , e allora (se non fosse contrario al principio della popolazione , se non vi fosse altra maniera di toglierlo per la sua parte dalla civile Società senza privar questa per la parte di lei delle sue braccia , del suo travaglio , e del vantaggio della sua consumazione) allora dico la pena di morte sarebbe migliore ; perchè quest'uomo reso per sempre malfattore continuerebbe a vi-

a vivere non restando mai da offendere gli altri .

259 Se un Legislatore fosse così felice di fare che la tema di perdere la fama portasse i cittadini a ubbidire , e ritraesse dai delitti ; l' infamia allora non dovrebbe esser perpetua , nè i segni indelebili . L' uomo infamato avrebbe a custodire dandogli un certo travaglio , con cui potesse sostentarli senza dover ricorrere ai delitti .

260 Le ingiurie (252), benchè non producano effetti civili , sono certamente vere offese per parte di chi le fa ; e il Governo dee proteggerne i cittadini . Le ingiurie verbali o sono realmente in parole , o in iscritto . Le reali sono tutte le azioni fatte in disprezzo di alcuno , sia nella sua persona , o in chi gli appartiene .

261 Le parole ingiuriose vogliono punirsi tanto più severamente , quanto maggiori sono i mali che ne nascono . Un artiere , cui toglie alcuno il suo buon nome , non ha più da vivere : un negoziante per li detti imprudenti di taluno perde il suo credito , e si rovina . Non basta che chi ha ingiuriato alcuno , gli faccia una riparazione giudiziale : ella dee esser pubblica . Nè basta , che egli sia tenuto riparare

quel danno, che si può liquidare : egli dee esser particolarmente gastigato .

262 I libelli diffamatorj (260) , le satire , e simili scritti , i motti pungenti dalle scene , e i quadri ingiuriosi richieggono le proibizioni , di cui abbiamo fatto menzione . Ogni Stato ben regolato avendo il Magistrato della censura (110. 118.) a cui ogni scritto stampato , e ogni rappresentazione sono sottoposti , egli è agevole di porre freno a questa sorta di offese . (*)

263 Le ingiurie reali (260) come bastonate , guanciate , son vere offese personali di cui abbiám già parlato (150) . Quando i figlj , o i domestici di alcuno sono ingiuriati per fargli ingiuria , doppia è l' offesa , e doppio vuol essere il gastigo . Tutti gli Stati han di molte leggi , e particolari pene contro le ingiurie reali . Generalmente negli Stati , dove i pubblici
rego-

(*) Non si vuol confondere con un libello diffamatorio delle riflessioni , delle satire , che scuoprono i ridicoli , le pazzie , i vizj degli uomini , anche quando il ritratto somiglja a qualcheduno . Chi vuol dipingere un avaro dee necessariamente fare il ritratto di Arpagone . L' offensore si è quello che fa l' applicazione . Lo Scrittore dice : chi opera così , è un Uomo ridicolo : quei che fa l' applicazione dice : Aristotelo opera in quella tal maniera , desso è che fa ingiuria ad Aristotelo .

regolamenti per l' interna sicurezza son tenuti in vigore , vi farà poco rischio di essere maltrattato nelle strade , e le leggi criminali debbono provvedere a tali insulti nelle case . Nulla finalmente sarà efficace se non si usa una severità senza eccezione , e senza riguardo di persone , e di dignità .

264 La legge annovera ancora giustamente fra le reali ingiurie le parole , e gli atti , che tendono a eccitar dei sospetti sulla condotta di donne , e donzelle onorate . Le leggi non debbono solamente considerare il male , che ne viene , o quello che ne attendeva il reo , ma quello ancora , che poteva venirne .

Sicurezza de' Beni .

265 **L**A sicurezza dei beni è una stato in cui non abbiain che temere per gli nostri beni (148) . Sotto nome di beni vien compreso tutto ciò che può essere nella nostra proprietà . La sicurezza dei beni immobili può essere turbata con le usurpazioni , gli atti violenti di possesso , le segrete violazioni di confini &c. Quella de' mobili con rapine , e con furti . La comune sicurezza finalmente di tutto ciò che si può avere , vien offesa con inganni , e frodi ,

è usure con apparenze di ragione, e con ricusare di farla; da ultimo con negligenze, e per casi non preveduti.

266 Le Leggi Romane, e dopo di loro le leggi particolari d'ogni Paese, si estendono assai sulle violenze fatte ne' beni immobili. Senza descrivere minutamente i regolamenti atti a impedirle, ci basta di avere indicato ove ne vien trattato diffusamente.

267 Alle rapine, e a' furti (265) il Governo dee opporre pene capitali, le quali sian tanto più forti, quanto minore è la facilità di mettersi al riparo di tali attentati, e quanto è maggiore la confidenza di cui abusa, chi ruba. Indi è che gli assassini, i ladronecci dei bestiami, dei prodotti delle terre, e degli stromenti di agricoltura, le rotture dei ferrami, i furti in occasione d'incendi, o di altre pubbliche calamità meritano i più severi castighi. Indi si richiede una estrema severità contra i tutori, che danneggiano i pupilli, i depositari che usano del deposito, i ladri domestici, e finalmente contra coloro, la cui arte rende loro agevoli i rubamenti, p. e. le guardie da notte, chiamajuoli ec.

268 Non solo i ladri hanno ad essere puniti,

niti; ma eziandio chi li ricovera, e nasconde, deve essere riguardato come complice loro. Simili disordini scemeranno di molto, quando s'invigili attentamente a che ogni cittadino dia ragguaglio della sua condizione (125), che nessuno dia alloggio ai mendici o a persone inutili, e sconosciute (123), e che le visite domestiche, di cui parleremo a suo luogo, si facciano nella guisa più conforme al loro fine.

269 Essendo l'avidità del guadagno la cagion motrice d'ogni ruberia, gioverà moltissimo a renderle più rare, il proibire, che alcuno possa comperare da persone sospette, da ragazzi, da servi, cosa alcuna di qualche valore, e principalmente merci per se stesse sospette, come gioje, ori ec. In tal guisa si toglie al ladro la speranza di convertire in danaro i suoi furti, e per conseguenza lo stimolo a farne. Anche la proibizione di fondere i metalli nobili, o di comprarli già fusi, sarà utilissima, non potendosi più togliere ai metalli rubati la prima lor forma.

270 I regolamenti, che nelle compre si debbono osservare per impedire i furti, vogliono essendersi ancora ai pegni. Nè ciò è difficile per gli pegni privati, ma sibbene per gli pubblici.

blici. L'oggetto dei Monti di Pietà si è di porger soccorso a chi è in bisogno, e salvarlo dall'ingordigia degli Usurai. Il beneficio loro consiste in che si possa dare il pegno senza aver luogo a vergognarsi, senza scoprire il nome, e perciò senza essere sottoposti a molti esami. Questo secreto agevola gli inganni, e rende inutili le proibizioni. Se i pegni rubati si avessero a restituire, il Monte sarebbe esposto a mille inganni. Se dunque i Monti di Pietà non hanno a favorire i ladronecci, si dee togliere solamente la vergognosa pubblicità alla loro interna costituzione, e obbligare con giuramenti, e alte minacce i ministri loro al più esatto silenzio.

271 I furti commessi con aprire gli scrigni, e rompere ferrature ec. esigono degli stromenti. Indi si dee severamente proibire ai chivajoli di vendere ferri da rompere ferrature, chiavi maestre, vecchie chiavi, o forme sospette di chiavi.

272 A onta dei migliori regolamenti hanno necessariamente a succedere alcuni rubamenti. Si dee aver cura di riavere, per quanto è possibile, ciò che è stato rubato. Tosto che ad alcuno vien rubato, egli dee descrivere la forma,

ma , e i segni distintivi della cosa rubata ; il Governo dee mandarne copia a tutti quei che fan commercio di cose della stessa spezie , con obbligo di arrestare chiunque porta a vendere la merce descritta . Sembra non esservi uopo di avvertire , che si dee fare la restituzione anche quando il ladro viene incarcerato , e che si trova presso lui il furto ,

273 La ritenzione di cosa trovata a caso è non meno una specie di rubamento . La facilità di commetterla , aumenta per questa parte l'incertezza della proprietà . Fa duopo convincere il popolo coi pubblici insegnamenti della verità di questo delitto , e scemarne la facilità con castigarlo severamente . Lo stesso metodo che mena allo scoprimento dei furti , si può usare per iscoprire chi ritiene le cose smarrite . Si aggiungano a tutto ciò le insinuazioni dei Predicatori di rendere ciò che è d'altri al suo padrone ,

274 Nel dire che il Governo dee proteggere ogni suo cittadino dagl' inganni , e dalle frodi (265) , non intendiamo , che il Governo abbia a condur per mano ognuno , e invigilare ad ogni sua menoma azione . Si esige da lui , che egli estenda solamente le sue cure paterne a quel-

a quelle occasioni, che han seco un certo grado di pubblicità, come lotti, giuochi pubblici, ec. alle azioni che vestono una forma giuridica, come i contratti, e finalmente alle persone, che sono per se stesse incapaci di regolare i loro affari. E siccome vi ha delle cose, le quali si commerciano a peso e a misura, nè queste son facili a discernersi, e tali altre il cui valore interno può essere spesse volte mentito, il Governo sempre intento alla prosperità de' suoi cittadini, regola i pesi, e le misure, e con impronti sulle merci ne attesta l'interno valore. Finalmente egli proibisce quelle azioni, le quali capacissime d'inganni, rovinano facilmente la fortuna dei cittadini.

275 Fra i pubblici giuochi vengono in primo luogo le lotterie, le quali non si hanno a fare senza la permission del Governo. E prima di concederla, si vuole attentamente osservare la vera natura del giuoco, e il reciproco vantaggio, e non tollerarsi una smodata sproporzione. Da ultimo si dee appoggiare a probi Commissarij la cura d'invigilare a che non seguano in questi lotti inganni, e frodi. E poichè questa attenzione non può usarsi ne' lotti forestieri, ne segue che anche per questa ragione non
si ab-

si abbia a permettere ai sudditi di giuocarvi.

276 I giuochi privati , se son forti assai , danneggiano la più parte di chi giuoca , son semi di frodi , e di mille altri mali , e sono pascuolo dell' ozio (125). Egli è perciò un paterno provvedimento del Governo il proibire i giuochi forti , e principalmente quei di pura sorte . Il gastigo sia per le prime volte pecuniario , parte del quale si dia a chi denunzierà il giuocatore . Lo stesso si osservi verso chi dà occasione di giuocare . E tutti in caso di frequente contravvenzione sianò condannati a una pena corporale . Tosto che il giuoco forte sarà dalle Leggi proibito , converrà assolvere i debitori per giuoco dal pagamento : anche quando la cedola di debito ponga un' altra cagione , purchè il debitore possa provare , che la vera sia stata il giuoco . Del resto non so fare abbastanza le meraviglie , che le trufferie al giuoco godano una specie d' immunità ; e che un miserabile , che mi ruba 25. Fiorini abbia ad essere impiccato per la gola , mentre che un truffatore , che mi prende al giuoco 200. Zecchini va esente da ogni pena . (*)

277 Nel-

(*) Giusta le Leggi Romane (l. ult. §. 1. ff. de aleatoribus) *Non tantum Vincenti non datur actio , sed & victo , si solverit datur repetitio.*

277 Nelle azioni che esigono una forma giuridica (274), il Governo procura di darla loro come meglio conviene alla sicurezza dei beni. Indi nacquero le formalità de' testamenti, dei contratti di vendita, e simili: indi le prescrizioni per cui il possessore divien padrone di ciò che ha posseduto senza contrasto per un certo tempo. Si avverta però che queste formalità non porgano occasioni di circonvenzioni. Elle hanno ad impedire le frodi anzi che agevolarle. Si attengano perciò i Tribunali più al senso della cosa, che alle espressioni; tanto più trattandosi di persone la cui condizione senza la ignoranza delle legali sottigliezze.

278 A questo luogo appartengono i contratti usuraj, i debiti volontarj, e i volontarj fallimenti, cose tutte che porgono ampia materia alla legislazione. I Tribunali debbono considerare siccome invalidi tutti i contratti usuraj qualunque forma essi vestano, ed in oltre gastigare gli scoperti Usuraj. L'avarizia è madre dell'usura, ella farà atterrita, se si farà noto, che niuno possa obbligarsi a pagare un usurajo. Debitori volontarj son quelli che prendono danaro, o merci, che ben fanno di non potere restituire o pagare. Questi debiti son vere frodi: e dappoichè
que-

quegli che gli fa, non può aver la volontà di pagargli, eglino sono un vero furto, e perciò degni di pene criminali. Lo stesso si ha da intendere per gli fallimenti volontarj, le maliziose trasmissioni di beni, e simili. Quanto più forti sono i gastighi, che il Governo pone su queste frodi infami, tanto meglio egli ottien il suo fine di proteggere la sicurezza dei beni privati.

279 Coloro (274) i quali per poco intendimento son facili ad essere ingannati, come i minori di età, le donne, i fatui, e i prodighi siccome fatui dalla legge riguardati, debbono doppiamente essere protetti con la pubblica vigilanza. I negozj che essi fanno, non hanno ad essere valevoli, o ad esserlo soltanto dopo l'approvazione del Tribunale. Si vuol dar loro de' tutori, e curatori, i quali amministriamo per loro i loro affari, o porgan loro almeno consigli ed ajuto. Ma su questi stessi tutori, e curatori conviene che il tribunale abbia una continua attenzione, prescriva loro regole di condotta, e gli obblighi a dare i conti di loro amministrazione.

280 Le Leggi debbono difendere i figlj dall'ingiustizia dei Genitori, o dei prossimi Parenti, ed assicurar loro que' beni, al cui possedimen-

mento hanno fondatissime speranze dopo la morte de' loro attuali padroni. Quindi apparisce la necessità della successione giuridica, e della porzione de' beni chiamata legittima: nè meno utili sarebbero dei regolamenti circa le doti, obbligando i Parenti a dare alle loro figlie una somma proporzionevole alle ricchezze della Famiglia, a meno che alcuna non violasse le leggi del decoro, e di sua scelta avesse contratto delle nozze poco decorose. (*)

281 Volendo il Governo prevenire le frodi egli determina le misure, e i pesi ordinando con severe minacce di non usare nelle vendite, che le misure, e i pesi da lui stabiliti (274). A questo fine si stabiliscono diversi uffizj, si pongono delle impronte sulle merci, e s' intimano delle pene pecuniarie, e corporali contro i Falsatori.

282 Nelle merci dalla cui interna bontà dipende il valore, la frode è più difficile a scoprirsi. Tali sono le merci d'oro, e d'argento, e le monete. Siccome il compratore non la mette

(*) Le Nozze poco decorose diciam quelle di una figlia con un Uomo già noto per la sua cattiva condotta; e non già quelle che la falsa opinione del mondo, l'ambizione, o l'avarizia de' Parenti condannano.

te alla prova, il Governo dee renderlo sicuro con determinati segni. Questi si aggiungono a quello di chi ha lavorato le merci, il quale dee rispondere dello interno lavoro. In quanto appartiene ai vasi d'oro, o di argento, vi sono le sue prove. Da ultimo nei galoni, e ricami i regolamenti delle manifatture impediscono gl'inganni, coll' apporre piombi, e altre tali distintivi.

283 Le monete che han corso, sono nazionali, (282) o forestiere. Il valore delle prime vien dichiarato dalle gride della moneta. Le frodi han luogo nel falsificarle, o nel ritagliarle. Nel primo caso i delinquenti appartengono alla giustizia criminale, come pure nel secondo. Si usano per quest' ultimo due precauzioni. La Zecca stabilisce diversi pesi, secondo i quali vengono pesate le diverse qualità di monete d'oro, e se ne determina il calo. In oltre le monete hanno un orlo segnato di lettere ovvero ripiegato. Le monete estere vengono al principio, e di tempo in tempo saggiate; se ne riduce il valore a quello delle monete del paese; o trovandole di troppo mancanti si proibiscono affatto.

284 Benchè il danno non sia tanto considerabile nelle altre cose di metallo, pure non si

dee lasciar briglia sciolta alle frodi , ma con severi regolamenti atterrare i falsificatori .

285 Se non che egli non è possibile che il Governo abbia l' occhio a tutti i negozj d' ogni cittadino , e gli difenda sempre dalle frodi (274) . Egli soddisfa al suo dovere se prescrive le regole , e i modi che si hanno a tenere ne' pubblici incanti ; se ordina rifacimenti di danni in caso , che una merce abbia dei difetti , che nella vendita non si poteano prevedere ; se annulla le vendite fatte con eccessivo discapito per parte d' uno de' contraenti , e finalmente se punisce tutti gl' inganni , i quali non offendendo le parole della legge , ne offendono il senso genuino , ed evidente .

286 Affinchè i beni de' cittadini siano sicuri dalle violenze di chi con pretesti , e vane ragioni li volesse togliere , o non restituire al vero Padrone , si vogliono ergere de' Tribunali (263) . Le leggi hanno ad esser chiare , e immuni da ogni stracchiatura . Sopra tutto si vogliono escludere le sentenze controverse . Le liti debbono esser brevi , quanto è possibile ; principalmente trattandosi di casi chiari , e di Contradini . Le *pœna temere litigantium* debbono por freno alla frenatezza di litigare , e meravigliosa-

famente gioverebbe ad accorciar le liti , se i processi si giudicassero senza pagamento , e gli Avvocati venissero pagati dal Governo . A questo fine i Giudici voglion essere scelti con somma diligenza , e pagati con giusta liberalità , affinchè siano superiori alla corruzione . In caso poi che siano convinti d'ingiustizia , il castigo vuol essere in proporzione di sì grave delitto .

287 Benchè le negligenze dipendano almen negativamente dall'arbitrio dell'uomo , e gli accidenti non vi siano soggetti (40) , le conseguenze però ne sono spesse fiate le stesse : e. g. negli incendi . Indi è che richiedendo elle le stesse disposizioni , noi le tratteremo in comune (286) . Il danno , che viene dall'altrui negligenza è cagionato in gran parte dagli Artieri , e dai lavoratori nelle cose date loro a lavorare . Imperciocchè l'obbligo della mercede ha seco la condizione , che il lavoro sia ben fatto . In caso ch'egli non lo sia , chi è danneggiato può ricorrere al Console delle arti o al Magistrato superiore , e mostrare il lavoro : e se questo verrà giudicato per cattivo , sarà obbligato l'Artiere a compensare il danno .

288 I principali accidenti , al cui riparo de-

ve invigilare il Governo , sono gl' incendi , e le inondazioni (298). In altri casi più rari , come tremuoti , ec. la prudenza del Governo , e le circostanze detteranno le opportune disposizioni . Ciò che non si può prevedere non soffre alcuna precauzione . Quanto agli incendi , e alle inondazioni , tutta l' arte si aggira a impedirle , per quanto è possibile , e a sminuirne , o toglierne affatto i cattivi effetti .

289 Necessarj sono per gl' incendi i regolamenti sopra il fuoco , i quali si aggirano sopra questi tre punti : come impedire che si apprenda in alcun luogo : come scoprire , e pubblicare , che il fuoco si è appreso : come estinguerlo colla maggior prestezza .

290 Per provvedere al primo oggetto de' regolamenti sopra il fuoco ; si vuole aver l' occhio agli Edifizj , ed alle lor parti : si vuole allontanare tutte le cose di facile combustione dai luoghi popolati per quanto è possibile ; andar contro alle negligenze , e non curanze che spesso destano gl' incendi , e vigilare attentamente sopra le persone sospette .

291 I regolamenti sopra il fuoco debbono ingiugnere sotto gravi pene agli Architetti di non far fabbriche , che di muraglie di materia ,
al-

almeno nelle città: di non usar tetti di assicelle, o di paglia, scale di legno, stanze nel tetto che non siano vestite di calcina; di non aprire dei cammini, i quali per esser troppo stretti non possano ripulirsi, o che tengano a chiavi di legno, e a travi, o che siano affatto di legno. Essi debbon proibire i canali di ferro possi nelle muraglie, troppo lunghi, i pericolosi laboratoj, i fornì pericolosi. Si vuole ancora aver riguardo alle strade, e non lasciarle ristringere da nuove fabbriche, affinchè vi sia uno spazio comodo a portare ajuto ove chiam il bisogno. Nei villaggi una parte di queste disposizioni si può osservare con somma utilità, e sopra tutto procurare che le case siano isolate.

292 Le materie combustibili (290) debbono essere lontane dalle città, dalla casa, dal suolo, dai tetti, e principalmente dalle officine di fuoco. I venditori di polvere, tranne una picciola provvisione, la debbono tenere in magazzini fatti a questo fine, e lontani dalla città. I magazzini di sego, di cera, di paglia, fieno, carbone, ec. siano parimente all' aria aperta. Nè si soffra giammai, che altri secchi le legna nei cammini della città.

293 Per ovviare alle negligenze (290) che

danno spesso occasione agli incendj, i regolamenti sopra il fuoco debbono severamente proibire di appressarsi giammai con fuoco a stalle, granaj, e a magazzini di materie combustibili, di portar fiaccole, e torcie in luogo ov' è ragunato molto legno. Usino coloro, che sono obbligati di andare in tai luoghi col lume, le lanterne o siffatte maniere di tener chiuso il fuoco. Lo stesso principio vuole una severa proibizione di gittar razzi, granate, e altre tali cose per l'aria. I fuochi d'artificio non si vogliono permettere che in luoghi rimoti dalle abitazioni.

294 Il maggior pericolo d' incendj è ne' cammini : e i Padroni della casa e gli spazzacammini ne hanno a vicenda la colpa. I regolamenti del fuoco debbono obbligargli a denunziare le loro mutue negligenze. In oltre si vuol fissare il tempo di spazzare i cammini, distinguendo fra i cammini, ove si fa fuoco mediocre quegli, ove si fa maggiore, e quegli ove si fa intenso, e continuato. I primi p. e. da nettarli dopo otto settimane, i secondi dopo due, e gli ultimi ogni otto giorni. Non essendo poi possibile di determinare tutti i casi d' incendj, conviene ristringersi a ordinare severamente ai capi di

di casa , d'invigilare sopra i lumi , il fuoco , i domestici , e gli ospiti di casa . Nè si vuol risparmiare i gastighi ove si scuopra una menoma negligenza .

295 Se esattamente osservati verranno i regolamenti verso i mendici , e le persone sconosciute , e senza impiego ; se di più faran praticate con diligenza le visite delle case , le persone sospette , che potrebbero appiccare il fuoco , faran tenute lontane . Nondimeno in tempi di guerra convien raddoppiare le cautele .

296 Affine che tuttociò si osservi , e si mantenga nell'ordine indicato , è d'uopo far sovente le visite de' fuochi senza eccezione veruna . Se ciò nondimeno si desteranno alcuna volta degli incendi , il Governo dee potergli scoprire li presente , e andarne al riparo . (290) S'aggiunge perciò alle guardie del giorno , e della notte una esatta vigilanza a tai cose . Appressi , nei luoghi alti , come in alcuna Torre si possino le guardie del fuoco , alle quali si prescrive come abbiano a dar segni della loro vigilanza , e del pericolo . I primi a esserne avvertiti debbono essere i Commissarj del fuoco , e quelli che son destinati dal Governo a tali accidenti . Una guardia del fuoco gli fa avverti-

ti . Appresso si dà il segno del fuoco col tamburro o con campane , ec. , per dirigere la gente al luogo del fuoco , vi si alza una bandiera di giorno , e di notte una lanterna . Chi dà il primo avviso abbia un premio ; ma sia trattenuto finchè si confermi la nuova . Affinchè niuno per qualunque siasi cagione non ardisca celare un incendio , sia punito un tal silenzio con grave pena corporale .

297 La pronta estinzione del fuoco esige delle macchine , dei lavoratori , e sopra tutto un buon ordine . Ogni proprietario di casa sia obbligato ad avere i piccioli stromenti da estinguere il fuoco , come secchie , piccole botti d'acqua , lanterne , ec. Gli stromenti più grandi , come botti grandi , alte scale , arpioni , trombe d'acqua con ruote , ec. debbono esser tenuti a serbo in ogni quartiere della città , nelle comunità religiose , negli spedali , ec. Al primo segno di fuoco il proprietario deve far portare questi stromenti dal luogo più vicino . A questo fine fa d'uopo che vi siano in tutti i quartieri dei cavalli pronti al bisogno , si ricompensino coloro , che saranno i primi ad apportare i loro stromenti , e si puniscano quelli , che essendo vicini all'incendio , non daranno ajuto alcuno .

298 Affinchè non manchino al bisogno i lavoratori (297), il Governo dee aver cura che sian distribuiti per ogni quartiere della Città degli Spazzacammini, dei Muratori, ed altra gente necessaria negli incendj. I Commissarj del fuoco debbono coi loro ministri essere i primi a trovarsi nel luogo dell' incendio; dappoi ogni arte principalmente quella de' Muratori dee mandare un numero di artieri proporzionato al bisogno, e anche ogni casa privata un uomo di servizio. E acciò che molti per timore non refin d' andare di buon grado al soccorso, ogni violenza deve essere interdetta, e niun de' circostanti sforzato a lavorare.

299 L' efficacia di queste disposizioni dipende principalmente dal buon ordine; e questo dipende dall' esattezza nel prescrivere a ognuno dove, ed a che debba impiegarsi (294). Ogni mestiere abbia la sua occupazione: gli uni portino le secchie; gli altri accomandino al muro le scale, e vi salgano; questi vuotino le botti; quelli distruggano il pascolo del fuoco ec. così che si eviti, quanto è possibile, la confusione ed i clamori, che mal si distinguono, e si ubbidiscono peggio. Fissate le regole, ognuno di per se stesso va al suo travaglio, e non si ha da

da pensare ai nuovi accidenti . Per mantener l'ordine , allontanare gli oziosi , e impedire i rubamenti , fa d'uopo porre delle guardie in diversi luoghi . Parte ne sia alle strade , che mettono al luogo dell' incendio , per fare che le macchine , ed i carri non s' impediscano a vicenda : parte ne sia sul luogo stesso per prendere gli ordini del Commissario : e parte finalmente nel luogo ove si radunano le robe salvate dalle fiamme . Non vuolsi dimenticare di chiamare in tali occasioni dei Chirurghi per ogni occorrenza .

3do Acciocchè l'incertezza del pagamento non ritardi il soccorso , ci vuol essere una certa tassa da pagarsi subito da chi abita la casa , salvi i suoi regressi . Si osservi finalmente , che tutte le macchine , e tutti gli stromenti per il fuoco non si hanno a portare nel luogo dell' incendio , affinchè se nell' istesso tempo egli si apprendesse altrove , ve ne resti un numero sufficiente .

3or L' oggetto dei pubblici regolamenti sopra gl' incendi , è la sicurezza dei beni . Non potendosi interamente ottenere una tal sicurezza , prudenza vuole , che se ne scemino , per quanto si può , i danni . Se questi verranno distribuiti fra più persone , la parte di ciaschedu-
no

no ne farà minore. Ed ecco il fondamento della sicurtà per gl' incendj . Si fanno in tre modi .

1.° I Cittadini fanno vicendevole sicurtà per le loro case . In questo caso stabiliscono un piccolo fondo atto alle piccole spese . Dappoi ogni casa viene stimata , e si mette in un protocollo l' estimazione . Dopo un incendio se ne apprezza il danno, e ognuno degli assicuranti ne soffre quella parte , che corrisponde all' estimazione della sua casa . 2.° Ogni Cittadino dà ogni anno un tanto ; e da questa contribuzione si rifanno i danni del fuoco . 3.° Una Società , una Banca assicura tutte le case per un certo anno premio . La prima maniera è la migliore : perchè nelle altre la spesa è certa , e non resta a temere alcuna perdita ; indi addiviene che sian più neglienti gli abitatori , e più frequenti gli incendj . Se questa cassa di assicuranza venisse introdotta nel contado , l' economia rustica ne godrebbe forse moltissimo .

302 Le inondazioni (188) dipendono dalla situazione del paese , dai monti , dai fiumi , e da altre tali circostanze a cui si oppongono gli allargamenti dei letti dei fiumi , i canali , gli argini , le chiuse , e tutto ciò che frena il corso precipitoso dell' acqua , e ne promuove l' innocuo

nocuo passaggio. Un fondo di assicuranze è stato talvolta usato per iscemare i danni delle inondazioni, togliendosi gli assicuratori l'incarico di conservare, e rinnovare le chiuse, gli argini ec. Ma, oltrechè non è ragionevole di commettere ad alcuni privati un oggetto così importante, egli è ancora difficile di trovare chi possa, e voglia assicurare una tal somma. Si aggiunga che il premio di questa assicuranza sarebbe rovinoso per li contadini. In que' paesi ove ad onta de' migliori ripari, le acque traboccano, e principalmente in quelle stagioni, che certamente cagionano l'inondazione, come alla primavera nello sciogliersi delle nevi, il Governo deve provvedere barche, e barcajuoli per salvare gli uomini e le cose.

303 Le Leggi del buon Governo fin' ora esaminate, avendo ad essere la regola delle azioni dei Cittadini, elle debbono farsi pubbliche, affinchè nessun erri per ignoranza, o non iscusì il suo errore. Le diverse maniere di promulgazione consistono nell' attaccare le leggi alle porte della Città, delle Chiese ec., nell' inferirle ne' foglj pubblici, nel pubblicarle a suon di tromba, o nel convocare le Comunità. Giusta l'importanza dell' oggetto, e le cir-

collanze si vuol rinnovare le promulgazioni. (*)

304 Tutta l'interna sicurezza dipende dall'osservanza delle Leggi. Siccome nessuno può offendere questa sicurezza, nessuno dee godere dell'eccezione dalle Leggi, e dalle pene (69). L'intera efficacia delle Leggi, la qual dee occupare tutta l'attenzione del Legislatore, dipende da questa universale obbligazione. Certamente sono alcune Leggi per lor natura soggette a cangiamenti. Ma il Legislatore non dee permettere, che si cangino all'arbitrio de' Cittadini, e per la loro inosservanza. Questa si è sempre, comunque si mascheri, una vera disubbidienza al ben comune, e alla dignità del Principe sommamente contraria, e perciò indegna di essere mai favorita, o tollerata dal Legislatore. Se l'inosservanza potesse abolire una Legge, la forza di questa dipenderebbe dall'arbitrio

(*) Se si pubblicassero le Leggi da quel luogo medesimo, onde il popolo è avvezzo a sentire le dottrine, e i doveri della Religione, le Leggi acquisterebbero una certa venerazione che potrebbe contribuire assai a renderle inviolabili. Le Leggi civili degli Ebrei erano iscritte nel Codice della loro Religione. Qual oggetto è più degno dei sacri Pergami che la venerazione, e l'ubbidienza alle Leggi dello Stato?

trio del suddito: egli non osserva una legge, o per disubbidienza, o per ardire di crederla non buona. Il privato diviene adunque giudice della legislazione; e quindi la forza del comun volere viene fradicata, il comun bene vien lasciato all'opinione d'ognuno, si concede l'indipendenza a chiunque ardisce esaminare i motivi dell'ubbidienza, e non si fan Leggi che per chi è troppo pigro per pensare da se.

305 Tosto che una Legge non è più adattata alle circostanze, la prudenza vuole che si rinvochi. In sì fatta guisa si toglie il pregiudizio, che il Governo approvi tacendo la revocazion d'una legge, quando non ne punisce la disubbidienza. Spesso gli è impossibile di farlo; perchè spesso non sa che la legge non sia osservata: e quando per replicate disubbidienze egli giugne a saperlo, i contravventori vantano il pretesto, che sia cosa probabile non volere più il Governo l'osservanza di quella legge. Il Legislatore parla pubblicamente, ed espressamente ai Cittadini per mezzo delle leggi: come può dunque una probabilità, una conghiettura contraddire a una espressa pubblica volontà? Finchè una legge non vien revocata, il Principe dice sempre ad alta voce: Io voglio: è egli lecito

cito il conghietturare a fronte di quelle parole, che egli non vuole?

306 Certamente l'intenzione del Legislatore, e i dettami della ragione vogliono che le pene annesse alle Leggi ne avvalorino l'obbligazione. Ogni cosa per irragionevole che sia, si può difendere, e sostenere, se egli è permesso di tener l'opinione, che le Leggi penali obblighino meno dell'altre, che non obblighino in coscienza. Questo inganno fu una conseguenza della comune opinione, che le pene abbiano a riguardarsi come pubbliche soddisfazioni; dalla quale segue naturalmente che cessi ogni offesa tosto che la soddisfazione ebbe luogo. Ma non si pensa che la soddisfazione può rade volte accadere. I difensori di questa opinione dicono, che il Legislatore con l'aggiunta della pena lascia al suddito la scelta di osservare la Legge, o per esempio, di pagare. Io porrò innanzi agli occhj il senso di questa scelta pretesa, e poi farò Giudice chicheffia se ella sia degna d'un Legislatore. Ogni Legge è un mezzo di promuovere qualche parte della pubblica felicità (77); dunque ogni violazion d'una Legge è almeno un parziale ostacolo alla comune felicità: il Principe avrebbe detto: fa ciò che

che richiede il comun bene, ovvero ti sia permesso per una certa tassa d' offenderlo. (*)

I V.

*Dei Regolamenti, che promuovono l' interna
sicurezza dei Privati.*

307 **Q**Uando le Leggi, o il timore della pena non agiscono bastevolmente sulla volontà dei Cittadini, fa d' uopo mettere tali disposizioni che tolgano a quei che vorrebbero agire contro le Leggi, il potere di farlo, e rendano l' esecuzione di ogni delitto impossibile, o almeno difficile. Quando non si voglia tendere insidie ai Cittadini, ma impedire sibbene tutte le azioni nocive, la pubblicità è affatto necessaria in tutte queste disposizioni. Si comprendono in questa appellazione tutte quelle persone, e tutti quei mezzi immediati, i quali servono a impedire, scoprire, e punire ogni azione contraria alla sicurezza dei Cittadini: gli Uffiziali cioè del Governo, i diversi visitatori, le guardie ec. Inoltre le visite generali,

(*) Per cagion d' esempio, se alcuno introduce per frode alcuna mercanzia, ancorchè egli venga punito, il danno, che ne sente l' agricoltura, le manifatture nazionali ec. non può mai esser rifatto.

rali, e particolari, finalmente tutto ciò che appartiene alla punizione dei delitti.

308 Nello scorrere che abbiain fatto gli oggetti di un buon Governo, chiaramente apparisce, che vi sono egualmente interessate la potenza legislativa, e la esecutiva. Indi è che la suprema direzione delle cose, che appartengono al buon Governo, deve essere in mano del Supremo Magistrato del Paese; da lui emaneranno le Leggi, e i regolamenti; dai Magistrati inferiori ne dipenderà l'esecuzione. Sogliono nei più paesi riserbare al Principe gli oggetti della legislazione, lasciando a diversi Magistrati la civile, e penale giudicatura, e chiamando solamente affari del buon Governo quelli, che risguardano la pubblica tranquillità, il buon ordine, le misure, i pesi, i mercati, la nettezza delle strade, i regolamenti contro ai pericoli e gli accidenti, e principalmente tutto ciò che richiede un' istantanea ordinazione. Poichè noi abbiain già fatto menzione di varj Magistrati, si parlerà quì soltanto di quelli, che a quest' ultima divisione appartengono.

309 I nomi, e le cariche di questi uffiziali del Governo sono affatto arbitrarj. Fa d'uopo nondimeno, che ogni Provincia, ogni Cit-

M

tà,

tà, e i Villaggi abbiano dei soprintendenti del Governo. La soprintendenza d'ogni Provincia farà da riunirsi con quella della capitale. In ogni gran Città ci vuole un particolar soprintendente, la cui dignità sia sostenuta da molte distinzioni. Nelle piccole Città gli affari del Governo si possono addossare al Tribunale del Luogo. Le Provincie son divise in varj piccoli circoli, a cui comandano i Capitani del circolo; ai quali oltre le altre occupazioni si darà quella d'invigilare sopra i Villaggi, e le campagne. I Fattori delle diverse Signorie sian loro subordinati. Ogni soprintendente abbia il suo Vicario che provvegga nei casi di minor conto, e gli serva di consiglio, e di ajuto. Dopo questi vengono i commissarij, i quali si dividono la Città in quartieri. Questi sono come i delegati del soprintendente, a cui fanno il loro ragguaglio ogni settimana, e più soventemente ancora, se l'esige il bisogno. Negli accidenti piccoli, e che non soffrono dilazione, essi debbono potere ordinare, e punire. Anch'essi hanno per alcun titolo p. e. di consiglieri, a vestire una certa dignità agli occhi del popolo. Il soprintendente, il suo vicario, e i commissarij dei quartieri formano il Magistrato del buon

governo , il quale dee tenere le sue ordinarie sessioni , non solamente per le ordinarie disposizioni , ma sibene per tener consiglio , e risolvere sopra di nuovi oggetti importanti .

310 Per facilitare , ed ordinare tanti , e varj oggetti , fa d' uopo dare il suo proprio uffizio ad ogni membro del Magistrato , e non cangiarglielo giammai . Se l' estensione di una cosa richiede più persone , si formano allora le diverse deputazioni , come quella dei costumi , dei poveri , della sanità , del ripulimento , dell' abbondanza , delle arti , del fuoco ec. (*)

311. Questo Magistrato ha sotto di se i suoi esecutori , i visitatori dei morti , quelli dei beffiammi , quelli delle taverne , quelli del mercato , i varj uffizj del buon governo , le guardie alle porte della Città , le quali hanno ad informarsi del nome , condizione , e abitazione dei forestieri , che arrivano . Questo uffizio vien dato

(*) Questa proposizione vien da alcuni contraddetta . Sperano costoro col cangiamento delle incumbenze di rendere un uomo atto a tutte le cose . Ma questi uomini universali son ben rari , o almeno hanno cognizioni molto superficiali . Un uomo che sa di non dover sempre rivestire la stessa carica se n' occupa meno , e in fine ne addiviene , che in luogo di formare degli uomini abili a tutto , s' impedisce loro di rendersi abili a una sola cosa .

to in molti luoghi alle guardie militari , ma ciò si deve solamente praticare , dove il Governo civile , e il militare sono in una buona armonia . Altrimenti poco importa , che il Comandante sappia chi arriva , ed assai meno ne importa al soprintendente del buon governo . Le denominazioni degli esecutori di questo Magistrato sono arbitrarie .

312 Non ci resta altro che a rivolgere addietro lo sguardo sopra le occupazioni di questi esecutori . Oltre il già segnato (158) uffizio della visita dei morti , si dee osservare con la medesima , se il morto è stato ucciso violentemente , o con veleno . In caso di sospetto si vuol dare gli indizj alla giudicatura criminale . Nessuno perciò non dee seppellirsi senza l'attestato della visita . Questa disposizione contribuisce di molto a impedir gli omicidj segreti .

313 L'impiego dei visitatori del bestiame consiste in una esatta vigilanza sopra la sanità delle cose da macello (193) ; quelli dei visitatori delle osterie sopra ogni sorta di bevande (195) ; dei Giudici del mercato sopra la bontà dei cibi (242) ; sopra l'osservanza delle leggi del mercato (237) le frodi dei treconi (240) , e le tasse dei comestibili . Questi visitatori ossia Giudici

ci del mercato debbono poter esaminar le merci nelle mani del venditore , ed ancora nelle mani del compratore . In sì fatta guisa si prevengono molte frodi dei venditori .

314 Gli uffizj del buon governo (311) sono l'uffizio del peso, e misura, e quello delle perquisizioni . Il primo abbraccia tutte le sorti di misure, di pesi, di dimensioni . Egli non dee solamente determinare e stabilire tutte queste sorti diverse ; ma invigilare ancora che nessuno usi altre misure, e altri pesi . Egli darà perciò ad alcuni l'incarico di fare delle perquisizioni . I pesi, e le misure si hanno a rinnovare dopo un certo tempo , p. e. ogni tre anni per evitare le frodi .

315 Simili regolamenti richieggono il grano, il vino ec. Ci vuole una misura, che alle altre serva di norma da distribuirsi in varj luoghi, con le sue divisioni, e con le stesse precauzioni usate nei pesi, e nei palmi . Ma affinchè coloro, che fanno le varie misure, e i diversi vasi, non possano non farli secondo la norma stabilita, ci vogliono ordini, e gastighi per impedire le frodi di costoro .

316 Questi Uffizj debbono essere provveduti di pesi, e misure, co' quali ognuno possa assi-

curarsi della giustezza dei pesi privati usati nei reciprochi contratti. Il timore che le merci sianno ripesate e misurate di nuovo, impedirà le frodi nei pesi, e nelle misure.

317 L'ufficio di perquisizione (311), e di notizia riguarda più il comodo dei cittadini che la loro sicurezza. Pure, siccome egli si occupa di trovare le cose da altri perdute, e rubate, noi ne abbiám quì fatto menzione.

318 Dopo questi Uffizj vengono le guardie (311) che dipendono dal Magistrato del buon Governo, e sono le guardie di giorno, quelle di notte; le guardie del fuoco nelle Città grandi, e di commercio; le guardie delle botteghe; quelle del mercato; e in alcuni luoghi le guardie dei fiumi. Queste guardie son divise in varj corpi, a cui comanda uno che ne è capo. Essi hanno a distinguersi dalle loro vesti, ed essere armati secondo la loro destinazione. Severissimi ordini del Principe debbono rendere le loro persone sacre, e inviolabili. Dappoichè la sicurezza interna dipende in gran parte da queste guardie, e che il loro ufficio è sovente unito a gravi pericoli, egli è fuor d'ogni ragione l'allontanar coi dispreggi e disonori gente onorata, e coraggiosa da esercitar questo impiego. Nemmeno

meno fragionevole egli è di dar loro una piccola paga : giacchè sono così sforzati , o almeno tentati assaiſſimo di far ciò che dovrebbero impedire .

319 Le guardie di giorno debbono invigilare alla quiete pubblica ; agli accattoni , e altra gente inutile ; alla nettezza delle ſtrade , e ſimili coſe , di cui dicemmo altrove . E' loro dovere di trovarſi a ogni tumulto , di correre al ſoccorſo di ogni cittadino , che lo domanda . Biſogna però dividerli con giuſta proporzione , e fargli continuamente pattagliare . In caſo d' incendio eſſi corrono a impedire i diſordini , imprigionano i rei ; tengono altri in arreſto ; menano al patibolo i facinorofi . In molti luoghi ſi hanno per queſti ultimi uffizj delle guardie ſeparate .

320 All' imbrunir del giorno le guardie di notte ſuccedono alle prime , ed hanno lo ſteſſo impiego , e ſogliono inoltre gridar l' ore . Le guardie del fuoco ſtanno attente agl' incendi , e danno ogni quarto d' ora un certo ſegno . Qualunque di queſte guardie ſi laſcia ſorprendere dal ſonno , deve eſſere gaſtigata ſeueramente . Perciò i capiſquadra hanno a far la viſita dei poſti da loro dipendenti .

321 Le guardie delle Botteghe (318), ove sono usate, debbono aver cura, che le botteghe siano ben ferrate. Si suole dare un forte picchio sulle porte per atterrare i ladri. Le guardie del mercato si distribuiscono per la piazza del mercato, e in tempo di fiera per le strade della Città, e fanno una esatta pattuglia. (*)

322 Si custodisce, e mantiene la sicurezza delle vie pubbliche con delle guardie a cavallo, le quali le battono costantemente e fanno dei distaccamenti, ove il bisogno è più urgente. Dove le strade sono fra boschi, conviene tagliarli fino a una certa distanza dalla strada, e dove vi sono delle caverne, fa d' uopo ferrarle. Precauzione egualmente utile sarà il proibire ai pastori, e altri, che sono sempre occupati in vicinanza delle strade di non portar mai armi di sorta alcuna.

323 Per maggiormente promuovere la sicurezza pubblica nella Città in tempo di notte, e per facilitare ai birri l' adempimento del loro ufficio, l' illuminazione è un mezzo di somma efficacia. Si sospendono a una certa altezza di di-

(*) Se le guardie son poche, questi segni son forse dannosi; giacchè indicano ai ladri il luogo, ove gira la guardia.

distanza in distanza delle lanterne di quella grandezza, e misura che più conviene. Sarà meglio illuminare la Città a conto del Governo, che per mezzo d'uno Impresajo. Al segno p. e. d'una campana tutte le lanterne si accendono a un tratto. Le guardie di notte avranno a invigilare che nessuna si estingua, e a riaccendere quelle, che si estinguono. Chiunque ardisse di romperle, merita severi castighi.

324 Affinchè il Governo possa aver l'occhio sopra le azioni de' Cittadini, ed indirizzarle al comun bene; egli vuol esser informato della condizione, e condotta di tutti quei che vivono sotto di lui. Noi già lodammo (125), siccome utilissimo il regolamento, che ognuno dia ragguaglio al Governo della sua maniera di vivere. Questo gli farà conoscere tutti i cittadini. Per avere ugual notizia de' forestieri, son necessarij i rapporti delle porte, e delle locande. Con questi si tien lontana la gente cattiva, e si scopre la sospetta. In tutte le Città si trova alle porte chi ferma i forestieri che arrivano, e richiede loro il nome, la condizione, il luogo onde vengono, quale a un dipresso è la cagion della loro venuta, dove vanno ad alloggiare, e quanto pensano di fermarsi. Ogni gior-

no si forma un rapporto da presentarsi al Sopraintendente del buon Governo. Lo stesso fanno i Locandieri, e i proprietarj delle case quando un forestiere va in casa loro. Il confronto di questi rapporti guida soventemente alla scoperta di persone sospette.

325 Ma dappoichè ad onta di queste precauzioni una tal genia s' introduce di soppiatto nelle Città, si nasconde nelle campagne, non vi rimane altro mezzo per iscoprirla, che le visite particolari, o generali. (307) Le generali si fanno a un tratto nelle intiere provincie, con esatta ricerca in tutte le osterie, e i luoghi sospetti, arrestando tutti quegli il cui nome non è scritto nei rapporti. Acciocchè il fine di queste visite venga riempito, fa di mestieri che elle sieno improvvisate, segrete, ed intese di già colle potenze vicine, essendo difficile di occupare tutti i confini sui quali sogliono ricoverarsi in tai casi le persone sospette per ritornar dappoi nel paese.

326 Con le visite particolari si suole andare in traccia di qualche assassino celebre, o di altro uomo facinoroso, il cui delitto sommamente importa, che non rimanga senza castigo. Allora si suona a martello, o si fa tale altro segno

gno a cui si ragunano le milizie del Paese, si chiudono le porte delle Città, e si cingono di gente armata i luoghi aperti.

327 Queste visite e ogni altro regolamento a questo fine indirizzato, andranno le spesse volte a voto, se esistono nello Stato dei luoghi immuni dalla giustizia, ossia asili, i quali offrano un sicuro ricovero a i rei. Tutto ciò che scema l'efficacia delle disposizioni che alla vista del castigo fan tremare il facinoroso; tutto ciò che rinforza la speranza dell'impunità, rinforza non meno, ed accresce gli stimoli a far male. Niun dubita, nè può farlo, della giustezza di questo principio: che le Leggi senza castigo farebbono di ben piccola utilità (147). Quanto all'effetto egli è una cosa medesima, che il Legislatore non avvalori le Leggi di alcun castigo, o che pretese esenzioni l'impediscono di eseguire sul reo la pena minacciata. Chi considera a questa luce gli asili, non può esitare un momento a condannarli. Ma un'antica concessione, a cui lo stesso tempo ha dato l'aspetto di una verità inconcussa, sembra contrastare al Sovrano il diritto di rivocarla. Chi ha diritto al fine, lo ha certamente a i mezzi necessari: e questo solo principio basterebbe a dimostrare il diritto

diritto del Sovrano di togliere gli asili . Ma l'importanza della materia vuole un esame più particolarizzato .

328 Gli asili sono luoghi ove i rei fuggono dalla Giustizia che gl' insegue , e donde niun tribunale li può togliere . E' sono di due forti : secolari , il palazzo del Principe , quelli dei ministri forestieri ec. Ed Ecclesiastici , le Chiese , i Chioftri , il palazzo del Vescovo , ec. Gli asili della prima specie sono indubitatamente concessioni del Sovrano , il quale nel darle non ebbe certamente in pensiero d' offendere la pubblica autorità , e si ritenne il dritto di revocarle , quando ne venissero quei cattivi effetti che non furono da principio preveduti (123) . Se l' asilo delle case dei Ministri forestieri attribuir deveasi a un' altra cagione , egli non è da crederli , che Sovrani amici vogliano turbare la tranquillità reciproca dei loro Stati . Si può perciò combinare l' immunità delle loro case col corso ordinario della Giustizia , facendo una mutua convenzione , che i rei non possano essere arrestati in casa dei Ministri , ma che questi siano tenuti a consegnargli , o a non riceverli .

329 Le Chiese , e i Chioftri derivano da

più

più altri principj il loro diritto di asilo. 1.^o Dalla santità del luogo, che per se stesso vuol essere inviolabile. 2.^o Dalla purità delle mani Sacerdotali che non debbono esser mai macchiate di sangue; giachè Davidde l'uomo secondo il cuore di Dio, non fu trovato degno di far la dedicazione del Tempio unicamente, perchè aveva sparso il sangue degli uomini. 3.^o Dall'esempio dell'antico Testamento. Sovente egli è stato rimproverato, e si rimprovera continuamente alla Cristiana Religione, e principalmente alla Cattolica di essere un ostacolo alla Legislazione e alla felicità degli Stati. Superstizioni, e falsi pregiudizj son quelli, che han dato origine a cotali rimproveri. Egli ci dee stare tanto più a cuore di togliere gli uni per far cessare gli altri. Niun può mettere in quistione la santità del luogo, ma farà violata, se i rei ne verranno strascinati al gastigo? E' forse l'immenso Signore, cui sono consacrati i Tempj, men giusto Giudice, che misericordioso Salvatore? Non ha egli nell'istesso tempo, che ci raccomanda la carità del prossimo, non ha egli affidato ai Sovrani la spada della giustizia? Non sarebbe una contraddizione, che Dio nel nuovo Testamento proteggesse i rei all'ombra de' suoi Altari,

tari, mentre nel vecchio disse: Tu lo strapperai dal mio Altare; acciocchè egli muoja (*Ex. 21. cap. 14.*)? Appresso: cosa han di comune i Ministri del Tempio coi Sovrani, che i *Tempj consacrano a Dio*? Qual parte hanno essi nell'esercizio della giustizia, diritto, e prerogativa dei soli Sovrani, per cui hanno essi soltanto a pregare? Se il sangue di un reo punito senza che vi abbiano alcuna parte gli può rendere immondi, assai più certamente lo dee fare il sangue d'un innocente forse sparso dal reo colla speranza d'esser ricoverato da loro. Nello Stato Pontificio, ed in quelli di tanti altri Principi Ecclesiastici, moltissimi vengono condannati a morte per ordine, e a nome loro, senza che essi credano perciò di offendere il Sacerdozio, e di rendersi immondi. Finalmente si è da gran tempo dimostrato che l'antica legge più non obbliga quanto alle cerimonie e alla disciplina: che gli asili degli Ebrei non han che fare coi nostri; e che sarebbero inutili, per non essere più sofferta la privata vendetta dei Parenti dell'ucciso. Eppure anche nel vecchio Testamento si legge che l'omicida involontario dovea fermarsi nelle Città di asilo fino alla morte del gran Sacerdote, *il quale è unto dell'oglio sacro*. Indi
si ve-

si vede che la legge teocratica degli Ebrei aveva in vista per mezzo degli asili, che il reo si rimanesse lontano dal Tempio, e dalla Communion dei Santi, anzichè di riceverlo nei luoghi sacri. (*)

330 Questa sorte di asili non può dunque derivare che dalla concession dei Sovrani. Appena che la Religion Cristiana divenne quella degli Imperatori, Costantino, e i suoi Successori si studiarono di conciliare la maggior venerazione alle Chiese Cristiane, e diffamare i tempi de' Pagani. Questo si fu il primo motivo di dare alle Chiese il diritto d'asilo, che poscia il Concilio di Efeso estese al circuito delle Chiese, e finalmente ai Chioftri. Una ragunanza di Ecclesiastici non poteva certamente estendere un privilegio. Ma gli Imperatori erano presenti a queste assemblee, o vi mandavano i loro delegati. Fu proposta nel Concilio la spiegazione della

(*) Dappoichè questa definizione dimostra di per se sola essere gli asili di grandissimo danno, alcuni han voluto definirli: dei luoghi ove Uomini innocenti si riparano per isfuggire gl' incomodi della prigione. Ma i canoni stessi (de immunit. Eccl.) dicono „ Quilibet reus quantumque maleficia perpetraverit „ - Lo stesso vien dimostrato dalle restrizioni fatte da molti Pontefici, per le quali apparisce, che qualunque reo godeva dell'asilo.

della parola *Chiesa*, e Teodosio diede forza di legge alla estensiva spiegazione. Già da gran tempo hanno i Giuristi dimostrato, che le esenzioni, o i privilegi sono una specie di grazie, che appartiene soltanto al Sovrano di concedere. Non v' ha dunque dubbio alcuno, che egli possa rivocarli quando l'esigano le circostanze. Sul bel principio l'Imperadore Leone (a) tolse alle Chiese di Costantinopoli il diritto di asilo; Giustiniano lo limitò; Ferdinando I., Carlo VI., e Maria Teresa hanno eccettuato diversi casi più atroci. Or chi non vede che chi pone una eccezione a una regola, o a un diritto, li toglie, e li revoca nel caso eccettuato?

231 Se incontrastabile è il diritto di togliere gli asili, urgentissime son le cagioni, che debbono muovere i Sovrani a usarne. Imperciocchè il solo nome di asilo espone a mille pericoli la pubblica sicurezza. Negli stessi casi eccettuati il delinquente è ricevuto nelle Chiese; conviene alla giustizia aspettare la decisione del caso; e intanto il reo può fuggire: tanto più che una mal' intesa pietà porta i Religiosi a favorire la lor fuga. E dopo che egli vien preso,

(a) De his quatuor Eccl. conf.

so, conven dar le lettere reversali, ossia restituirlo all'asilo, se il caso non è eccettuato: cosa per verità sommamente ingiuriosa alla dignità del Principe: quasi che si abbia a temere, che egli abusi della sua autorità, quasi che egli debba render conto della sua condotta ai suoi Sudditi.

332 Si potrebbe pensare da alcuni che almeno gli asili servano agli innocenti, liberandoli dai tormenti dell'esame e dagli incomodi del carcere. Ma ciò suppone nel Governo dei difetti, che i privati possono bensì fargli presenti, ma non già correggere. In uno Stato, dove i savj principj di giustizia sono il fondamento dei processi criminali; l'innocente non ha da temere nè gl'incomodi del carcere, nè i tormenti dell'esame (80. 81. 82.). La sicurezza dell'innocenza sarà nel cuore del Sovrano; il reo dee tremare alla vista d'un braccio alzato per punirlo, cui niuno può rattenere. Del resto non vi è neppur luogo a questa quistione, se ella pure ne merita il nome, quando le pene di morte vengono abolite.

333 Oltre le già indicate visite generali, e particolari, il Governo può usare di varj altri mezzi per rendere la fuga dei rei difficile,

e poco sicura; per iscoprirli, e ritornargli alle carceri. La posta non dee dar cavalli a chi non ha la licenza in iscritto dal Magistrato del buon governo. In certi luoghi si domandi a' viaggiatori principalmente d'una certa condizione i passi. In circostanze particolari questa precauzione si userà ancora per le osterie, e le locande. Per ritrovare qualche reo sfuggito, si spediscono subito le lettere di avviso, dove il reo vien descritto minutamente, e si mandano copie di queste lettere alle guardie delle porte, ai locandieri, e particolarmente ai Giudici, e Governatori dei luoghi, ove si crede che il reo abbia a passare, ingiungendo loro di arrestarlo.

334 I delinquenti tradotti in carcere per le indicate disposizioni, vanno in mano della giustizia criminale per essere puniti (300). Propriamente l'esercizio di questa appartiene al Magistrato del buon governo. Pure egli si suole addossare a' Giudici separati, a cui sono soggetti gli sgherri della Giustizia. La prigionia, i ferri, l'esposizione sul palco della Giustizia sono i gastighi dei delitti minori. I gravi vengono puniti con tutte quelle pene, che si dicono capitali. La proporzion delle pene, da cui dipende per la massima parte l'osservanza delle leggi,

gi, è l'occupazione più difficile della Legislazione.

335. Si è introdotta nella giurisprudenza una definizione della pena più spiritosa, che giustifica un male di passione, per lo male di azione. Tutto al più questa definizione può valere per conto del Giudice, che eseguisce la pena; ma non vale punto per conto del Legislatore. Egli considera il castigo come cosa che protegge, e sostiene la Legge, ed influisce nella volontà di chi vuol agire, inclinandolo a fare ciò che ingiunge la Legge, e distogliendolo da ciò che ella vieta. La pena è dunque un motivo, uno stimolo per l'osservanza delle Leggi opposto dal Legislatore ai motivi che spingono altri alla contravvenzione. La pena, in quanto si unisce alla Legge, è dunque un male, la cui minaccia distoglie dal delitto.

336. Questa idea del castigo ne determina la proporzione più giustamente che fin' ora non si è fatto. Qualunque ragione o proporzione suppone il paragone di una valuta con un'altra. Se erriamo in questa, ne viene di conseguenza, che nell'altra pure erriamo. Generalmente la pena è stata riguardata come una soddisfazione resa al cittadino offeso, indi allo Stato; onde nacque il gius di taglione, sangue per sangue, membro

per membro, danaro per danaro. Ma nei più casi questa compensazione riesce impossibile. L'esecuzione dell'uccisore non ritorna in vita l'ucciso cittadino; e invece di compensare il danno, che l'omicidio cagionò allo Stato, ella lo raddoppia. Lo stesso si può dire delle altre pene corporali, e anche delle pecuniarie. Spesso il delinquente non è in istato di compensare il danno; e se talvolta anche vi è luogo al privato compensamento, col trasportare una parte de' beni del reo eguale al danno nella proprietà del cittadino offeso; pure il danno dello Stato rimane mai sempre superiore a ogni compensazione. (*)

337 Le altre proporzioni delle pene non meritano un particolare esame, essendo o una spezie di compensamento, ovvero riducendosi al nostro sistema. Si considerò fin' ora soltanto il de-

(*) Se un insolente impedisce a un artiere di lavorare, e gli guasta il suo lavoro, si può calcolare il danno dell'artiere, e per conseguenza rifarlo. Ma ciò nondimeno quell'artiere, supponendolo un fabbricator di tela, non ha fatto quella tela, che per esempio valeva 10. Se questa tela doveva servire per l'uso del Paese, è convenuto prenderla di fuori; e così 10. sono andati fuori di Paese; ovvero doveva esser portata fuori, e così si è avuto un guadagno di meno -- a 10. In ambo i casi il danno irreparabile dello Stato è -- a 10.

delitto già commesso; mentre non si dovea per-
dere di vista il delitto avanti che si commetta.
Invitano a farlo varj vantaggi che l'uom spera
di procacciarsi con quella azione, che la Legge
proibisce. La nostra volontà per legge uniforme
inclina mai sempre a ciò che si rappresenta co-
me un bene. Per tener dapprima in equilibrio
la bilancia, e poscia far sì che penda dalla par-
te contraria, fa d'uopo mettere in confronto
del bene che sta da una parte un maggiore che
preponderi dall'altra. Il Legislatore non può
sempre trovare nell'azione stessa ch'egli esige
questo bene preponderante: egli adunque minac-
cia in caso di contravvenzione un gran male,
il quale fatto lontano con l'ubbidienza, genera
quel bene preponderante, che si esige. Questo
male è allora l'efficace castigo, il quale, se
vien preso con diversa proporzione, è una for-
za non applicata, e diretta al peso.

338 La speranza di evitar questo male ne
scemerebbe l'efficace impressione. La lontananza
nel fisico, come nel morale impiccolisce gli
oggetti. Si dee troncata adunque ogni speranza
d'impunità, e mostrar da vicino il male che si
minaccia. Indi è che la general regola di pro-
porzione per le pene diverse è composta non so-

lamente degli stimoli , e motivi , che portano a violar la Legge , cioè de' vantaggi , che si sperano dalla violazione , ma sibbene dalla facilità , e segretezza del reato . Alcuni delitti , i quali quanto meno promettono al reo di vantaggio , tanto più contengono di atrocità ; delitti perciò più rari , formano un' eccezione nella determinazion de' gastighi .

339 Non farò quì che stabilire i generali principj , serbando a un particolar trattato una più diffusa esposizion della materia . I. Il più efficace motivo di non violar la Legge è quello mai sempre , che minaccia un male direttamente opposto al bene , che invita a violarla . II. Sia la pena quanto fa d' uopo , e solamente quanto basta per ottenere l' azione , che la Legge esige . III. Ove la facilità , e la speranza dell' impunità rinforzano i motivi della contravvenzione , la pena debbe essere maggiore per rendere quella più difficile . Alcuni delitti non possono macchinarsi , ed eseguirsi che dagli animi i più perversi , e brutali . p. e. Regicidio , Parricidio ec. Siccome in tal caso il Legislatore ha da muovere un peso grandissimo , egli dee usare una grandissima forza ; perciò dal secondo principio si deduce il IV. Gli

fraor-

straordinarj delitti vogliono straordinarj castighi. (*)

340 Il fine adunque di tutte le pene si è di raffrenare altri da commettere il male morale con la minaccia del mal fisico . Per raffrenare veramente , si vuol correggere , e dar esempio . I raffrenare per l' avvenire da un delitto già commesso , è lo stesso che correggere ; e raffrenare per mezzo di un male che si fa soffrire al delinquente in vista del Popolo , vuol dire dare un esempio , cui certamente la certezza avvallo-
a del gastigo . Anche nella pena di morte il Legislatore non perde di vista questo fine di raffrenare ; giacchè perdendo egli la speranza di
cor-

(*) Le idee, il clima, il temperamento, il Governo, e mille altre circostanze cangiano la misura dei castighi. Negli Stati dispotici, dove si teme più la morte di quello, che non dispiaccia la perdita della vita, delle pene più forti divengono necessarie; laddove bastano dei gastighi moderati nei Paesi, ove il Governo è moderato. Presso un popolo, come gli Spartani, o un ceto di persone, come i soldati, i quali sono avvezzi a disprezzare la morte, non farà questa una pena molto efficace. Il menom dolore è più sensibile a un Sibarita, che a un Inchese l'essere arrostito a un fuoco lento. Si dice che il gastigo sia solamente quanto basta; perchè altrimenti si verrebbe a far delle Leggi simili a quelle di Dracone. Se i piccoli reati vengono puniti di troppo, non si commetterà che i più gravi, ov'è maggiore il vantaggio con un pericolo eguale.

correggere il delinquente , lo toglie dalla società per privarlo dei mezzi di offenderla maggiormente .

341 Il Legislatore minaccia in caso di contravvenzione di un male nell' onore (335) ne' diritti , ne' beni , o nella persona . Le pene son dunque l' infamia , la degradazione , l' esiglio e confiscazione , le pene pecuniarie , le corporali , e la morte .

342 Poco si può aggiungere a quello che già dicemmo (258 259) della infamia , sia che si consideri come un effetto di una pena p. e degli sfregi , delle mutilazioni ec. ossia siccome la stessa pena . Non v'ha dubbio , che presso alcuni il timore dell' infamia possa essere un gran freno : ma tosto che una tal pena vien posta in esecuzione , ella divien contraria al fine dei gastighi , che ha riguardo alla correzione del reo (340) . Il Legislatore che toglie la fama al cittadino lo priva di un possente motivo di operare onestamente . I due unici casi , in cui questa pena sembra utile , son quelli delle occupazioni inutili (121) , e del duello (157) .

343 La degradazione (341) non può aver luogo che contra di persone illustri per natali , o per dignità . Ella perciò non può esser util ,

che in delitti da smodata ambizion suggeriti, e contro di persone le quali abbiano la degradazione per un male gravissimo. Non è questo l'unico vantaggio che il Principe può ricavare dalla differenza delle condizioni. La degradazione, non è in uso che nel militare.

344 Si può far uso dell' esilio, (331) dove la perdita della Patria può riguardarsi come un male, per essere unita alla perdita di particolarj vantaggi che non si ritrovino altrove. Appena si può dar nome di gastigo all' esilio stesso. Se il reo non ha beni, egli non perde nulla; e va altrove a far mostra di sua malvagità. Se egli ha qualche cosa del suo, il suo gastigo non consiste nell' esilio, ma nella perdita del suo avere. Se non che l' esiglio è contrario al generale principio della popolazione, e al fine particolare del miglioramento, e correzione del reo. Imperciocchè un Delinquente non si corregge già per esser esiliato; e posto che si corregga, ciò non ridonda in bene della Patria, la quale scacciandolo ha perduto un cittadino, un membro utile della società, un uomo che con le sue forze avrebbe potuto aumentare la massa generale delle occupazioni.

345 Ovunque l' avidità del guadagno è la

ca-

cagion del delitto , si può utilmente imporre la pena delle confiscazioni . Si dee aver cura , che questi gastighi non sembrino dati per arricchire il fisco , ma sibbene per compensare il danno dell' offeso cittadino . Lo stesso principio vuol essere applicato alle pene pecuniarie . Fa di mestieri osservare in queste una certa proporzione , per cui sempre la somma che si toglie al delinquente , superi di molto il guadagno , che egli sperava di fare con le usure , le frodi , e qualunque azione che l' avarizia gli suggerì . Se questa proporzione non è osservata , quei delitti non mettono in alcun rischio ; e sta in lor favore l' incertezza del gastigo , onde ognun potrà farne un giuoco utilissimo arrischiando il poco per l' assai , e molti certamente lo tenteranno .

346 Se dunque le pene pecuniarie hanno a fortire il loro effetto , convien renderle molto gravose : ma allora la povertà di molti cittadini serve loro di sicurezza ; e non potendo questi perdere che il poco che hanno , tenteran sempre il vietato guadagno . I ricchi soffron poco di tali pene ancorchè gravose ; e i Cittadini di mediocre fortuna ne rimangono rovinati . Indi è che in luogo delle pecuniarie , togliendole affatto , o piuttosto riducendole a meno , sarà utile

le cose di mettere delle piccole pene corporali (341). Le maggiori poi, quelle cioè che cagionano un male durevole, e più o meno sensibile secondo il reato, son riserbate ai delitti capitali.

347 Tutti i Legislatori, o almeno i più di loro hanno opposto ai delitti capitali la pena di morte (341): perchè pensarono; I. Che il timor della morte sia il massimo freno alle malvagità degli uomini. II. Che molti giungano a tal segno di scelleratezza che non si possa più sperare della loro emendazione, e perciò convenga con la loro morte provvedere alla pubblica tranquillità. III. Il primo, e l'ottimo Legislatore punì con la morte certi delitti nel vecchio testamento, dicendo. (Num. 35. cap. 33). *Non vogliate contaminare il vostro domicilio reso immondo da omicidj, il quale non può purificarsi col sangue di quello che ha sparso il sangue altrui.* Per un sì fatto esempio si credeano i Legislatori al sicuro d'ogni abbaglio.

348 Cid nondimeno si è tentato da alcuni di esporre dei dubbj su questa materia. Nell'anno 1764. io esposi la proposizione che le pene di morte son contrarie al fine delle pene. Penosi durevoli e pubblici lavori sono a quel fine

ne più adattati , e rendono il gastigo del reo utile allo Stato . Verso il fine dell' anno 1765. comparve alla luce la bella dissertazione del Marchese Beccaria , la quale meritandosi tutta la attenzione dell' Europa tornò non poco a mio vantaggio , come quella che comprovava una mia opinione stata già combattuta siccome erronea , e pericolosa . Diversi principj ci han condotti alla stessa conseguenza . Pieno di una tenera umanità , e ricco di una maestrevole eloquenza egli mette in dubbio l' autorità de' Sovrani , sopra la vita dei sudditi , e domanda : ov' è l' uomo , che abbia dato a un altro il diritto sopra la sua vita ? Mi prendo ardire di rispondergli : glielo diede la natura , la quale obbligandoci alla nostra conservazione ci ha dato il diritto di difenderla . I limiti della difesa son quelli dell' offesa . Nello stato di natura ognuno ha diritto di difendersi anche , se abbisogna , colla uccision dell' assalitore . Ognuno , dappoichè cangiò lo stato di natura col civile , ha trasportato il suo diritto di propria difesa nel Sovrano , e gli ha conferito il potere e il diritto non già sopra la sua propria vita , ma sibbene sulla vita d' ogni assalitore . E così ciò che nello stato di natura , era difesa propria , divenne pena , e gastigo nel-
le

le mani del capo della società , serbando però sempre gli stessi limiti . Ovunque la difesa della pubblica sicurezza rende necessaria la morte del reo , l' autorità suprema si estende alla vita del cittadino . Ma questo è un caso che non si dà mai almeno nei delitti ordinarij .

349 Tosto che il delinquente vien nelle mani della giustizia , svanisce ogni timore , che egli continui a nuocere . Perciò la presente difesa della pubblica sicurezza non rende necessaria la morte di lui : e tampoco la difesa futura , imperciocchè incatenato , e costretto al lavoro , ei perde affatto la possibilità di fare un' azione cattiva ; è perciò fisicamente corretto , ed emendato (337) . Quanto alla sua morale emendazione chi ha mai il diritto di porla in dubbio : ed è cosa forse impossibile che un uom facinoroso si ritorni dopo molti anni alla probità , e al vivere costumato ? Certamente non vi ha luogo a crederlo negli Stati Cristiani , ove l' assoluzione che riceve il reo al sagro Tribunale , è fondata sopra il pentimento e la risoluzione di emendarsi , la qual sarebbe per avventura una fantocceria se l' emendazione fosse cosa impossibile . Domando appresso ai legislatori come combinar si possa l' opinione della incorribilità per gli Uomini

mini facinorosi con il diritto di far grazia al condannato. Un uomo incorrighibile si è quello che fino a tanto che viva non resterà mai dall'offendere la pubblica sicurezza: e in tal caso far grazia sarebbe il diritto di lasciare in vita chi ne userà mai sempre per offendere la pubblica sicurezza.


350 Spesse fiate noi ci ponghiamo in luogo degli Uomini facinorosi, e giudichiam de' loro sentimenti secondo l'impression che fanno le cose sul nostro animo; e questo appunto ci accade quando riguardiamo il timor della morte come il freno più efficace; ma non fan già così i ribaldi. La morte è l'ultimo ma non già il massimo de' mali, e pone un termine a tutti gli altri. Così pensano ancora gli uomini facinorosi. Abbiain già fatto menzione dei casi (152. 157.) in cui la morte non vien da alcuni riguardata come un male, anzi ve n' ha di quelli in cui ella viene stimata un bene da uomini disperati, cui la vita è un peso insoffribile, e non hanno altronde la ferocia di togliersi con le man proprie la vita. Se si vorrà attentamente osservare la prima cagion motrice dei più, anzi dirò di tutti i delitti, tranne quelli del fanatismo, e della vendetta, egli sia manifesto essere quella amor dell'ozio, ed orrore alla fatica.


tica . Qual Assassino non sa , che la pena del suo delitto sarà la morte ? Eppure egli ne corre il pericolo per non assoggettarli alla fatica . E tanto più si vede quanto poco possa il timor della morte presso molti , se si riflette che molti ladronecci vengono commessi in tempo di una esecuzione anche nei luoghi ove i ladronecci costano la vita . Le leggi stesse coi tormenti , a cui condannano certi rei , dimostrano la diffidenza verso l'efficacia di una pena , che termina tutte le angustie del reo .


351 Il travaglio è dunque negli occhi de' facinorosi un mal maggiore della morte stessa ; egli sarà adunque un motivo più efficace per non fare un azione alle Leggi contrarie . L' esempio di un travaglio duro e senza termine , la prolungazion di una vita stentata e penosa son più efficaci presso al reo , e più utili per la società . Intendo sempre di ragionare dell' ordinario processo criminale e di quei reati , per cui la vita del reo non espone lo Stato ai rischi continui . Imperciocchè in siffatte circostanze (348) , per esempio in una sollevazione , ove convien tor di mezzo il capo per ritornar le cose in tranquillità , l' istantanea difesa dello Stato rende la morte del reo utile , e necessaria .

352 Questo cangiamento del gastigo della morte in utili lavori , fatto , e sostenuto per 20. anni da Catterina II. nulla offende l'altissima sapienza del sommo Legislatore (347) il quale adattò le sue Leggi all' indole del suo popolo , alle circostanze dei tempi . Gli Israeliti erano allora usciti da una lunga servitù , la quale gli avea induriti a ogni sorta di fatica , e perciò il divin Legislatore dovette sciegliere per fare osservar le Leggi un motivo più efficace , e men comune . Per questa istessa ragione i pubblici lavori saranno appena un gastigo per coloro i quali dai loro primi anni sono stati avvezzi alla fatica . Ma convien ricordarsi , che coloro cui deve atterrir la pena , che gli uomini facinorosi non sono della classe dei lavoratori , per ciò stesso facinorosi perchè odiano la fatica , e non vogliono entrare nella classe de' Cittadini , povera sì ma occupata e innocente .

F I N E.








9816





UNIVERSITÀ DI PADOVA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Ist. di Filosofia del Diritto
e di Diritto Comparato

III

Q

144

la carcerazione di un sospettato Cittadino vuol farsi con cautela, e almeno con questa differenza: che coloro il cui buon nome verrebbe offeso di più, senza tumulto e nel silenzio della notte sieno condotti alla prigione. Finchè nell'esame il Cittadino non è convinto del delitto, egli è contrario alle più forti idee di giustizia

to non è un vero mezzo di scoprire il delinquente.

82 La stessa confessione de' Criminalisti nell'ordine degli interrogatori lo dimostra. Imperciocchè la confessione del reo nel tempo della tortura è invalida senza la ratificazione fatta

sta precauzione fu isti-

il timore de' tormen-

reo una falsità. Se

ortura fosse bastante,

porgerebbe gratuita-

nezzo di eludere la

la conferma, egli

alla tortura le due,

è dunque lo stesso

la prima, e la se-

al reo: ella non vi

mento: ancorchè con-

tta ne' tormenti, voi

frir un'altra volta.

arsi, che alcun reo

one? E' dunque ma-

nfessione vien fatta

ere di bel nuovo po-

o, o minor

maggiore, o minor

D im-



Ln. 70 Tela rigata à 81 = 7 al N. 294:10
Cordella setuone - filo — 11 a:16
— 297 = 6